Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2020/0278(COD)

26.1.2022

EMENDAMENTI
145 - 444

Progetto di relazione
Birgit Sippel
(PE700.425v01-00)

Introduzione di accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica dei regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/

Proposta di regolamento
(COM(2020)0612 – C9-0307/2020 – 2020/0278(COD))

Emendamento 145
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier, Malin Björk
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la proposta della Commissione.

Or. en

Emendamento 146
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Proposta di	Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO	REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica ***i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e*** (UE) 2019/817	che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica ***il regolamento*** (UE) 2019/817

Or. en

Emendamento 147
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Visto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d),	visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d)***, e l'articolo 78, paragrafo 2, lettera e)***,

Or. en

Emendamento 148
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Visto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d),	visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d)***, e l'articolo 78, paragrafo 2, lettera e)***,

Or. en

Emendamento 149
Charlie Weimers, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Lo spazio Schengen è stato creato per realizzare ***l'obiettivo dell'Unione di*** uno spazio senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione ***delle persone, come stabilito all'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE). Il buon*** funzionamento ***di tale*** spazio si ***basa*** sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri e su una ***gestione efficiente della*** frontiera esterna.	(1) Lo spazio Schengen è stato creato per realizzare uno spazio senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione***. La fiducia pubblica e il*** funzionamento ***dello*** spazio ***Schengen*** si ***basano*** sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri e su una frontiera esterna ***sicura e gestita in modo efficiente***.

Or. en

Emendamento 150
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Lo spazio Schengen è stato creato per realizzare l'obiettivo dell'Unione di uno spazio senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone, come stabilito all'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE). Il buon funzionamento di tale spazio si basa sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri ***e su una*** gestione ***efficiente*** della frontiera esterna.	(1) Lo spazio Schengen è stato creato per realizzare l'obiettivo dell'Unione di uno spazio senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone, come stabilito all'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE). Il buon funzionamento di tale spazio si basa sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri***, sulla*** gestione della frontiera esterna ***e sul pieno rispetto dei diritti fondamentali durante l'esecuzione di tutte le azioni e procedure pertinenti***.

Or. en

Emendamento 151
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Lo spazio Schengen è stato creato per realizzare l'obiettivo dell'Unione di uno spazio senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone, come stabilito all'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE). Il buon funzionamento di tale spazio si basa sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri e su una gestione efficiente della frontiera esterna.	(1) Lo spazio Schengen è stato creato per realizzare l'obiettivo dell'Unione di uno spazio senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone, come stabilito all'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE). Il buon funzionamento di tale spazio si basa sulla fiducia reciproca***, sulla solidarietà e su un'equa ripartizione della responsabilità*** tra gli Stati membri e su una gestione efficiente della frontiera esterna.

Or. en

Emendamento 152
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Lo spazio Schengen è stato creato per realizzare l'obiettivo dell'Unione di uno spazio senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone, come stabilito all'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE). Il buon funzionamento di tale spazio si basa sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri e su una gestione efficiente della frontiera esterna.	(1) Lo spazio Schengen è stato creato per realizzare l'obiettivo dell'Unione di uno spazio senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone***, delle merci e dei servizi***, come stabilito all'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE). Il buon funzionamento di tale spazio si basa sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri e su una gestione efficiente della frontiera esterna.

Or. en

Emendamento 153
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) Occorre segnalare, tuttavia, l'assenza di frontiere esterne efficaci, necessario corollario alla creazione e al buon funzionamento dello spazio Schengen, e l'utilizzo delle rotte dei migranti da parte dei terroristi.

Or. fr

Emendamento 154

Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Le norme applicabili al controllo di frontiera sulle persone che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione sono stabilite nel regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (codice frontiere Schengen)[21], adottato a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Per sviluppare ulteriormente la politica dell'Unione ***volta a garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne di cui all'articolo 77, paragrafo 1, TFUE, è opportuno adottare misure supplementari che contemplino*** le situazioni nelle quali i cittadini di paesi terzi ***riescono a sottrarsi alle*** verifiche di frontiera alle frontiere esterne***,*** o sono sbarcati a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, o chiedono protezione internazionale presso un valico di frontiera senza soddisfare le condizioni d'ingresso. Il presente regolamento integra e precisa il regolamento (UE) 2016/399 relativamente a queste ***tre*** situazioni.	(2) Le norme applicabili al controllo di frontiera sulle persone che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione sono stabilite nel regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (codice frontiere Schengen)[21], adottato a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Per sviluppare ulteriormente la politica dell'Unione***, occorre affrontare*** le situazioni nelle quali i cittadini di paesi terzi ***non sono stati oggetto di*** verifiche di frontiera alle frontiere esterne o sono sbarcati a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, o chiedono protezione internazionale presso un valico di frontiera ***o un qualsiasi altro punto delle frontiere esterne,*** senza soddisfare le condizioni d'ingresso. Il presente regolamento integra e precisa il regolamento (UE) 2016/399 relativamente a queste situazioni.
[21] Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).	[21] Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

Or. en

Emendamento 155
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Le norme applicabili al controllo di frontiera sulle persone che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione sono stabilite nel regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (codice frontiere Schengen)[21], adottato a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Per sviluppare ulteriormente la politica dell'Unione volta a garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne di cui all'articolo 77, paragrafo 1, TFUE, è opportuno adottare misure supplementari che contemplino le situazioni nelle quali i cittadini di paesi terzi riescono a sottrarsi alle verifiche di frontiera alle frontiere esterne***, o sono sbarcati a seguito di operazioni di ricerca e soccorso,*** o chiedono protezione internazionale presso un valico di frontiera senza soddisfare le condizioni d'ingresso. Il presente regolamento integra e precisa il regolamento (UE) 2016/399 relativamente a queste ***tre*** situazioni.	(2) Le norme applicabili al controllo di frontiera sulle persone che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione sono stabilite nel regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (codice frontiere Schengen)[21], adottato a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Per sviluppare ulteriormente la politica dell'Unione volta a garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne di cui all'articolo 77, paragrafo 1, TFUE, è opportuno adottare misure supplementari che contemplino le situazioni nelle quali i cittadini di paesi terzi riescono a sottrarsi alle verifiche di frontiera alle frontiere esterne o chiedono protezione internazionale presso un valico di frontiera senza soddisfare le condizioni d'ingresso. Il presente regolamento integra e precisa il regolamento (UE) 2016/399 relativamente a queste situazioni.
[21] Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).	[21] Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

Or. en

Emendamento 156

Tineke Strik

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Le norme applicabili al controllo di frontiera sulle persone che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione sono stabilite nel regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (codice frontiere Schengen)[21], adottato a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Per sviluppare ulteriormente la politica dell'Unione volta a garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne di cui all'articolo 77, paragrafo 1, TFUE, è opportuno adottare misure supplementari che contemplino le situazioni nelle quali i cittadini di paesi terzi ***riescono a sottrarsi alle*** verifiche di frontiera alle frontiere esterne, o sono sbarcati a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, o chiedono protezione internazionale presso un valico di frontiera senza soddisfare le condizioni d'ingresso. Il presente regolamento integra e precisa il regolamento (UE) 2016/399 relativamente a queste tre situazioni.	(2) Le norme applicabili al controllo di frontiera sulle persone che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione sono stabilite nel regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (codice frontiere Schengen)[21], adottato a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Per sviluppare ulteriormente la politica dell'Unione volta a garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne di cui all'articolo 77, paragrafo 1, TFUE, è opportuno adottare misure supplementari che contemplino le situazioni nelle quali i cittadini di paesi terzi ***non sono stati oggetto di*** verifiche di frontiera alle frontiere esterne, o sono sbarcati a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, o chiedono protezione internazionale presso un valico di frontiera senza soddisfare le condizioni d'ingresso. Il presente regolamento integra e precisa il regolamento (UE) 2016/399 relativamente a queste tre situazioni.
[21] Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).	[21] Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

Or. en

Emendamento 157
Tomas Tobé, Lena Düpont, Karlo Ressler, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Elissavet

Vozemberg-Vrionidi, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Le norme applicabili al controllo di frontiera sulle persone che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione sono stabilite nel regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (codice frontiere Schengen)[21], adottato a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Per sviluppare ulteriormente la politica dell'Unione volta a garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne di cui all'articolo 77, paragrafo 1, TFUE, è opportuno adottare misure supplementari che contemplino le situazioni nelle quali i cittadini di paesi terzi riescono a ***sottrarsi alle*** verifiche di frontiera alle frontiere esterne, o sono sbarcati a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, o chiedono protezione internazionale presso un valico di frontiera senza soddisfare le condizioni d'ingresso. Il presente regolamento integra e precisa il regolamento (UE) 2016/399 relativamente a queste tre situazioni.	(2) Le norme applicabili al controllo di frontiera sulle persone che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione sono stabilite nel regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (codice frontiere Schengen)[21], adottato a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Per sviluppare ulteriormente la politica dell'Unione volta a garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne di cui all'articolo 77, paragrafo 1, TFUE, è opportuno adottare misure supplementari che contemplino le situazioni nelle quali i cittadini di paesi terzi riescono a ***eludere le*** verifiche di frontiera alle frontiere esterne, o sono sbarcati a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, o chiedono protezione internazionale presso un valico di frontiera senza soddisfare le condizioni d'ingresso. Il presente regolamento integra e precisa il regolamento (UE) 2016/399 relativamente a queste tre situazioni.
[21] Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).	[21] Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

Or. en

Emendamento 158
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-

Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Le norme applicabili al controllo di frontiera sulle persone che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione sono stabilite nel regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (codice frontiere Schengen)[21], adottato a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Per sviluppare ulteriormente la politica dell'Unione volta a garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne di cui all'articolo 77, paragrafo 1, TFUE, è opportuno adottare misure supplementari che contemplino le situazioni nelle quali i cittadini di paesi terzi ***riescono a sottrarsi alle*** verifiche di frontiera alle frontiere esterne, o sono sbarcati a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, o chiedono protezione internazionale presso un valico di frontiera senza soddisfare le condizioni d'ingresso. Il presente regolamento integra e precisa il regolamento (UE) 2016/399 relativamente a queste tre situazioni.	(2) Le norme applicabili al controllo di frontiera sulle persone che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione sono stabilite nel regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (codice frontiere Schengen)[21], adottato a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Per sviluppare ulteriormente la politica dell'Unione volta a garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne di cui all'articolo 77, paragrafo 1, TFUE, è opportuno adottare misure supplementari che contemplino le situazioni nelle quali i cittadini di paesi terzi ***non sono oggetto di*** verifiche di frontiera alle frontiere esterne, o sono sbarcati a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, o chiedono protezione internazionale presso un valico di frontiera senza soddisfare le condizioni d'ingresso. Il presente regolamento integra e precisa il regolamento (UE) 2016/399 relativamente a queste tre situazioni.
[21] Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).	[21] Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

Or. en

Emendamento 159
Peter Kofod, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest,

Roman Haider, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Annalisa Tardino, Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Le norme applicabili al controllo di frontiera sulle persone che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione sono stabilite nel regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (codice frontiere Schengen)[21], adottato a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Per sviluppare ulteriormente la politica dell'Unione volta a garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne di cui all'articolo 77, paragrafo 1, TFUE, è opportuno adottare misure supplementari che contemplino le situazioni nelle quali i cittadini di paesi terzi riescono a sottrarsi alle verifiche di frontiera alle frontiere esterne, o sono sbarcati a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, o chiedono protezione internazionale presso un valico di frontiera senza soddisfare le condizioni d'ingresso. Il presente regolamento integra e precisa il regolamento (UE) 2016/399 relativamente a queste tre situazioni.	(2) Le norme applicabili al controllo di frontiera sulle persone che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione sono stabilite nel regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (codice frontiere Schengen)[21], adottato a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Per sviluppare ulteriormente la politica dell'Unione volta a garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne di cui all'articolo 77, paragrafo 1, TFUE, è opportuno adottare misure supplementari che contemplino le situazioni nelle quali i cittadini di paesi terzi riescono a sottrarsi***, intenzionalmente o meno,*** alle verifiche di frontiera alle frontiere esterne, o sono sbarcati a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, o chiedono protezione internazionale presso un valico di frontiera senza soddisfare le condizioni d'ingresso. Il presente regolamento integra e precisa il regolamento (UE) 2016/399 relativamente a queste tre situazioni.
[21] Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).	[21] Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

Or. en

Emendamento 160

Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) È essenziale garantire che in queste ***tre*** situazioni i cittadini di paesi terzi siano sottoposti ad accertamenti che ne facilitino la corretta identificazione ***e consentano di*** indirizzarli ***in modo efficiente*** alle procedure pertinenti, che, a seconda delle circostanze, possono essere procedure di protezione internazionale ***o procedure conformi alla direttiva 2008/115/CE*** del Parlamento europeo e del Consiglio (***"***direttiva rimpatri***"***)[22]. Gli accertamenti dovrebbero integrare organicamente le verifiche svolte alla frontiera esterna ***o compensare l'elusione di tali verifiche da parte dei cittadini di paesi terzi all'atto dell'attraversamento della frontiera esterna***.	(3) È essenziale garantire che in queste situazioni i cittadini di paesi terzi siano sottoposti ad accertamenti che ne facilitino la corretta identificazione ***al fine di*** indirizzarli alle procedure pertinenti, che, a seconda delle circostanze, possono essere ***le ordinarie*** procedure di protezione internazionale ***stabilite dal regolamento (UE) XXXX/202X*** del Parlamento europeo e del Consiglio ***[regolamento sulla procedura di asilo]. Ciò non pregiudica la protezione delle persone identificate come apolidi o a rischio di apolidia, le quali dovrebbero essere indirizzate alle autorità competenti al fine di accertare la presunta apolidia della persona in questione e offrire la necessaria protezione come stabilito dalla legislazione nazionale e internazionale. Al termine degli accertamenti, se il cittadino di un paese terzo si è chiaramente rifiutato di presentare domanda di protezione internazionale e non è ammissibile a richiedere un permesso di soggiorno o altra autorizzazione che offra il diritto di soggiornare nel paese per motivi caritatevoli, umanitari o di altro tipo ai sensi della legislazione dello Stato membro o di altre disposizioni del diritto dell'Unione o del diritto internazionale, le autorità competenti dello Stato membro interessato possono decidere che la persona in questione sia rimpatriata. Nei casi di cui sopra è opportuno applicare la direttiva (UE) 2008/115/CE*** (direttiva rimpatri). Gli accertamenti dovrebbero integrare organicamente le verifiche svolte alla frontiera esterna.

22 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

Or. en

Emendamento 161
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) È essenziale garantire che in queste tre situazioni i cittadini di paesi terzi siano sottoposti ad accertamenti che ne facilitino la corretta identificazione e consentano di ***indirizzarli*** in modo efficiente ***alle procedure pertinenti***, che, a seconda delle circostanze, ***possono*** essere ***procedure*** di protezione internazionale o procedure ***conformi alla*** direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva rimpatri")[22]. Gli accertamenti dovrebbero integrare organicamente le verifiche svolte alla frontiera esterna ***o compensare l'elusione di tali verifiche da parte dei cittadini di paesi terzi all'atto dell'attraversamento della frontiera esterna***.	(3) È essenziale garantire che in queste tre situazioni i cittadini di paesi terzi siano sottoposti ad accertamenti che ne facilitino la corretta identificazione e consentano ***loro*** di ***essere indirizzati*** in modo efficiente ***alla procedura corretta***, che, a seconda delle circostanze, ***può*** essere ***la procedura ordinaria*** di protezione internazionale ***stabilita dal regolamento (UE) XXXX/202X del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sulla procedura di asilo],*** o procedure ***previste dalla*** direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva rimpatri")[22]***, fatta salva la facoltà di uno Stato membro di concedere permessi di soggiorno o altre autorizzazioni che offrano il diritto di soggiornarvi per motivi caritatevoli, umanitari o di altro tipo ai sensi della legislazione nazionale***. Gli accertamenti dovrebbero integrare organicamente le verifiche svolte alla frontiera esterna ***ed essere effettuati parallelamente alle domande di protezione internazionale già presentate***.
[22] Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre	[22] Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre

2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

Or. en

Emendamento 162
Tomas Tobé, Lena Düpont, Karlo Ressler, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) È essenziale garantire che in queste tre situazioni i cittadini di paesi terzi siano sottoposti ad accertamenti che ne facilitino la corretta identificazione e ***consentano di indirizzarli in modo efficiente*** alle procedure pertinenti, che, a seconda delle circostanze, possono essere procedure di protezione internazionale o procedure ***conformi alla*** direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva rimpatri")[22]. Gli accertamenti dovrebbero integrare organicamente le verifiche svolte alla frontiera esterna o compensare l'elusione di tali verifiche da parte dei cittadini di paesi terzi all'atto dell'attraversamento della frontiera esterna.	(3) È essenziale garantire che in queste tre situazioni i cittadini di paesi terzi siano sottoposti ad accertamenti che ne facilitino la corretta identificazione e ***l'efficiente indirizzamento*** alle procedure pertinenti, che, a seconda delle circostanze, possono essere procedure di protezione internazionale o procedure ***di respingimento a norma del regolamento (UE) 2016/399 (codice frontiere Schengen) e di rimpatrio ai sensi della*** direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva rimpatri")[22]. Gli accertamenti dovrebbero integrare organicamente le verifiche svolte alla frontiera esterna o compensare l'elusione di tali verifiche da parte dei cittadini di paesi terzi all'atto dell'attraversamento della frontiera esterna.

[22] Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

[22] Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

Or. en

Emendamento 163
Charlie Weimers, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) È essenziale garantire che in queste tre situazioni i cittadini di paesi terzi siano sottoposti ad accertamenti che ne facilitino la corretta identificazione e consentano di indirizzarli in modo efficiente alle procedure pertinenti, che, a seconda delle circostanze, possono essere procedure di protezione internazionale o procedure ***conformi alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva*** rimpatri***")***[22]. Gli accertamenti dovrebbero integrare ***organicamente*** le verifiche svolte alla frontiera esterna o compensare l'elusione di tali verifiche da parte dei cittadini di paesi terzi all'atto dell'attraversamento della frontiera esterna.	(3) È essenziale garantire che in queste tre situazioni i cittadini di paesi terzi siano sottoposti ad accertamenti che ne facilitino la corretta identificazione e consentano di indirizzarli in modo efficiente alle procedure pertinenti, che, a seconda delle circostanze, possono essere procedure di protezione internazionale o procedure ***degli Stati membri che consentono i*** rimpatri. Gli accertamenti dovrebbero integrare le verifiche svolte alla frontiera esterna o compensare l'elusione di tali verifiche da parte dei cittadini di paesi terzi all'atto dell'attraversamento della frontiera esterna.

[22] Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

Or. en

Emendamento 164
Peter Kofod, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Roman Haider, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Harald Vilimsky, Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*

(3) È essenziale garantire che in queste tre situazioni i cittadini di paesi terzi siano sottoposti ad accertamenti che ne facilitino la corretta identificazione e ***consentano di indirizzarli*** in modo efficiente alle procedure pertinenti, che, a seconda delle circostanze, possono essere procedure di protezione internazionale o procedure conformi alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva rimpatri")[22]. Gli accertamenti dovrebbero integrare organicamente le verifiche svolte alla frontiera esterna o compensare l'elusione di tali verifiche da parte dei cittadini di paesi terzi all'atto dell'attraversamento della frontiera esterna.	(3) È essenziale garantire che in queste tre situazioni i cittadini di paesi terzi siano sottoposti ad accertamenti che ne facilitino la corretta identificazione e ***li indirizzino*** in modo efficiente ***e tempestivo*** alle procedure pertinenti, che, a seconda delle circostanze, possono essere procedure di protezione internazionale o procedure conformi alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva rimpatri")[22]. Gli accertamenti dovrebbero integrare organicamente le verifiche svolte alla frontiera esterna o compensare l'elusione di tali verifiche da parte dei cittadini di paesi terzi all'atto dell'attraversamento della frontiera esterna.
[22] Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).	[22] Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

Or. en

Emendamento 165
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) È essenziale garantire che in queste tre situazioni i cittadini di paesi terzi siano sottoposti ad accertamenti che ne facilitino la corretta identificazione e consentano di indirizzarli in modo efficiente alle procedure pertinenti, che, a seconda delle circostanze, possono essere procedure di protezione internazionale ***o*** procedure conformi alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio	(3) È essenziale garantire che in queste tre situazioni i cittadini di paesi terzi siano sottoposti ad accertamenti che ne facilitino la corretta identificazione e consentano di indirizzarli in modo efficiente alle procedure pertinenti, che, a seconda delle circostanze, possono essere procedure di protezione internazionale ***come previsto dal regolamento (UE) XXX/202X (regolamento sulla procedura di asilo),***

("direttiva rimpatri")[22]. Gli accertamenti dovrebbero integrare organicamente le verifiche svolte alla frontiera esterna o compensare l'elusione di tali verifiche da parte dei cittadini di paesi terzi all'atto dell'attraversamento della frontiera esterna.

procedure conformi alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva rimpatri")[22] ***o un respingimento conformemente al regolamento (UE) 2016/399, fatta salva la discrezionalità degli Stati membri ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/399***. Gli accertamenti dovrebbero integrare organicamente le verifiche svolte alla frontiera esterna o compensare l'elusione di tali verifiche da parte dei cittadini di paesi terzi all'atto dell'attraversamento della frontiera esterna.

[22] Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

[22] Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

Or. en

Emendamento 166
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) È essenziale garantire che in queste ***tre*** situazioni i cittadini di paesi terzi siano sottoposti ad accertamenti che ne facilitino la corretta identificazione e consentano di indirizzarli in modo efficiente alle procedure pertinenti, che, a seconda delle circostanze, possono essere procedure di protezione internazionale o procedure conformi alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva rimpatri")[22]. Gli accertamenti dovrebbero integrare organicamente le verifiche svolte alla frontiera esterna o	(3) È essenziale garantire che in queste situazioni i cittadini di paesi terzi siano sottoposti ad accertamenti che ne facilitino la corretta identificazione e consentano di indirizzarli in modo efficiente alle procedure pertinenti, che, a seconda delle circostanze, possono essere procedure di protezione internazionale o procedure conformi alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva rimpatri")[22]. Gli accertamenti dovrebbero integrare organicamente le verifiche svolte alla frontiera esterna o

compensare l'elusione di tali verifiche da parte dei cittadini di paesi terzi all'atto dell'attraversamento della frontiera esterna.

[22] Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

compensare l'elusione di tali verifiche da parte dei cittadini di paesi terzi all'atto dell'attraversamento della frontiera esterna.

[22] Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

Or. en

Emendamento 167
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Il controllo di frontiera è nell'interesse non solo degli Stati membri alle cui frontiere esterne viene effettuato, ma di tutti gli Stati membri che hanno abolito il controllo alle frontiere interne. Il controllo di frontiera dovrebbe contribuire ***alla lotta contro la migrazione irregolare e la*** tratta degli esseri umani nonché alla prevenzione di qualunque minaccia per la sicurezza interna***, l'ordine pubblico, la salute pubblica e le relazioni internazionali*** degli Stati membri. Per questo le misure adottate alle frontiere esterne ***sono un elemento importante di un approccio globale in materia di migrazione che risponda alla sfida posta dai flussi misti di migranti e persone che cercano protezione internazionale***.	(4) Il controllo di frontiera è nell'interesse non solo degli Stati membri alle cui frontiere esterne viene effettuato, ma di tutti gli Stati membri che hanno abolito il controllo alle frontiere interne. Il controllo di frontiera dovrebbe contribuire ***all'identificazione delle persone che chiedono protezione internazionale, alla protezione delle vittime della*** tratta degli esseri umani nonché alla prevenzione di qualunque minaccia per la sicurezza interna degli Stati membri. Per questo le misure adottate alle frontiere esterne ***dovrebbero essere proporzionate agli obiettivi perseguiti e consentire l'adozione di decisioni su base individuale ai sensi del presente regolamento***.

Or. en

Emendamento 168

Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Il controllo di frontiera è nell'interesse non solo degli Stati membri alle cui frontiere esterne viene effettuato, ma di tutti gli Stati membri che hanno abolito il controllo alle frontiere interne. Il controllo di frontiera dovrebbe contribuire alla ***lotta contro la migrazione irregolare e la*** tratta degli esseri umani nonché alla prevenzione di qualunque minaccia per la sicurezza interna, ***l'ordine pubblico,*** la salute pubblica e le relazioni internazionali degli Stati membri. Per questo le misure adottate alle frontiere esterne ***sono un elemento importante di un approccio globale in materia di migrazione che risponda alla sfida posta dai flussi misti di migranti e persone che cercano protezione internazionale***.	(4) Il controllo di frontiera è nell'interesse non solo degli Stati membri alle cui frontiere esterne viene effettuato, ma di tutti gli Stati membri che hanno abolito il controllo alle frontiere interne. Il controllo di frontiera dovrebbe contribuire alla ***protezione delle vittime della*** tratta degli esseri umani nonché alla prevenzione di qualunque minaccia per la sicurezza interna, la salute pubblica e le relazioni internazionali degli Stati membri. Per questo le misure adottate alle frontiere esterne ***dovrebbero essere proporzionate agli obiettivi perseguiti e consentire l'adozione di decisioni su base individuale ai sensi del presente regolamento***.

Or. en

Emendamento 169
Charlie Weimers, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Il controllo di frontiera è nell'interesse non solo degli Stati membri alle cui frontiere esterne viene effettuato, ma di tutti gli Stati membri ***che hanno abolito il controllo alle frontiere interne***. Il controllo di frontiera dovrebbe contribuire alla lotta contro la migrazione irregolare ***e la*** tratta degli esseri umani nonché alla prevenzione di qualunque	(4) Il controllo di frontiera è nell'interesse non solo degli Stati membri alle cui frontiere esterne viene effettuato, ma di tutti gli Stati membri. Il controllo di frontiera dovrebbe contribuire alla lotta contro la migrazione irregolare***, al potenziamento delle campagne di comunicazione volte a dissuadere i migranti dall'ingresso illegale nell'UE e***

minaccia per la sicurezza interna, l'ordine pubblico, la salute pubblica e le relazioni internazionali degli Stati membri. Per questo le misure adottate alle frontiere esterne sono un elemento importante ***di un approccio globale in materia di*** migrazione che risponda alla sfida posta dai flussi ***misti di migranti e persone che cercano protezione internazionale***.	***al contrasto della*** tratta degli esseri umani nonché alla prevenzione di qualunque minaccia per la sicurezza interna, l'ordine pubblico, la salute pubblica e le relazioni internazionali degli Stati membri. Per questo le misure adottate alle frontiere esterne sono un elemento importante ***della mitigazione della*** migrazione che risponda alla sfida posta dai flussi ***migratori di massa alla cultura, alla società e allo stile di vita europei***.

Or. en

Emendamento 170
Peter Kofod, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Roman Haider, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Harald Vilimsky, Annalisa Tardino, Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Il controllo di frontiera è nell'interesse non solo degli Stati membri alle cui frontiere esterne viene effettuato, ma di tutti gli Stati membri che hanno abolito il controllo alle frontiere interne. Il controllo di frontiera dovrebbe ***contribuire alla lotta contro*** la migrazione irregolare e la tratta degli esseri umani nonché alla prevenzione di qualunque minaccia per la sicurezza interna, l'ordine pubblico, la salute pubblica e le relazioni internazionali degli Stati membri. Per questo le misure adottate alle frontiere esterne sono un elemento importante ***di un approccio globale in materia di migrazione che risponda alla sfida posta dai flussi misti di migranti e persone che cercano protezione internazionale***.	(4) Il controllo di frontiera è nell'interesse non solo degli Stati membri alle cui frontiere esterne viene effettuato, ma di tutti gli Stati membri che hanno abolito il controllo alle frontiere interne. Il controllo di frontiera dovrebbe ***combattere principalmente*** la migrazione irregolare e la tratta degli esseri umani nonché alla prevenzione di qualunque minaccia per la sicurezza interna, l'ordine pubblico, la salute pubblica e le relazioni internazionali degli Stati membri. Per questo le misure adottate alle frontiere esterne sono un elemento importante ***per garantire la sicurezza degli Stati membri***.

Or. en

Emendamento 171
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Il controllo di frontiera è nell'interesse non solo degli Stati membri alle cui frontiere esterne viene effettuato, ma di tutti gli Stati membri che hanno abolito il controllo alle frontiere interne. Il controllo di frontiera dovrebbe contribuire alla ***lotta contro la*** migrazione irregolare e ***la*** tratta degli esseri umani nonché alla prevenzione di qualunque minaccia per la sicurezza interna***, l'ordine pubblico***, la salute pubblica e le relazioni internazionali degli Stati membri. Per questo le misure adottate alle frontiere esterne sono un elemento importante di un approccio globale in materia di migrazione ***che risponda alla sfida posta dai flussi misti di migranti e persone che cercano protezione internazionale***.	(4) Il controllo di frontiera è nell'interesse non solo degli Stati membri alle cui frontiere esterne viene effettuato, ma di tutti gli Stati membri che hanno abolito il controllo alle frontiere interne. Il controllo di frontiera dovrebbe contribuire alla ***riduzione della*** migrazione irregolare e ***della*** tratta degli esseri umani nonché alla prevenzione di qualunque minaccia per la sicurezza interna, la salute pubblica e le relazioni internazionali degli Stati membri. Per questo le misure adottate alle frontiere esterne sono un elemento importante di un approccio globale in materia di migrazione.

Or. en

Emendamento 172
Tomas Tobé, Lena Düpont, Karlo Ressler, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Il controllo di frontiera è nell'interesse non solo degli Stati membri alle cui frontiere esterne viene effettuato, ma di tutti gli Stati membri che hanno abolito il controllo alle frontiere interne. Il controllo di frontiera dovrebbe contribuire alla ***lotta contro la*** migrazione irregolare e la tratta degli esseri umani nonché alla	(4) Il controllo di frontiera è nell'interesse non solo degli Stati membri alle cui frontiere esterne viene effettuato, ma di tutti gli Stati membri che hanno abolito il controllo alle frontiere interne. Il controllo di frontiera dovrebbe contribuire alla ***prevenzione della*** migrazione irregolare e ***alla lotta contro*** la tratta degli

prevenzione di qualunque minaccia per la sicurezza interna, l'ordine pubblico, la salute pubblica e le relazioni internazionali degli Stati membri. Per questo le misure adottate alle frontiere esterne sono un elemento importante di un approccio globale in materia di migrazione ***che risponda*** alla sfida posta dai flussi misti di migranti e persone che cercano protezione internazionale.	esseri umani nonché alla prevenzione di qualunque minaccia per la sicurezza interna ***dell'Unione***, ***la sicurezza nazionale,*** l'ordine pubblico, la salute pubblica e le relazioni internazionali degli Stati membri. Per questo le misure adottate alle frontiere esterne sono un elemento importante di un approccio globale in materia di ***asilo e*** migrazione***, che è vitale per rispondere*** alla sfida posta dai flussi misti di migranti e ***garantire alle*** persone che cercano protezione internazionale ***l'accesso alla procedura pertinente***.

Or. en

Emendamento 173
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) Nell'applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero agire nel rispetto del diritto dell'Unione e del diritto internazionale pertinenti, ivi compresa la Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 ("Convenzione di Ginevra"), degli obblighi connessi alla protezione internazionale, in particolare il principio di non respingimento, e dei diritti fondamentali.

Or. en

Emendamento 174
Tomas Tobé, Lena Düpont, Karlo Ressler, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) L'efficace gestione delle frontiere è parte integrante dell'approccio europeo in materia di asilo e migrazione, che si basa sui principi di solidarietà ed equa ripartizione della responsabilità.

Or. en

Emendamento 175
Charlie Weimers, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2016/399, il controllo di frontiera consiste in verifiche di frontiera effettuate ai valichi di frontiera e nella sorveglianza di frontiera, effettuata tra i valichi di frontiera allo scopo di evitare che i cittadini di paesi terzi eludano le verifiche di frontiera. ***A norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/399,*** una persona che ha attraversato una frontiera in modo non autorizzato ***e che non ha il diritto di soggiornare sul territorio dello Stato membro interessato è fermata ed è sottoposta a procedure conformi alla direttiva 2008/115/CE. A norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2016/399, il controllo di frontiera dovrebbe essere effettuato senza pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono*** protezione internazionale***, in particolare per quanto concerne il non respingimento***.	(5) Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2016/399, il controllo di frontiera consiste in verifiche di frontiera effettuate ai valichi di frontiera e nella sorveglianza di frontiera, effettuata tra i valichi di frontiera allo scopo di evitare che i cittadini di paesi terzi eludano le verifiche di frontiera. Una persona che ha attraversato una frontiera in modo non autorizzato ***non può chiedere*** protezione internazionale ***ma deve essere rinviata nel porto di partenza o nell'ultimo paese di transito sicuro oppure rimpatriata nel paese di origine***.

Or. en

Emendamento 176
Peter Kofod, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Roman Haider, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Harald Vilimsky, Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2016/399, il controllo di frontiera consiste in verifiche di frontiera effettuate ai valichi di frontiera e nella sorveglianza di frontiera, effettuata tra i valichi di frontiera allo scopo di evitare che i cittadini di paesi terzi eludano le verifiche di frontiera. A norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/399, una persona che ha attraversato una frontiera in modo non autorizzato e che non ha il diritto di soggiornare sul territorio dello Stato membro interessato è fermata ed è sottoposta a procedure conformi alla direttiva 2008/115/CE. ***A norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2016/399, il controllo di frontiera dovrebbe essere effettuato senza pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale, in particolare per quanto concerne il non respingimento.***	(5) Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2016/399, il controllo di frontiera consiste in verifiche di frontiera effettuate ai valichi di frontiera e nella sorveglianza di frontiera, effettuata tra i valichi di frontiera allo scopo di evitare che i cittadini di paesi terzi eludano ***illegalmente*** le verifiche di frontiera. A norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/399, una persona che ha attraversato una frontiera in modo non autorizzato e che non ha il diritto di soggiornare sul territorio dello Stato membro interessato è fermata ed è sottoposta a procedure conformi alla direttiva 2008/115/CE.

Or. en

Emendamento 177
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2016/399, il controllo di frontiera consiste in verifiche di frontiera	(5) Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2016/399, il controllo di frontiera consiste in verifiche di frontiera

effettuate ai valichi di frontiera e nella sorveglianza di frontiera, effettuata tra i valichi di frontiera ***allo scopo di evitare che i cittadini di paesi terzi eludano le verifiche di frontiera***. A norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/399, una persona che ha attraversato una frontiera in modo non autorizzato e che non ha il diritto di soggiornare sul territorio dello Stato membro interessato è fermata ed è sottoposta a procedure conformi alla direttiva 2008/115/CE. A norma dell'articolo 3 ***del*** regolamento ***(UE) 2016/399***, il controllo di frontiera dovrebbe essere effettuato senza pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale, in particolare per quanto concerne il non respingimento.

effettuate ai valichi di frontiera e nella sorveglianza di frontiera, effettuata tra i valichi di frontiera. A norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/399, una persona che ha attraversato una frontiera in modo non autorizzato e che non ha il diritto di soggiornare sul territorio dello Stato membro interessato è fermata ed è sottoposta a procedure conformi alla direttiva 2008/115/CE. ***Tuttavia, anche*** a norma dell'articolo 3 ***dello stesso*** regolamento, il controllo di frontiera dovrebbe essere effettuato senza pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale, in particolare per quanto concerne il non respingimento ***e, ai sensi dell'articolo 4, gli Stati membri agiscono, tra l'altro, nel pieno rispetto del pertinente diritto dell'Unione, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), del pertinente diritto internazionale, compresa la convenzione relativa allo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 ("convenzione di Ginevra")***.

Or. en

Emendamento 178
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2016/399, il controllo di frontiera consiste in verifiche di frontiera effettuate ai valichi di frontiera e nella sorveglianza di frontiera, effettuata tra i valichi di frontiera allo scopo di ***evitare che i*** cittadini di paesi terzi ***eludano le verifiche di frontiera***. A norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/399, una persona che ha attraversato	(5) Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2016/399, il controllo di frontiera consiste in verifiche di frontiera effettuate ai valichi di frontiera e nella sorveglianza di frontiera, effettuata tra i valichi di frontiera allo scopo di ***rispondere agli attraversamenti delle frontiere da parte di*** cittadini di paesi terzi. A norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/399, una persona che ha attraversato

una frontiera in modo non autorizzato e che non ha il diritto di soggiornare sul territorio dello Stato membro interessato è fermata ed è sottoposta a procedure conformi alla direttiva 2008/115/CE. ***A norma dell'articolo*** 3 del regolamento (UE) 2016/399, il controllo di frontiera dovrebbe essere effettuato senza pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale, in particolare per quanto concerne il non respingimento.	una frontiera in modo non autorizzato e che non ha il diritto di soggiornare sul territorio dello Stato membro interessato è fermata ed è sottoposta a procedure conformi alla direttiva 2008/115/CE. ***Tuttavia, ciò non pregiudica l'articolo*** 3 del regolamento (UE) 2016/399, ***a norma del quale*** il controllo di frontiera dovrebbe essere effettuato senza pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale, in particolare per quanto concerne il non respingimento.

Or. en

Emendamento 179
Tomas Tobé, Lena Düpont, Karlo Ressler, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) Al fine di prevenire e rilevare la migrazione non autorizzata e l'elusione delle verifiche di frontiera alla frontiera esterna da parte dei cittadini di paesi terzi, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte alla gestione efficace delle frontiere esterne dell'UE, basata sulla gestione integrata delle frontiere a livello europeo. A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1148, ciò dovrebbe comprendere il finanziamento delle infrastrutture, degli edifici, dei sistemi e dei servizi necessari ai valichi di frontiera e per la sorveglianza di frontiera tra i valichi di frontiera.

Or. en

Emendamento 180
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel

Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Le guardie di frontiera si trovano spesso di fronte a cittadini di paesi terzi privi di documenti di viaggio ***che*** chiedono protezione internazionale, sia dopo essere stati fermati nel corso delle attività di sorveglianza di frontiera sia durante le verifiche ai valichi di frontiera. In alcune sezioni di frontiera ***le guardie di frontiera devono*** inoltre ***gestire*** flussi massicci di arrivi simultanei. In situazioni ***simili è particolarmente difficile garantire che siano consultate tutte le banche dati*** pertinenti ***e determinare subito la procedura di asilo o di rimpatrio adeguata***.	(6) Le guardie di frontiera si trovano spesso di fronte a ***situazioni in cui*** cittadini di paesi terzi privi di documenti di viaggio chiedono protezione internazionale, sia dopo essere stati fermati nel corso delle attività di sorveglianza di frontiera sia durante le verifiche ai valichi di frontiera. In alcune sezioni di frontiera***,*** inoltre***,*** ***possono verificarsi*** flussi massicci di arrivi simultanei. In ***tutte le*** situazioni***, le procedure*** pertinenti ***dovrebbero svolgersi nel rispetto di tutte le salvaguardie stabilite***.

Or. en

Emendamento 181
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Le guardie di frontiera si trovano spesso ***di fronte a*** cittadini di paesi terzi ***privi di documenti*** di viaggio che chiedono protezione internazionale, sia dopo essere stati fermati nel corso delle attività di sorveglianza di frontiera sia durante le verifiche ai valichi di frontiera. In alcune sezioni di frontiera le guardie di frontiera ***devono*** inoltre ***gestire*** flussi massicci di arrivi simultanei. In situazioni simili è particolarmente ***difficile garantire che siano consultate tutte le banche dati pertinenti e*** determinare ***subito*** la	(6) Le guardie di frontiera si trovano spesso ***a confrontarsi con*** cittadini di paesi terzi ***che non possiedono alcun documento*** di viaggio che chiedono protezione internazionale, sia dopo essere stati fermati nel corso delle attività di sorveglianza di frontiera sia durante le verifiche ai valichi di frontiera. In alcune sezioni di frontiera le guardie di frontiera ***possono*** inoltre ***trovarsi di fronte a*** flussi massicci di arrivi simultanei. In situazioni simili è particolarmente ***importante*** determinare ***quanto prima*** la procedura

procedura ***di asilo o di rimpatrio adeguata***.	***corretta da adottare***.

Or. en

Emendamento 182
Charlie Weimers, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Le guardie di frontiera si trovano spesso di fronte a cittadini di paesi terzi privi di documenti di viaggio che chiedono protezione internazionale, sia dopo essere stati fermati nel corso delle attività di sorveglianza di frontiera sia durante le verifiche ai valichi di frontiera. In alcune sezioni di frontiera le guardie di frontiera devono inoltre gestire flussi massicci di arrivi simultanei. In situazioni simili è particolarmente difficile garantire che siano consultate tutte le banche dati pertinenti ***e*** determinare ***subito*** la procedura ***di asilo o*** di rimpatrio ***adeguata***.	(6) Le guardie di frontiera si trovano spesso di fronte a cittadini di paesi terzi privi di documenti di viaggio che chiedono protezione internazionale, sia dopo essere stati fermati nel corso delle attività di sorveglianza di frontiera sia durante le verifiche ai valichi di frontiera. In alcune sezioni di frontiera le guardie di frontiera devono inoltre gestire flussi massicci di arrivi simultanei. In situazioni simili è particolarmente difficile garantire che siano consultate tutte le banche dati pertinenti ***al fine di*** determinare la ***pertinente*** procedura di rimpatrio ***o procedura per il trattamento delle richieste di protezione internazionale presentate in un centro di accoglienza di un paese terzo partner***.

Or. en

Emendamento 183
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Le guardie di frontiera si trovano spesso di fronte a cittadini di paesi terzi privi di documenti di viaggio che chiedono	(6) Le guardie di frontiera si trovano spesso di fronte a cittadini di paesi terzi privi di documenti di viaggio che chiedono

protezione internazionale, sia dopo essere stati fermati nel corso delle attività di sorveglianza di frontiera sia durante le verifiche ai valichi di frontiera. In alcune sezioni di frontiera le guardie di frontiera devono inoltre gestire flussi massicci di arrivi simultanei. In situazioni simili è particolarmente difficile garantire che siano consultate tutte le banche dati pertinenti e determinare subito la procedura ***di asilo o di rimpatrio*** adeguata.	protezione internazionale, sia dopo essere stati fermati nel corso delle attività di sorveglianza di frontiera sia durante le verifiche ai valichi di frontiera. In alcune sezioni di frontiera le guardie di frontiera devono inoltre gestire flussi massicci di arrivi simultanei. In situazioni simili è particolarmente difficile garantire che siano consultate tutte le banche dati pertinenti e determinare subito la procedura adeguata.

Or. en

Emendamento 184
Peter Kofod, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Roman Haider, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Harald Vilimsky, Annalisa Tardino, Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Le guardie di frontiera si trovano spesso di fronte a cittadini di paesi terzi privi di documenti di viaggio che chiedono protezione internazionale, sia dopo essere stati fermati nel corso delle attività di sorveglianza di frontiera sia durante le verifiche ai valichi di frontiera. In alcune sezioni di frontiera le guardie di frontiera devono inoltre gestire flussi massicci di arrivi simultanei. In situazioni simili è particolarmente difficile garantire che siano consultate tutte le banche dati pertinenti e determinare subito la procedura di asilo o di rimpatrio adeguata.	(6) Le guardie di frontiera si trovano spesso di fronte a cittadini di paesi terzi privi di documenti di viaggio ***o di qualsiasi altro documento a sostegno delle loro dichiarazioni*** che chiedono protezione internazionale, sia dopo essere stati fermati nel corso delle attività di sorveglianza di frontiera sia durante le verifiche ai valichi di frontiera. In alcune sezioni di frontiera le guardie di frontiera devono inoltre gestire flussi massicci di arrivi simultanei. In situazioni simili è particolarmente difficile garantire che siano consultate tutte le banche dati pertinenti e determinare subito la procedura di asilo o di rimpatrio adeguata.

Or. en

Emendamento 185
Tomas Tobé, Lena Düpont, Karlo Ressler, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Elissavet

Vozemberg-Vrionidi, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Le guardie di frontiera si trovano spesso di fronte a cittadini di paesi terzi privi ***di*** documenti di viaggio che chiedono protezione internazionale, sia dopo essere stati fermati nel corso delle attività di sorveglianza di frontiera sia durante le verifiche ai valichi di frontiera. In alcune sezioni di frontiera le guardie di frontiera devono inoltre gestire flussi massicci di arrivi simultanei. In situazioni simili è particolarmente difficile garantire che siano consultate tutte le banche dati pertinenti e determinare subito la procedura di asilo o di rimpatrio adeguata.	(6) Le guardie di frontiera si trovano spesso di fronte a cittadini di paesi terzi privi ***dei necessari*** documenti ***di identificazione e/o*** di viaggio che chiedono protezione internazionale, sia dopo essere stati fermati nel corso delle attività di sorveglianza di frontiera sia durante le verifiche ai valichi di frontiera. In alcune sezioni di frontiera le guardie di frontiera devono inoltre gestire flussi massicci di arrivi simultanei. In situazioni simili è particolarmente difficile garantire che siano consultate tutte le banche dati pertinenti e determinare subito la procedura di asilo o di rimpatrio adeguata.

Or. en

Emendamento 186
Charlie Weimers, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Per assicurare ***una gestione rapida*** dei ***casi di*** cittadini di paesi terzi che cercano di sottrarsi alle verifiche di frontiera, o che chiedono protezione internazionale presso un valico di frontiera senza soddisfare le condizioni d'ingresso, o che sono ***sbarcati*** a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso, è necessario istituire un quadro ***più solido*** per la cooperazione tra le varie autorità nazionali responsabili di effettuare il controllo di frontiera, proteggere la salute ***pubblica, esaminare la*** necessità di protezione internazionale ***e applicare le***	(7) Per assicurare ***il rapido rimpatrio*** dei cittadini di paesi terzi che ***hanno varcato illegalmente le frontiere, o che*** cercano di sottrarsi alle verifiche di frontiera, o che chiedono protezione internazionale presso un valico di frontiera senza soddisfare le condizioni d'ingresso, o che ***non*** sono ***rinviati via nave nel porto di partenza*** a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso, è necessario istituire un quadro per la cooperazione tra le varie autorità nazionali responsabili di effettuare il controllo di frontiera, proteggere la salute ***e la sicurezza pubbliche, assicurare un***

procedure di rimpatrio.	***esame rapido ed efficiente della*** necessità di protezione internazionale ***in un centro di accoglienza del paese terzo partner in cui sarà fornita tale protezione se la domanda è approvata, e, in caso di diniego, garantire il rapido rinvio nel porto di partenza o nell'ultimo paese di transito sicuro o il rimpatrio nel paese di origine***.

Or. en

Emendamento 187
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Per ***assicurare una gestione rapida dei*** casi di cittadini di paesi terzi che ***cercano di sottrarsi alle*** verifiche di frontiera, o che chiedono protezione internazionale presso un valico di frontiera ***senza soddisfare le condizioni d'ingresso, o che sono sbarcati a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso***, è ***necessario istituire un quadro più solido per*** la cooperazione tra le varie autorità nazionali responsabili di effettuare il controllo di frontiera, proteggere la salute pubblica, esaminare ***la necessità*** di protezione internazionale ***e applicare le procedure di rimpatrio***.	(7) Per ***migliorare le procedure relative ai*** casi di cittadini di paesi terzi che ***non sono stati oggetto di*** verifiche di frontiera, o che chiedono protezione internazionale presso un valico di frontiera ***o un qualsiasi altro punto delle frontiere esterne***, è ***necessaria*** la cooperazione tra le varie autorità nazionali***, come quelle*** responsabili di effettuare il controllo di frontiera, proteggere la salute ***individuale e*** pubblica, ***tutelare i minori ed*** esaminare ***le richieste*** di protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 188
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Per assicurare una gestione ***rapida*** dei casi di cittadini di paesi terzi che ***cercano di sottrarsi alle*** verifiche di frontiera, o che chiedono protezione internazionale presso un valico di frontiera senza soddisfare le condizioni d'ingresso, o che sono sbarcati a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso, è necessario istituire un quadro più solido per la cooperazione tra le varie autorità nazionali responsabili di effettuare il controllo di frontiera, proteggere la salute pubblica, esaminare la necessità di protezione internazionale e applicare le procedure di rimpatrio.	(7) Per assicurare una gestione ***migliore*** dei casi di cittadini di paesi terzi che ***non sono stati oggetto di*** verifiche di frontiera, o che chiedono protezione internazionale presso un valico di frontiera senza soddisfare le condizioni d'ingresso, o che sono sbarcati a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso, è necessario istituire un quadro più solido per la cooperazione tra le varie autorità nazionali responsabili di effettuare il controllo di frontiera, proteggere la salute ***individuale e*** pubblica, ***tutelare i minori,*** esaminare la necessità di protezione internazionale e applicare le procedure di rimpatrio.

Or. en

Emendamento 189
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Per assicurare una gestione rapida dei casi di cittadini di paesi terzi che ***cercano di sottrarsi alle*** verifiche di frontiera, o che chiedono protezione internazionale presso un valico di frontiera senza soddisfare le condizioni d'ingresso, o che sono sbarcati a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso, è necessario istituire un quadro più solido per la cooperazione tra le varie autorità nazionali responsabili di effettuare il controllo di frontiera, proteggere la salute pubblica, esaminare la necessità di protezione internazionale e applicare le procedure di rimpatrio.	(7) Per assicurare una gestione rapida ***e migliore*** dei casi di cittadini di paesi terzi che ***non sono stati oggetto di*** verifiche di frontiera, o che chiedono protezione internazionale presso un valico di frontiera senza soddisfare le condizioni d'ingresso, o che sono sbarcati a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso, è necessario istituire un quadro più solido per la cooperazione tra le varie autorità nazionali responsabili di effettuare il controllo di frontiera, ***salvaguardare i diritti fondamentali,*** proteggere la salute pubblica***, gestire i casi relativi alle persone vulnerabili***, esaminare la necessità di protezione internazionale e applicare le

procedure di rimpatrio.

Or. en

Emendamento 190
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Per assicurare una gestione rapida dei casi di cittadini di paesi terzi che cercano di sottrarsi alle verifiche di frontiera, o che chiedono protezione internazionale presso un valico di frontiera senza soddisfare le condizioni d'ingresso, ***o che sono sbarcati a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso,*** è necessario istituire un quadro più solido per la cooperazione tra le varie autorità nazionali responsabili di effettuare il controllo di frontiera, proteggere la salute pubblica, esaminare la necessità di protezione internazionale e applicare le procedure di rimpatrio.	(7) Per assicurare una gestione rapida dei casi di cittadini di paesi terzi che cercano di sottrarsi alle verifiche di frontiera, o che chiedono protezione internazionale presso un valico di frontiera senza soddisfare le condizioni d'ingresso, è necessario istituire un quadro più solido per la cooperazione tra le varie autorità nazionali responsabili di effettuare il controllo di frontiera, proteggere la salute pubblica, esaminare la necessità di protezione internazionale e applicare le procedure di rimpatrio.

Or. en

Emendamento 191
Peter Kofod, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Roman Haider, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Harald Vilimsky, Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Per assicurare una gestione rapida dei casi di cittadini di paesi terzi che cercano di sottrarsi alle verifiche di frontiera, o che chiedono protezione internazionale presso un valico di frontiera senza soddisfare le condizioni d'ingresso, o	(7) Per assicurare una gestione rapida ***ed efficiente*** dei casi di cittadini di paesi terzi che cercano di sottrarsi alle verifiche di frontiera, o che chiedono protezione internazionale presso un valico di frontiera senza soddisfare le condizioni d'ingresso, o

che sono sbarcati a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso, è necessario istituire un quadro più solido per la cooperazione tra le varie autorità nazionali responsabili di effettuare il controllo di frontiera, proteggere la salute pubblica, esaminare la necessità di protezione internazionale e applicare le procedure di rimpatrio.	che sono sbarcati a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso, è necessario istituire un quadro più solido per la cooperazione tra le varie autorità nazionali responsabili di effettuare il controllo di frontiera, proteggere la salute pubblica, esaminare la necessità di protezione internazionale e applicare le procedure di rimpatrio.

Or. en

Emendamento 192
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Nello specifico gli accertamenti dovrebbero aiutare a far sì che i cittadini di paesi terzi che ne sono oggetto siano indirizzati quanto prima verso le procedure adeguate e che queste proseguano senza interruzioni né ritardi. Gli accertamenti dovrebbero al contempo contribuire a contrastare la pratica diffusa tra alcuni richiedenti protezione internazionale, che, dopo essere stati autorizzati ad entrare nel territorio di uno Stato membro in virtù della loro domanda di protezione internazionale, fuggono per cercare di presentare domanda in un altro Stato membro o senza intenzione di ripresentarla.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 193
Tineke Strik

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Nello specifico gli accertamenti dovrebbero aiutare a far sì che i cittadini di paesi terzi che ne sono oggetto siano indirizzati quanto prima verso le procedure adeguate e che queste proseguano senza interruzioni né ritardi. ***Gli accertamenti dovrebbero al contempo contribuire a contrastare la pratica diffusa tra alcuni richiedenti protezione internazionale, che, dopo essere stati autorizzati ad entrare nel territorio di uno Stato membro in virtù della loro domanda di protezione internazionale, fuggono per cercare di presentare domanda in un altro Stato membro o senza intenzione di ripresentarla.***	(8) Nello specifico gli accertamenti dovrebbero aiutare a far sì che i cittadini di paesi terzi che ne sono oggetto siano indirizzati quanto prima verso le procedure adeguate e che queste proseguano senza interruzioni né ritardi.

Or. en

Emendamento 194
Peter Kofod, Annalisa Tardino, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Roman Haider, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Harald Vilimsky, Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) ***Nello specifico*** gli accertamenti dovrebbero aiutare a far sì che i cittadini di paesi terzi che ne sono oggetto siano indirizzati quanto prima verso le procedure adeguate e che queste proseguano senza interruzioni né ritardi. Gli accertamenti dovrebbero ***al contempo*** contribuire a contrastare la pratica diffusa tra alcuni richiedenti protezione internazionale, che, dopo essere stati autorizzati ad entrare nel territorio di uno Stato membro in virtù della loro domanda di protezione internazionale, fuggono per cercare di presentare domanda in un altro Stato	(8) Gli accertamenti dovrebbero aiutare a far sì che i cittadini di paesi terzi che ne sono oggetto siano indirizzati quanto prima verso le procedure adeguate e che queste proseguano senza interruzioni né ritardi. Gli accertamenti dovrebbero ***in particolare*** contribuire a contrastare la pratica diffusa tra alcuni richiedenti protezione internazionale, che, dopo essere stati autorizzati ad entrare nel territorio di uno Stato membro in virtù della loro domanda di protezione internazionale, fuggono per cercare di presentare domanda in un altro Stato membro o senza intenzione di

membro o senza intenzione di ripresentarla.	ripresentarla.

Or. en

Emendamento 195
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Per quanto concerne le persone che presentano domanda di protezione internazionale, è opportuno che gli accertamenti ***siano seguiti da un esame*** della ***necessità*** di protezione internazionale. ***Gli*** accertamenti dovrebbero ***consentire di raccogliere e condividere con le*** autorità ***preposte a tale esame tutte le informazioni utili a determinare la procedura adeguata per esaminare la*** domanda***, accelerando così il processo***. Gli accertamenti dovrebbero altresì ***assicurare*** che le persone con esigenze particolari siano individuate precocemente***, onde*** tenere pienamente conto di eventuali esigenze di accoglienza o procedurali particolari ***al momento di determinare e attuare la procedura applicabile***.	(9) Per quanto concerne le persone che presentano domanda di protezione internazionale, è opportuno che gli accertamenti ***siano effettuati nelle fase iniziale dell'esame*** della ***richiesta*** di protezione internazionale. ***Le autorità preposte agli*** accertamenti dovrebbero ***fornire tutte le informazioni relative ai cittadini di paesi terzi alle*** autorità ***che esaminano la loro*** domanda***, di protezione internazionale, secondo modalità di cui sia pienamente a conoscenza anche il cittadino del paese terzo***. Gli accertamenti dovrebbero altresì ***contribuire ad individuare le vulnerabilità, di modo*** che le persone con esigenze particolari siano individuate precocemente***, al fine di*** tenere pienamente conto di eventuali esigenze di accoglienza o procedurali particolari***. Tuttavia, un cittadino di un paese terzo può essere identificato come persona con esigenze particolari anche dopo la conclusione del processo di accertamento e di ciò si dovrebbe poi tenere conto***.

Or. en

Emendamento 196
Charlie Weimers, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Per quanto concerne le persone che presentano domanda di protezione internazionale, è opportuno che gli accertamenti siano seguiti da un esame della necessità di protezione internazionale. Gli accertamenti dovrebbero consentire di raccogliere e condividere con le autorità ***preposte a tale esame*** tutte le informazioni utili a determinare la procedura adeguata per esaminare la domanda, accelerando così il processo***. Gli accertamenti dovrebbero altresì assicurare che le*** persone ***con esigenze particolari siano individuate precocemente, onde tenere pienamente conto di eventuali esigenze di*** accoglienza ***o procedurali particolari al momento di determinare e attuare la procedura applicabile***.	(9) Per quanto concerne le persone che presentano domanda di protezione internazionale, è opportuno che gli accertamenti siano seguiti da un esame della necessità di protezione internazionale ***in un centro di accoglienza di un paese terzo partner***. Gli accertamenti dovrebbero consentire di raccogliere e condividere con le autorità ***competenti*** tutte le informazioni utili a determinare la procedura adeguata per esaminare la domanda ***in un centro di accoglienza di uno Stato membro o di un paese terzo partner***, accelerando così il processo***, e ricollocare rapidamente le*** persone ***in attesa di rinvio nell'ultimo paese di transito sicuro o nel porto di partenza o di rimpatrio nel paese di origine, o trasferirle in un centro di*** accoglienza ***di un paese terzo partner***.

Or. en

Emendamento 197
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Per quanto concerne le persone che presentano domanda di protezione internazionale, è opportuno che gli accertamenti siano seguiti da un esame della necessità di protezione internazionale. Gli accertamenti dovrebbero consentire ***di raccogliere e*** condividere con le autorità preposte a tale esame ***tutte*** le informazioni ***utili a determinare la procedura adeguata per esaminare la domanda, accelerando così il processo***. Gli accertamenti dovrebbero altresì ***assicurare che*** le	(9) Per quanto concerne le persone che presentano domanda di protezione internazionale, è opportuno che gli accertamenti siano seguiti da un esame della necessità di protezione internazionale. Gli accertamenti dovrebbero consentire ***alle autorità preposte agli accertamenti di*** condividere con le autorità preposte a tale esame le informazioni ***pertinenti***. Gli accertamenti dovrebbero altresì ***contribuire a individuare precocemente le persone che si trovano in una situazione***

persone con esigenze particolari ***siano individuate precocemente***, onde tenere pienamente conto di eventuali esigenze di accoglienza o procedurali particolari al momento di determinare e attuare la procedura applicabile.	***vulnerabile e*** le persone con esigenze particolari, onde tenere pienamente conto di eventuali esigenze di accoglienza o procedurali particolari al momento di determinare e attuare la procedura applicabile.

Or. en

Emendamento 198
Peter Kofod, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Roman Haider, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Harald Vilimsky, Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Per quanto concerne le persone che presentano domanda di protezione internazionale, ***è opportuno che*** gli accertamenti ***siano*** seguiti da un esame della necessità di protezione internazionale. Gli accertamenti ***dovrebbero*** consentire di raccogliere e condividere con le autorità preposte a tale esame tutte le informazioni utili a determinare la procedura adeguata per esaminare la domanda, ***accelerando così*** il processo. Gli accertamenti dovrebbero altresì assicurare che le persone con esigenze particolari siano individuate precocemente, onde tenere ***pienamente*** conto di eventuali esigenze di accoglienza o procedurali particolari al momento di determinare e attuare la procedura applicabile.	(9) Per quanto concerne le persone che presentano domanda di protezione internazionale, gli accertamenti ***possono essere*** seguiti da un esame della necessità di protezione internazionale. Gli accertamenti ***possono*** consentire di raccogliere e condividere con le autorità preposte a tale esame tutte le informazioni utili a determinare la procedura adeguata per esaminare la domanda, ***se ciò consente di accelerare*** il processo. Gli accertamenti dovrebbero altresì assicurare che le persone con esigenze particolari siano individuate precocemente, onde tenere conto di eventuali esigenze di accoglienza o procedurali particolari al momento di determinare e attuare la procedura applicabile.

Or. en

Emendamento 199
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Per quanto concerne le persone che presentano domanda di protezione internazionale, è opportuno che gli accertamenti siano seguiti da un esame della necessità di protezione internazionale. Gli accertamenti dovrebbero consentire di raccogliere e condividere con le autorità preposte a tale esame tutte le informazioni utili a determinare la procedura adeguata per esaminare la domanda, accelerando così il processo. Gli accertamenti dovrebbero altresì assicurare che le persone con esigenze ***particolari*** siano individuate precocemente, onde tenere pienamente conto di eventuali esigenze di accoglienza o procedurali particolari al momento di determinare e attuare la procedura applicabile.	(9) Per quanto concerne le persone che presentano domanda di protezione internazionale, è opportuno che gli accertamenti siano seguiti ***immediatamente*** da un esame della necessità di protezione internazionale. Gli accertamenti dovrebbero consentire di raccogliere e condividere con le autorità preposte a tale esame tutte le informazioni utili a determinare la procedura adeguata per esaminare la domanda, accelerando così il processo. Gli accertamenti dovrebbero altresì assicurare che le persone ***vulnerabili e quelle*** con esigenze ***specifiche*** siano individuate precocemente, onde tenere pienamente conto di eventuali esigenze di accoglienza o procedurali particolari al momento di determinare e attuare la procedura applicabile.

Or. en

Emendamento 200
Tomas Tobé, Lena Düpont, Karlo Ressler, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Per quanto concerne le persone che presentano domanda di protezione internazionale, è opportuno che gli accertamenti ***siano seguiti da un esame*** della necessità di protezione internazionale. Gli accertamenti dovrebbero consentire di raccogliere e condividere con le autorità preposte a tale esame tutte le informazioni utili a determinare la procedura adeguata per esaminare la domanda, accelerando così il processo. Gli accertamenti dovrebbero altresì assicurare che le persone con esigenze particolari siano individuate precocemente, onde tenere pienamente	(9) Per quanto concerne le persone che presentano domanda di protezione internazionale, è opportuno che gli accertamenti ***facilitino l'esame*** della necessità di protezione internazionale. Gli accertamenti dovrebbero consentire di raccogliere e condividere con le autorità preposte a tale esame tutte le informazioni utili a determinare la procedura adeguata per esaminare la domanda, accelerando così il processo. Gli accertamenti dovrebbero altresì assicurare che le persone con esigenze particolari siano individuate precocemente, onde tenere pienamente

conto di eventuali esigenze di accoglienza o procedurali particolari al momento di determinare e attuare la procedura applicabile.	conto di eventuali esigenze di accoglienza o procedurali particolari al momento di determinare e attuare la procedura applicabile.

Or. en

Emendamento 201
Charlie Weimers, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) È opportuno che gli obblighi derivanti dal presente regolamento facciano salve le disposizioni relative alla competenza per l'esame di una domanda di protezione internazionale di cui al regolamento (UE) n. XX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione].	***soppresso***

Or. en

Emendamento 202
Peter Kofod, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Roman Haider, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Harald Vilimsky, Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) È opportuno che gli obblighi derivanti dal presente regolamento facciano salve le disposizioni relative alla competenza per l'esame di una domanda di protezione internazionale di cui al regolamento (UE) n. XX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione].	(10) È opportuno che gli obblighi derivanti dal presente regolamento facciano salve le disposizioni relative alla competenza per l'esame di una domanda di protezione internazionale di cui al regolamento (UE) n. XX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] ***se ciò non ostacola la sicurezza delle frontiere esterne***.

Or. en

Emendamento 203
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) È opportuno che il presente regolamento si applichi ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi fermati in relazione all'attraversamento non autorizzato via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro, fatta eccezione per i cittadini di paesi terzi dei quali lo Stato membro non sia tenuto a rilevare i dati biometrici conformemente all'articolo 14, paragrafi 1 e 3, del regolamento Eurodac per motivi diversi dall'età, ***nonché alle persone sbarcate a seguito di operazioni di ricerca e soccorso,*** a prescindere dal fatto che presentino o meno richiesta di protezione internazionale. È inoltre opportuno che il presente regolamento si applichi a chi chiede protezione internazionale presso i valichi di frontiera o nelle zone di transito senza soddisfare le condizioni d'ingresso.	(11) È opportuno che il presente regolamento si applichi ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi fermati in relazione all'attraversamento non autorizzato via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro, fatta eccezione per i cittadini di paesi terzi dei quali lo Stato membro non sia tenuto a rilevare i dati biometrici conformemente all'articolo 14, paragrafi 1 e 3, del regolamento Eurodac per motivi diversi dall'età, a prescindere dal fatto che presentino o meno richiesta di protezione internazionale. È inoltre opportuno che il presente regolamento si applichi a chi chiede protezione internazionale presso i valichi di frontiera o nelle zone di transito senza soddisfare le condizioni d'ingresso.

Or. en

Emendamento 204
Peter Kofod, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Roman Haider, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Harald Vilimsky, Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) È opportuno che il presente regolamento si applichi ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi fermati in relazione	(11) È opportuno che il presente regolamento si applichi ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi fermati in relazione

all'attraversamento non autorizzato via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro, fatta eccezione per i cittadini di paesi terzi dei quali lo Stato membro non sia tenuto a rilevare i dati biometrici conformemente all'articolo 14, paragrafi 1 e 3, del regolamento Eurodac per motivi diversi dall'età, nonché alle persone sbarcate a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, a prescindere dal fatto che presentino o meno richiesta di protezione internazionale. È inoltre opportuno che il presente regolamento si applichi a chi chiede protezione internazionale presso i valichi di frontiera o nelle zone di transito senza soddisfare le condizioni d'ingresso.

all'attraversamento non autorizzato ***o illegale*** via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro, fatta eccezione per i cittadini di paesi terzi dei quali lo Stato membro non sia tenuto a rilevare i dati biometrici conformemente all'articolo 14, paragrafi 1 e 3, del regolamento Eurodac per motivi diversi dall'età, nonché alle persone sbarcate a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, a prescindere dal fatto che presentino o meno richiesta di protezione internazionale. È inoltre opportuno che il presente regolamento si applichi a chi chiede protezione internazionale presso i valichi di frontiera o nelle zone di transito senza soddisfare le condizioni d'ingresso.

Or. en

Emendamento 205
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) È opportuno che il presente regolamento si applichi ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi fermati in relazione all'attraversamento ***non autorizzato*** via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro, fatta eccezione per i cittadini di paesi terzi dei quali lo Stato membro non sia tenuto a rilevare i dati biometrici conformemente all'articolo 14, paragrafi 1 e 3, del regolamento Eurodac per motivi diversi dall'età, nonché alle persone sbarcate a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, a prescindere dal fatto che presentino o meno richiesta di protezione internazionale. È inoltre opportuno che il presente regolamento si applichi a chi chiede protezione internazionale presso i valichi di frontiera o nelle zone di transito senza soddisfare le	(11) È opportuno che il presente regolamento si applichi ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi fermati in relazione all'attraversamento ***irregolare*** via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro, fatta eccezione per i cittadini di paesi terzi dei quali lo Stato membro non sia tenuto a rilevare i dati biometrici conformemente all'articolo 14, paragrafi 1 e 3, del regolamento Eurodac per motivi diversi dall'età, nonché alle persone sbarcate a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, a prescindere dal fatto che presentino o meno richiesta di protezione internazionale. È inoltre opportuno che il presente regolamento si applichi a chi chiede protezione internazionale presso i valichi di frontiera o nelle zone di transito senza soddisfare le

condizioni d'ingresso.

condizioni d'ingresso.

Or. en

Emendamento 206
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) È opportuno che il presente regolamento si applichi ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi fermati in relazione all'attraversamento ***non autorizzato*** via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro, fatta eccezione per i cittadini di paesi terzi dei quali lo Stato membro non sia tenuto a rilevare i dati biometrici conformemente all'articolo 14, paragrafi 1 e 3, del regolamento Eurodac per motivi diversi dall'età, nonché alle persone sbarcate a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, a prescindere dal fatto che presentino o meno richiesta di protezione internazionale. È inoltre opportuno che il presente regolamento si applichi a chi chiede protezione internazionale presso i valichi di frontiera o nelle zone di transito senza soddisfare le condizioni d'ingresso.	(11) È opportuno che il presente regolamento si applichi ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi fermati in relazione all'attraversamento ***irregolare*** via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro, fatta eccezione per i cittadini di paesi terzi dei quali lo Stato membro non sia tenuto a rilevare i dati biometrici conformemente all'articolo 14, paragrafi 1 e 3, del regolamento Eurodac per motivi diversi dall'età, nonché alle persone sbarcate a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, a prescindere dal fatto che presentino o meno richiesta di protezione internazionale. È inoltre opportuno che il presente regolamento si applichi a chi chiede protezione internazionale presso i valichi di frontiera o nelle zone di transito senza soddisfare le condizioni d'ingresso.

Or. en

Emendamento 207
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) È opportuno che gli accertamenti siano effettuati ***alla frontiera esterna o nelle sue vicinanze, prima che le persone interessate siano autorizzate a entrare nel territorio. È opportuno che gli Stati membri applichino misure conformi al diritto nazionale per impedire alle persone interessate di entrare*** nel territorio ***durante gli accertamenti***. ***In casi specifici, se necessario, tali misure possono includere il*** trattenimento, nel rispetto della normativa nazionale ***in materia***.	(12) È opportuno che gli accertamenti siano effettuati nel territorio ***dello Stato membro in qualsiasi luogo adeguato che garantisca la corretta attuazione del regolamento (UE) XXXX/202X del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sulla procedura di asilo] e della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [direttiva sulle condizioni di accoglienza] e assicuri che i cittadini di paesi terzi possano esercitare i propri diritti, compreso l'accesso effettivo al gratuito patrocinio***. ***Gli Stati membri possono decidere che i cittadini di paesi terzi debbano risiedere in un luogo specifico, ma ciò non dovrebbe comportare il loro*** trattenimento, ***in particolare quando si tratta di minori non accompagnati o al seguito della famiglia, che non dovrebbero mai essere soggetti a trattenimento in quanto questo non è mai nell'interesse superiore del minore. Pertanto, si dovrebbe ricorrere al trattenimento solo in ultima istanza, dietro ordine scritto delle autorità giudiziarie o amministrative e*** nel rispetto della ***pertinente*** normativa nazionale ***e dell'Unione, previo esame individuale e accertamento della vulnerabilità e solo nel caso in cui non sia possibile adottare efficacemente altre misure meno coercitive in un caso specifico***.

Or. en

Emendamento 208
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) È opportuno che gli accertamenti	(12) È opportuno che gli accertamenti

siano effettuati alla frontiera esterna o nelle sue vicinanze, ***prima che le persone interessate siano autorizzate a entrare nel territorio***. È opportuno che gli Stati membri applichino misure conformi al diritto ***nazionale*** per impedire alle persone interessate di entrare nel territorio durante gli accertamenti. ***In casi specifici, se necessario, tali misure possono includere il trattenimento, nel rispetto della normativa nazionale in materia***.	siano effettuati ***in qualsiasi luogo nel territorio dello Stato membro, compresi quelli situati*** alla frontiera esterna o nelle sue vicinanze, ***a condizione che si possano applicare le disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva (UE) XXX/XXX [rifusione della direttiva sulle condizioni di accoglienza]***. È opportuno che gli Stati membri applichino misure conformi al diritto ***dell'Unione*** per impedire alle persone interessate di entrare nel territorio durante gli accertamenti. ***A norma della direttiva (UE) XXX/XXX [rifusione della direttiva sulle condizioni di accoglienza], uno Stato membro non decide di trattenere un richiedente fino a quando non ne abbia valutato singolarmente il caso e considerato effettivamente le alternative al trattenimento o misure meno coercitive***. ***La privazione della libertà dovrebbe essere sempre una misura di ultima istanza e conforme all'articolo 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).***

Or. en

Emendamento 209
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) È opportuno che gli accertamenti siano effettuati ***alla frontiera esterna o nelle sue vicinanze, prima che le persone interessate siano autorizzate a entrare nel*** territorio. È opportuno che gli Stati membri applichino misure conformi al diritto ***nazionale*** per ***impedire*** alle persone interessate di entrare nel territorio ***durante gli accertamenti. In casi specifici, se necessario, tali misure possono includere il trattenimento, nel rispetto della***	(12) È opportuno che gli accertamenti siano effettuati ***in strutture ufficiali e adeguate che soddisfano le norme della direttiva (UE) XXXX/XXXX [direttiva sulle condizioni di accoglienza], situate nel*** territorio ***dello Stato membro***. È opportuno che gli Stati membri applichino misure conformi al diritto ***internazionale e dell'UE*** per ***consentire*** alle persone interessate ***di entrare nel*** territorio ***qualora manifestino la volontà di presentare una***

normativa nazionale in materia.	***domanda di protezione internazionale.***

Or. en

Emendamento 210
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) È opportuno che gli accertamenti siano effettuati alla frontiera esterna o nelle sue vicinanze, prima che le persone interessate siano autorizzate a entrare nel territorio. È opportuno che gli Stati membri applichino misure conformi al diritto nazionale per impedire alle persone interessate di entrare nel territorio durante gli accertamenti. ***In casi specifici, se necessario,*** tali misure ***possono includere*** il trattenimento, nel rispetto della normativa nazionale in materia.	(12) È opportuno che gli accertamenti siano effettuati alla frontiera esterna o nelle sue vicinanze, prima che le persone interessate siano autorizzate a entrare nel territorio. È opportuno che gli Stati membri applichino misure conformi al diritto nazionale per impedire alle persone interessate di entrare nel territorio durante gli accertamenti. Tali misure ***includono*** il trattenimento, nel rispetto della normativa nazionale in materia.

Or. fr

Emendamento 211
Peter Kofod, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Roman Haider, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Harald Vilimsky, Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) È opportuno che gli accertamenti siano effettuati alla frontiera esterna o nelle sue vicinanze, prima che le persone interessate siano autorizzate a entrare nel territorio. È opportuno che gli Stati membri applichino misure conformi al diritto nazionale per impedire alle persone interessate di entrare nel territorio durante gli accertamenti. ***In casi specifici,*** se	(12) È opportuno che gli accertamenti siano ***sempre*** effettuati alla frontiera esterna o nelle sue vicinanze, prima che le persone interessate siano autorizzate a entrare nel territorio. È opportuno che gli Stati membri applichino misure conformi al diritto nazionale per impedire alle persone interessate di entrare nel territorio durante gli accertamenti. Se necessario, tali

necessario, tali misure possono includere il trattenimento, nel rispetto della normativa nazionale in materia.	misure possono includere il trattenimento, nel rispetto della normativa nazionale in materia.

Or. en

Emendamento 212
Tomas Tobé, Lena Düpont, Karlo Ressler, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) È opportuno che gli accertamenti siano effettuati alla frontiera esterna o nelle sue vicinanze, prima che le persone interessate siano autorizzate a entrare nel territorio. È opportuno che gli Stati membri applichino misure conformi al diritto nazionale per impedire alle persone interessate di entrare nel territorio durante gli accertamenti. In casi specifici, se necessario, tali misure possono includere il trattenimento, nel rispetto della normativa nazionale in materia.	(12) È opportuno che gli accertamenti siano effettuati alla frontiera esterna o nelle sue vicinanze, prima che le persone interessate siano autorizzate a entrare nel territorio. È opportuno che gli Stati membri applichino misure conformi al diritto nazionale per impedire alle persone interessate di entrare nel territorio durante gli accertamenti ***e prevenire i movimenti secondari***. In casi specifici, se necessario, tali misure possono includere il trattenimento***, o misure alternative ad esso***, nel rispetto della normativa nazionale in materia.

Or. en

Emendamento 213
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) Gli Stati membri dovrebbero garantire l'accesso alla consulenza e all'assistenza legale, compreso il gratuito patrocinio, nonché all'assistenza e ai servizi linguistici, a tutte le persone sottoposte agli accertamenti. Le

organizzazioni e le persone che forniscono consulenza legale dovrebbero poter accedere in modo effettivo e senza ostacoli alle strutture e ai luoghi in cui si svolgono gli accertamenti.

Or. en

Emendamento 214
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) Gli Stati membri dovrebbero garantire l'accesso alla consulenza e all'assistenza legale, compreso il gratuito patrocinio, nonché all'assistenza e ai servizi linguistici, a tutte le persone sottoposte agli accertamenti. Le organizzazioni e le persone che forniscono consulenza legale dovrebbero poter accedere in modo effettivo e senza ostacoli alle strutture e ai luoghi in cui si svolgono gli accertamenti.

Or. en

Emendamento 215
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) Gli accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi che desiderano entrare nell'Unione europea potrebbero essere effettuati anche presso le rappresentanze degli Stati membri

all'estero.

Or. fr

Emendamento 216
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 ter) Il parere congiunto EDPB-GEPD 5/2021 cita alcune tecnologie che presentano un rischio elevato in termini di violazione dei diritti fondamentali, come quelle per il riconoscimento facciale negli spazi accessibili al pubblico, nonché altri software di sorveglianza biometrica e di riconoscimento delle emozioni e dei comportamenti. Tali tecnologie sono spesso testate o impiegate alle o presso le frontiere, nel contesto delle attività di gestione delle frontiere, nelle strutture di accoglienza e in quelle preposte agli accertamenti e in prossimità di queste. I cittadini di paesi terzi dovrebbero essere protetti da tali forme di sorveglianza invasiva e violazioni dei diritti fondamentali.

Or. en

Emendamento 217
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 ter) Il parere congiunto EDPB-GEPD 5/2021 cita alcune tecnologie che

	presentano un rischio elevato in termini di violazione dei diritti fondamentali, come quelle per il riconoscimento facciale negli spazi accessibili al pubblico, nonché altri software di sorveglianza biometrica e di riconoscimento delle emozioni e dei comportamenti. Tali tecnologie sono spesso testate o impiegate alle o presso le frontiere, nel contesto delle attività di gestione delle frontiere, nelle strutture di accoglienza e in quelle preposte agli accertamenti e in prossimità di queste. I cittadini di paesi terzi dovrebbero essere protetti da tali forme di sorveglianza invasiva e violazioni dei diritti fondamentali.

Or. en

Emendamento 218
Charlie Weimers, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Se durante gli accertamenti risulta evidente che il cittadino di paese terzo che ne è oggetto soddisfa le condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399, è opportuno interromperli e autorizzare l'interessato a entrare nel territorio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del suddetto regolamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 219
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Se durante gli accertamenti risulta evidente che il cittadino di paese terzo che ne è oggetto soddisfa le condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399, è opportuno interromperli e autorizzare l'interessato a entrare nel territorio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del suddetto regolamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 220
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Se durante gli accertamenti risulta evidente che il cittadino di paese terzo che ne è oggetto soddisfa le condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399, è opportuno interromperli e ***autorizzare*** l'interessato a entrare nel territorio***, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del suddetto regolamento***.	(13) Se durante gli accertamenti risulta evidente che il cittadino di paese terzo che ne è oggetto soddisfa le condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399, è opportuno interromperli e***, nel caso in cui*** l'interessato ***non sia ancora entrato nello Stato membro, autorizzarlo*** a entrare nel territorio.

Or. en

Emendamento 221
Peter Kofod, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Harald Vilimsky, Annalisa Tardino, Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*

(13) Se durante gli accertamenti risulta evidente che il cittadino di paese terzo che ne è oggetto soddisfa le condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399, è opportuno interromperli e autorizzare l'interessato a entrare nel territorio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del suddetto regolamento.

(13) Se durante gli accertamenti risulta evidente***, in modo inequivocabile,*** che il cittadino di paese terzo che ne è oggetto soddisfa le condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399, è opportuno interromperli e autorizzare l'interessato a entrare nel territorio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del suddetto regolamento.

Or. en

Emendamento 222
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) ***Vista la finalità*** della deroga di cui all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/399, le persone ***il cui ingresso è stato autorizzato da uno Stato membro con decisione individuale in applicazione di*** tale disposizione ***non dovrebbero essere sottoposte agli accertamenti anche se*** non soddisfano tutte le condizioni d'ingresso.	(14) ***Poiché gli accertamenti mirano a rafforzare la sicurezza delle frontiere esterne e dello spazio di libera circolazione, si applica integralmente alle persone il cui ingresso è stato autorizzato da uno Stato membro in applicazione*** della deroga di cui all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/399, ***in quanto*** le persone ***interessate da*** tale disposizione non soddisfano tutte le condizioni d'ingresso.

Or. fr

Emendamento 223
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Vista la finalità della deroga di cui all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento	(14) Vista la finalità della deroga di cui all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento

(UE) 2016/399, le persone il cui ingresso è stato autorizzato da uno Stato membro con decisione individuale in applicazione di tale disposizione non dovrebbero essere sottoposte agli accertamenti ***anche se non soddisfano tutte le condizioni d'ingresso***.

(UE) 2016/399, le persone il cui ingresso è stato autorizzato da uno Stato membro con decisione individuale in applicazione di tale disposizione non dovrebbero essere sottoposte agli accertamenti.

Or. en

Emendamento 224
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) È opportuno che tutte le persone sottoposte agli accertamenti siano oggetto di verifiche tese a ***stabilirne*** l'identità e appurare che non rappresentino una minaccia per la sicurezza interna o la salute pubblica. Nel caso delle persone che chiedono protezione internazionale presso i valichi di frontiera, è opportuno ***tenere conto delle*** verifiche dell'identità e ***del*** controllo di sicurezza svolti nel quadro delle verifiche di frontiera ***al fine di evitare la duplicazione degli sforzi***.	(15) È opportuno che tutte le persone sottoposte agli accertamenti siano oggetto di verifiche tese a ***verificarne*** l'identità***, individuare qualsiasi situazione di vulnerabilità o esigenze particolari*** e appurare che non rappresentino una minaccia per la sicurezza interna o la salute pubblica. Nel caso delle persone che chiedono protezione internazionale presso i valichi di frontiera, è opportuno ***non duplicare le*** verifiche dell'identità e ***il*** controllo di sicurezza svolti nel quadro delle verifiche di frontiera ***in conformità delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/399***.

Or. en

Emendamento 225
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*

(15) È opportuno che tutte le persone sottoposte agli accertamenti siano oggetto di verifiche tese a stabilirne l'identità e appurare che non rappresentino una minaccia per la ***sicurezza interna o la*** salute pubblica. Nel caso delle persone che chiedono protezione internazionale presso i valichi di frontiera, è opportuno ***tenere conto delle*** verifiche dell'identità ***e del controllo di sicurezza svolti*** nel quadro delle verifiche di frontiera ***al fine di evitare la duplicazione degli sforzi***.	(15) È opportuno che tutte le persone sottoposte agli accertamenti siano oggetto di verifiche tese a stabilirne l'identità e appurare che non rappresentino una minaccia per la salute pubblica. Nel caso delle persone che chiedono protezione internazionale presso i valichi di frontiera, è opportuno ***non duplicare le*** verifiche dell'identità ***svolte*** nel quadro delle verifiche di frontiera ***a norma del regolamento (UE) 2016/339***.

Or. en

Emendamento 226
Tomas Tobé, Lena Düpont, Karlo Ressler, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) È opportuno che tutte le persone sottoposte agli accertamenti siano oggetto di verifiche tese a stabilirne l'identità e appurare che non rappresentino una minaccia per la sicurezza interna o la salute pubblica. Nel caso delle persone che chiedono protezione internazionale presso i valichi di frontiera, è opportuno tenere conto delle verifiche dell'identità e del controllo di sicurezza svolti nel quadro delle verifiche di frontiera al fine di evitare la duplicazione degli sforzi.	(15) È opportuno che tutte le persone sottoposte agli accertamenti siano oggetto di verifiche tese a stabilirne l'identità e appurare che non rappresentino una minaccia per la sicurezza interna ***o nazionale, l'ordine pubblico*** o la salute pubblica. Nel caso delle persone che chiedono protezione internazionale presso i valichi di frontiera, è opportuno tenere conto delle verifiche dell'identità e del controllo di sicurezza svolti nel quadro delle verifiche di frontiera al fine di evitare la duplicazione degli sforzi.

Or. en

Emendamento 227
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 bis) Qualora vi sia motivo di credere che cittadini di paesi terzi o apolidi nei centri di trattenimento o ai valichi di frontiera alle frontiere esterne, comprese le zone di transito, possano necessitare di protezione internazionale, le autorità competenti li informano della possibilità di chiedere protezione. In tali centri di trattenimento e ai valichi di frontiera gli Stati membri garantiscono servizi di interpretazione nella misura necessaria per agevolare l'accesso alla procedura di asilo.

Or. en

Emendamento 228
Tomas Tobé, Lena Düpont, Karlo Ressler, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Al termine degli accertamenti è opportuno che i cittadini di paesi terzi interessati siano indirizzati alla procedura pertinente al fine di stabilire la competenza per l'esame della domanda e valutare la necessità di protezione internazionale, oppure, a seconda dei casi, che siano sottoposti a procedure conformi alla direttiva 2008/115/CE (direttiva rimpatri). ***È opportuno che le informazioni pertinenti ottenute durante gli accertamenti siano trasmesse alle autorità competenti per aiutarle a proseguire la valutazione dei singoli casi, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali. È opportuno che le procedure previste dalla*** direttiva 2008/115/CE ***inizino ad***	(16) Al termine degli accertamenti è opportuno che i cittadini di paesi terzi interessati siano indirizzati alla procedura pertinente al fine di stabilire la competenza per l'esame della domanda e valutare la necessità di protezione internazionale, oppure, a seconda dei casi, che siano sottoposti a procedure conformi alla direttiva 2008/115/CE (direttiva rimpatri). ***Poiché tale indirizzamento è di natura amministrativa ed è volto a stabilire la procedura applicabile su base individuale, il diritto a un ricorso effettivo è riservato alle procedure pertinenti in conformità delle disposizioni del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] o della*** direttiva 2008/115/CE.

applicarsi soltanto ad accertamenti conclusi. È opportuno che gli articoli 26 e 27 del regolamento sulla procedura di asilo si applichino soltanto ad accertamenti conclusi. Ciò non dovrebbe pregiudicare il fatto che chi fa domanda di protezione internazionale al momento del fermo o durante il controllo di frontiera al valico di frontiera o nel corso degli accertamenti dovrebbe essere considerato un richiedente protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 229
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) ***Al termine degli accertamenti è opportuno che i cittadini di paesi terzi interessati siano indirizzati alla procedura pertinente al fine di stabilire la competenza per l'esame della domanda e valutare la necessità di protezione internazionale, oppure, a seconda dei casi, che siano sottoposti a procedure conformi alla direttiva 2008/115/CE (direttiva rimpatri).*** È opportuno che le informazioni ***pertinenti*** ottenute durante gli accertamenti siano trasmesse alle autorità competenti per aiutarle a proseguire la valutazione dei singoli casi, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali. ***È opportuno che le procedure previste dalla direttiva 2008/115/CE inizino ad applicarsi soltanto ad accertamenti conclusi.*** È opportuno che ***gli articoli 26 e 27 del*** regolamento ***sulla procedura di asilo si applichino*** soltanto ***ad accertamenti conclusi. Ciò non dovrebbe***	(16) È opportuno che le informazioni ottenute durante gli accertamenti siano trasmesse alle autorità competenti per aiutarle a proseguire la valutazione dei singoli casi, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali. È opportuno che ***il respingimento, quale definito dal*** regolamento ***(UE) 2016/399, si applichi***soltanto ***alle persone che non sono ancora entrate nel territorio degli Stati membri, ad esempio nelle aree di transito, e solo ai valichi di frontiera terrestre e aerea ufficiali. In conformità del principio di non respingimento, se il cittadino di uno stato terzo manifesta la volontà di presentare domanda*** di protezione internazionale***, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga*** al momento del fermo o durante il controllo di frontiera al valico di frontiera o ***in qualsiasi altro punto delle frontiere esterne o*** nel corso degli accertamenti***,***

pregiudicare il fatto che chi fa domanda di protezione internazionale al momento del fermo o durante il controllo di frontiera al valico di frontiera o nel corso degli accertamenti dovrebbe essere considerato un richiedente protezione internazionale.	***l'interessato*** dovrebbe essere considerato un richiedente protezione internazionale ***e pertanto, a partire da quel momento, si applicano il regolamento (UE) XXXX/XXXX [regolamento sulla procedura di asilo] e la direttiva 2013/33/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza***. ***Se del caso, anche le persone identificate come apolidi o a rischio di apolidia dovrebbero essere indirizzate alle autorità competenti affinché possano determinare se la persona è apolide e offrire un'adeguata protezione, conformemente al diritto internazionale e nazionale.***

Or. en

Emendamento 230
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Al termine degli accertamenti è opportuno che i cittadini di paesi terzi interessati siano indirizzati alla procedura ***pertinente al fine di*** stabilire la competenza per l'esame della domanda e valutare la necessità di protezione internazionale, ***oppure, a seconda dei casi, che siano sottoposti a*** procedure ***conformi*** alla direttiva 2008/115/CE (direttiva rimpatri). È opportuno che le informazioni pertinenti ***ottenute*** durante gli accertamenti siano trasmesse alle autorità competenti per aiutarle a proseguire la valutazione dei singoli casi, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali. È opportuno che le procedure previste dalla direttiva 2008/115/CE inizino ad applicarsi soltanto ad accertamenti conclusi. ***È opportuno che gli articoli 26 e 27 del regolamento sulla procedura di asilo si applichino soltanto ad accertamenti conclusi. Ciò non***	(16) Al termine degli accertamenti è opportuno che i cittadini di paesi terzi interessati siano indirizzati alla procedura ***volta a*** stabilire la competenza per l'esame della domanda e valutare la necessità di protezione internazionale, ***al fine di applicare le*** procedure ***di cui*** alla direttiva 2008/115/CE (direttiva rimpatri)***, fatta salva la facoltà di uno Stato membro di concedere permessi di soggiorno o altre autorizzazioni che offrano il diritto di soggiornarvi per motivi caritatevoli, umanitari o di altro tipo ai sensi della legislazione nazionale***. È opportuno che le informazioni pertinenti ***fornite*** durante gli accertamenti siano trasmesse alle ***pertinenti*** autorità competenti per aiutarle a proseguire la valutazione dei singoli casi, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali. È opportuno che le procedure previste dalla direttiva 2008/115/CE inizino ad applicarsi

dovrebbe pregiudicare il fatto che chi fa domanda di protezione internazionale al momento del fermo o durante il controllo di frontiera al valico di frontiera o nel corso degli accertamenti dovrebbe essere considerato un richiedente protezione internazionale.

soltanto ad accertamenti conclusi. Chi fa domanda di protezione internazionale al momento del fermo o durante il controllo di frontiera al valico di frontiera o nel corso degli accertamenti dovrebbe essere considerato un richiedente protezione internazionale ***cui si applicano il regolamento (UE) XXXX/XXXX [regolamento sulla procedura di asilo] e la direttiva (UE) XXXX/XXXX [direttiva sulle condizioni di accoglienza]***.

Or. en

Emendamento 231
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Al termine degli accertamenti è opportuno che i cittadini di paesi terzi interessati siano indirizzati alla procedura pertinente al fine di stabilire la competenza per l'esame della domanda e valutare la necessità di protezione internazionale, oppure, a seconda dei casi, che siano sottoposti a procedure conformi alla direttiva 2008/115/CE (direttiva rimpatri). È opportuno che le informazioni pertinenti ottenute durante gli accertamenti siano trasmesse alle autorità competenti per aiutarle a proseguire la valutazione dei singoli casi, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali. È opportuno che le procedure previste dalla direttiva 2008/115/CE inizino ad applicarsi soltanto ad accertamenti conclusi. È opportuno che gli articoli 26 e 27 del regolamento sulla procedura di asilo si applichino soltanto ad accertamenti conclusi. Ciò non dovrebbe pregiudicare il fatto che chi fa domanda di protezione internazionale al momento del fermo o durante il controllo di frontiera al	(16) Al termine degli accertamenti è opportuno che i cittadini di paesi terzi interessati siano indirizzati alla procedura pertinente al fine di stabilire la competenza per l'esame della domanda e valutare la necessità di protezione internazionale, oppure, a seconda dei casi, che siano sottoposti a procedure conformi alla direttiva 2008/115/CE (direttiva rimpatri) ***o sia loro rifiutato l'ingresso in conformità del regolamento (UE) 2016/399, fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/399***. È opportuno che le informazioni pertinenti ottenute durante gli accertamenti siano trasmesse alle autorità competenti per aiutarle a proseguire la valutazione dei singoli casi, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali. È opportuno che le procedure previste dalla direttiva 2008/115/CE inizino ad applicarsi soltanto ad accertamenti conclusi. È opportuno che gli articoli 26 e 27 del regolamento sulla procedura di asilo si applichino soltanto ad accertamenti

valico di frontiera o nel corso degli accertamenti dovrebbe essere considerato un richiedente protezione internazionale.	conclusi. Ciò non dovrebbe pregiudicare il fatto che chi fa domanda di protezione internazionale al momento del fermo o durante il controllo di frontiera al valico di frontiera o nel corso degli accertamenti dovrebbe essere considerato un richiedente protezione internazionale ***cui si applicano il regolamento (UE) XXX/ XXX [regolamento sulla procedura di asilo] e la direttiva (UE) XXX/XXX [rifusione della direttiva sulle condizioni di accoglienza]***.

Or. en

Emendamento 232
Tomas Tobé, Lena Düpont, Karlo Ressler, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 bis) È opportuno che le informazioni pertinenti ottenute durante gli accertamenti siano trasmesse alle autorità competenti per aiutarle a proseguire la valutazione dei singoli casi, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali. È opportuno che le procedure previste dalla direttiva 2008/115/CE inizino ad applicarsi soltanto ad accertamenti conclusi. È opportuno che gli articoli 26 e 27 del regolamento sulla procedura di asilo si applichino soltanto ad accertamenti conclusi. Ciò non dovrebbe pregiudicare il fatto che chi fa domanda di protezione internazionale al momento del fermo o durante il controllo di frontiera al valico di frontiera o nel corso degli accertamenti dovrebbe essere considerato un richiedente protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 233
Peter Kofod, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Roman Haider, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Harald Vilimsky, Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Agli accertamenti può anche seguire la ricollocazione nell'ambito del meccanismo di solidarietà istituito dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] se uno Stato membro offre un contributo volontario di solidarietà o se i richiedenti protezione internazionale non sono sottoposti alla procedura di frontiera di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], oppure nell'ambito del meccanismo per affrontare le situazioni di crisi istituito dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento concernente le situazioni di crisi].	***soppresso***

Or. en

Emendamento 234
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Agli accertamenti ***può*** anche seguire la ricollocazione nell'ambito ***del meccanismo di solidarietà istituito*** dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] ***se uno Stato membro offre un contributo volontario di solidarietà o se i richiedenti protezione***	(17) Agli accertamenti ***dovrebbe*** anche seguire la ricollocazione nell'ambito ***dei meccanismi di ricollocazione istituiti*** dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] ***e*** dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento concernente le situazioni di crisi]. ***Il ricollocamento***

internazionale non sono sottoposti alla procedura di frontiera di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], oppure nell'ambito del meccanismo per affrontare le situazioni di crisi istituito dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento concernente le situazioni di crisi].	***dovrebbe essere obbligatorio dopo lo sbarco a seguito delle operazioni di ricerca e soccorso, nonché nel caso di richiedenti che sono in una situazione vulnerabile, e automatico qualora nessun altro Stato membro possa essere ritenuto responsabile della richiesta di protezione internazionale del richiedente. Prima di ricollocare il richiedente, si dovrebbe prendere in considerazione qualsiasi connessione significativa che l'interessato ha con un determinato Stato membro oppure, in mancanza di tale connessione, delle sue preferenze. Il diritto al ricongiungimento familiare dovrebbe essere sempre rispettato.***

Or. en

Emendamento 235
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) ***Agli accertamenti può anche seguire la ricollocazione nell'ambito del meccanismo di solidarietà istituito dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] se uno Stato membro offre un contributo volontario di solidarietà o se*** i richiedenti protezione internazionale ***non sono sottoposti alla procedura di frontiera di cui al*** regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla ***procedura di asilo***], oppure nell'ambito del meccanismo per affrontare le situazioni di crisi istituito dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento concernente le situazioni di crisi].	(17) ***Gli Stati membri dovrebbero ricollocare*** i richiedenti protezione internazionale ***rapidamente e senza indebito ritardo dopo gli accertamenti, anche nel caso di coloro che sono sbarcati a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso, nell'ambito del meccanismo di distribuzione automatica istituito dal*** regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla ***gestione dell'asilo e della migrazione***], oppure nell'ambito del meccanismo per affrontare le situazioni di crisi istituito dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento concernente le situazioni di crisi]. ***È opportuno trattare in modo prioritario i trasferimenti dei minori non accompagnati e delle famiglie con minori, nonché dei richiedenti***

vulnerabili. Il diritto al ricongiungimento familiare dovrebbe essere sempre rispettato.

Or. en

Emendamento 236
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Agli accertamenti può anche seguire la ricollocazione nell'ambito del meccanismo di solidarietà istituito dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] se uno Stato membro offre un contributo volontario di solidarietà o se i richiedenti protezione internazionale non sono sottoposti alla procedura di frontiera di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], oppure nell'ambito del meccanismo per affrontare le situazioni di crisi istituito dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento concernente le situazioni di crisi].	(17) Agli accertamenti può anche seguire la ricollocazione***, anche*** nell'ambito del meccanismo di solidarietà istituito dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] se uno Stato membro offre un contributo volontario di solidarietà o se i richiedenti protezione internazionale non sono sottoposti alla procedura di frontiera di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], oppure nell'ambito del meccanismo per affrontare le situazioni di crisi istituito dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento concernente le situazioni di crisi].

Or. en

Emendamento 237
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Conformemente all'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/399, il rispetto delle condizioni d'ingresso e	***soppresso***

l'autorizzazione all'ingresso sono indicati da un timbro d'ingresso in un documento di viaggio. L'assenza del timbro d'ingresso o l'assenza del documento di viaggio può pertanto essere ritenuta un'indicazione che il titolare non soddisfa le condizioni d'ingresso. Con l'entrata in funzione del sistema di ingressi/uscite, che comporterà la sostituzione dei timbri con la registrazione nel sistema elettronico, tale presunzione diventerà più attendibile. È pertanto opportuno che gli Stati membri procedano agli accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi che si trovano già sul loro territorio e che non sono in grado di dimostrare di aver soddisfatto le condizioni d'ingresso nel territorio degli Stati membri. Gli accertamenti sono necessari per compensare il fatto che presumibilmente, all'arrivo nello spazio Schengen, tali cittadini di paesi terzi sono riusciti a sottrarsi alle verifiche all'ingresso e pertanto non è stato possibile rifiutare loro l'ingresso o indirizzarli alla procedura adeguata dopo gli accertamenti. Gli accertamenti possono anche aiutare ad appurare, mediante la consultazione delle banche dati di cui al presente regolamento, che le persone interessate non rappresentino una minaccia per la sicurezza interna. Al termine degli accertamenti all'interno del territorio, i cittadini di paesi terzi interessati dovrebbero essere sottoposti a una procedura di rimpatrio o, se presentano domanda di protezione internazionale, alla procedura di asilo adeguata. È opportuno evitare per quanto possibile di sottoporre più volte agli accertamenti lo stesso cittadino di paese terzo.

Or. en

Emendamento 238
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Malik

Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Conformemente all'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/399, il rispetto delle condizioni d'ingresso e l'autorizzazione all'ingresso sono indicati da un timbro d'ingresso in un documento di viaggio. L'assenza del timbro d'ingresso o l'assenza del documento di viaggio può pertanto essere ritenuta un'indicazione che il titolare non soddisfa le condizioni d'ingresso. Con l'entrata in funzione del sistema di ingressi/uscite, che comporterà la sostituzione dei timbri con la registrazione nel sistema elettronico, tale presunzione diventerà più attendibile. È pertanto opportuno che gli Stati membri procedano agli accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi che si trovano già sul loro territorio e che non sono in grado di dimostrare di aver soddisfatto le condizioni d'ingresso nel territorio degli Stati membri. Gli accertamenti sono necessari per compensare il fatto che presumibilmente, all'arrivo nello spazio Schengen, tali cittadini di paesi terzi sono riusciti a sottrarsi alle verifiche all'ingresso e pertanto non è stato possibile rifiutare loro l'ingresso o indirizzarli alla procedura adeguata dopo gli accertamenti. Gli accertamenti possono anche aiutare ad appurare, mediante la consultazione delle banche dati di cui al presente regolamento, che le persone interessate non rappresentino una minaccia per la sicurezza interna. Al termine degli accertamenti all'interno del territorio, i cittadini di paesi terzi interessati dovrebbero essere sottoposti a una procedura di rimpatrio o, se presentano domanda di protezione internazionale, alla procedura di asilo adeguata. È opportuno evitare per quanto	***soppresso***

possibile di sottoporre più volte agli accertamenti lo stesso cittadino di paese terzo.

Or. en

Emendamento 239
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Conformemente all'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/399, il rispetto delle condizioni d'ingresso e l'autorizzazione all'ingresso sono indicati da un timbro d'ingresso in un documento di viaggio. L'assenza del timbro d'ingresso o l'assenza del documento di viaggio può pertanto essere ritenuta un'indicazione che il titolare non soddisfa le condizioni d'ingresso. Con l'entrata in funzione del sistema di ingressi/uscite, che comporterà la sostituzione dei timbri con la registrazione nel sistema elettronico, tale presunzione diventerà più attendibile. È pertanto opportuno che gli Stati membri procedano agli accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi che si trovano già sul loro territorio e che non sono in grado di dimostrare di aver soddisfatto le condizioni d'ingresso nel territorio degli Stati membri. Gli accertamenti sono necessari per compensare il fatto che presumibilmente, all'arrivo nello spazio Schengen, tali cittadini di paesi terzi sono riusciti a sottrarsi alle verifiche all'ingresso e pertanto non è stato possibile rifiutare loro l'ingresso o indirizzarli alla procedura adeguata dopo gli accertamenti. Gli accertamenti possono anche aiutare ad appurare, mediante la	***soppresso***

consultazione delle banche dati di cui al presente regolamento, che le persone interessate non rappresentino una minaccia per la sicurezza interna. Al termine degli accertamenti all'interno del territorio, i cittadini di paesi terzi interessati dovrebbero essere sottoposti a una procedura di rimpatrio o, se presentano domanda di protezione internazionale, alla procedura di asilo adeguata. È opportuno evitare per quanto possibile di sottoporre più volte agli accertamenti lo stesso cittadino di paese terzo.

Or. en

Emendamento 240
Peter Kofod, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Roman Haider, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Harald Vilimsky, Annalisa Tardino, Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Conformemente all'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/399, il rispetto delle condizioni d'ingresso e l'autorizzazione all'ingresso sono indicati da un timbro d'ingresso in un documento di viaggio. L'assenza del timbro d'ingresso o l'assenza del documento di viaggio ***può*** pertanto essere ritenuta un'indicazione che il titolare non soddisfa le condizioni d'ingresso. Con l'entrata in funzione del sistema di ingressi/uscite, che comporterà la sostituzione dei timbri con la registrazione nel sistema elettronico, tale presunzione diventerà più attendibile. È pertanto opportuno che gli Stati membri procedano agli accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi che si trovano già sul loro territorio e che non sono in grado di dimostrare di aver soddisfatto le condizioni d'ingresso nel territorio degli	(18) Conformemente all'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/399, il rispetto delle condizioni d'ingresso e l'autorizzazione all'ingresso sono indicati da un timbro d'ingresso in un documento di viaggio. L'assenza del timbro d'ingresso o l'assenza del documento di viaggio ***dovrebbe*** pertanto essere ritenuta un'indicazione che il titolare non soddisfa le condizioni d'ingresso. Con l'entrata in funzione del sistema di ingressi/uscite, che comporterà la sostituzione dei timbri con la registrazione nel sistema elettronico, tale presunzione diventerà ***ancora*** più attendibile. È pertanto opportuno che gli Stati membri procedano agli accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi che si trovano già sul loro territorio e che non sono in grado di dimostrare di aver soddisfatto le condizioni d'ingresso nel

Stati membri. Gli accertamenti sono necessari per compensare il fatto che presumibilmente, all'arrivo nello spazio Schengen, tali cittadini di paesi terzi sono riusciti a sottrarsi alle verifiche all'ingresso e pertanto non è stato possibile rifiutare loro l'ingresso o indirizzarli alla procedura adeguata dopo gli accertamenti. Gli accertamenti possono anche aiutare ad appurare, mediante la consultazione delle banche dati di cui al presente regolamento, che le persone interessate non rappresentino una minaccia per la sicurezza interna. Al termine degli accertamenti all'interno del territorio, i cittadini di paesi terzi interessati dovrebbero essere sottoposti a una procedura di rimpatrio o, se presentano domanda di protezione internazionale, alla procedura di asilo adeguata. È opportuno evitare per quanto possibile di sottoporre più volte agli accertamenti lo stesso cittadino di paese terzo.	territorio degli Stati membri. Gli accertamenti sono ***chiaramente*** necessari per compensare il fatto che presumibilmente, all'arrivo nello spazio Schengen, tali cittadini di paesi terzi sono riusciti a sottrarsi alle verifiche all'ingresso e pertanto non è stato possibile rifiutare loro l'ingresso o indirizzarli alla procedura adeguata dopo gli accertamenti. Gli accertamenti possono anche aiutare ad appurare, mediante la consultazione delle banche dati di cui al presente regolamento, che le persone interessate non rappresentino una minaccia per la sicurezza interna. Al termine degli accertamenti all'interno del territorio, i cittadini di paesi terzi interessati dovrebbero essere sottoposti a una procedura di rimpatrio o, se presentano domanda di protezione internazionale, alla procedura di asilo adeguata. È opportuno evitare per quanto possibile di sottoporre più volte agli accertamenti lo stesso cittadino di paese terzo.

Or. en

Emendamento 241
Tomas Tobé, Lena Düpont, Karlo Ressler, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Conformemente all'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/399, il rispetto delle condizioni d'ingresso e l'autorizzazione all'ingresso sono indicati da un timbro d'ingresso in un documento di viaggio. L'assenza del timbro d'ingresso o l'assenza del documento di viaggio ***può*** pertanto essere ritenuta un'indicazione che il titolare non soddisfa le condizioni d'ingresso. Con l'entrata in funzione del sistema di ingressi/uscite, che comporterà	(18) Conformemente all'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/399, il rispetto delle condizioni d'ingresso e l'autorizzazione all'ingresso sono indicati da un timbro d'ingresso in un documento di viaggio. L'assenza del timbro d'ingresso o l'assenza del documento di viaggio ***dovrebbe*** pertanto essere ritenuta un'indicazione che il titolare non soddisfa le condizioni d'ingresso. Con l'entrata in funzione del sistema di ingressi/uscite, che

la sostituzione dei timbri con la registrazione nel sistema elettronico, tale presunzione diventerà più attendibile. È pertanto opportuno che gli Stati membri procedano agli accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi che si trovano già sul loro territorio e che non sono in grado di dimostrare di aver soddisfatto le condizioni d'ingresso nel territorio degli Stati membri. Gli accertamenti sono necessari per compensare il fatto che presumibilmente, all'arrivo nello spazio Schengen, tali cittadini di paesi terzi sono riusciti a sottrarsi alle verifiche all'ingresso e pertanto non è stato possibile rifiutare loro l'ingresso o indirizzarli alla procedura adeguata dopo gli accertamenti. Gli accertamenti possono anche aiutare ad appurare, mediante la consultazione delle banche dati di cui al presente regolamento, che le persone interessate non rappresentino una minaccia per la sicurezza interna. Al termine degli accertamenti all'interno del territorio, i cittadini di paesi terzi interessati dovrebbero essere sottoposti a una procedura di rimpatrio o, se presentano domanda di protezione internazionale, alla procedura di asilo adeguata. È opportuno evitare per quanto possibile di sottoporre più volte agli accertamenti lo stesso cittadino di paese terzo.	comporterà la sostituzione dei timbri con la registrazione nel sistema elettronico, tale presunzione diventerà più attendibile. È pertanto opportuno che gli Stati membri procedano agli accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi che si trovano già sul loro territorio e che non sono in grado di dimostrare di aver soddisfatto le condizioni d'ingresso nel territorio degli Stati membri. Gli accertamenti sono necessari per compensare il fatto che presumibilmente, all'arrivo nello spazio Schengen, tali cittadini di paesi terzi sono riusciti a sottrarsi alle verifiche all'ingresso e pertanto non è stato possibile rifiutare loro l'ingresso o indirizzarli alla procedura adeguata dopo gli accertamenti. Gli accertamenti possono anche aiutare ad appurare, mediante la consultazione delle banche dati di cui al presente regolamento, che le persone interessate non rappresentino una minaccia per la sicurezza interna ***o nazionale e per l'ordine pubblico***. Al termine degli accertamenti all'interno del territorio, i cittadini di paesi terzi interessati dovrebbero essere sottoposti a una procedura di rimpatrio o, se presentano domanda di protezione internazionale, alla procedura di asilo adeguata. È opportuno evitare per quanto possibile di sottoporre più volte agli accertamenti lo stesso cittadino di paese terzo.

Or. en

Emendamento 242
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Conformemente all'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/399, il rispetto delle condizioni d'ingresso e	(18) Conformemente all'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/399, il rispetto delle condizioni d'ingresso e

l'autorizzazione all'ingresso sono indicati da un timbro d'ingresso in un documento di viaggio. L'assenza del timbro d'ingresso o l'assenza del documento di viaggio può pertanto essere ritenuta un'indicazione che il titolare non soddisfa le condizioni d'ingresso. Con l'entrata in funzione del sistema di ingressi/uscite, che comporterà la sostituzione dei timbri con la registrazione nel sistema elettronico, tale presunzione diventerà più attendibile. È pertanto opportuno che gli Stati membri procedano agli accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi che si trovano già sul loro territorio e che non sono in grado di dimostrare di aver soddisfatto le condizioni d'ingresso nel territorio degli Stati membri. Gli accertamenti sono necessari per compensare il fatto che presumibilmente, all'arrivo nello spazio Schengen, tali cittadini di paesi terzi sono riusciti a sottrarsi alle verifiche all'ingresso e pertanto non è stato possibile rifiutare loro l'ingresso o indirizzarli alla procedura adeguata dopo gli accertamenti. Gli accertamenti possono anche aiutare ad appurare, mediante la consultazione delle banche dati di cui al presente regolamento, che le persone interessate non rappresentino una minaccia per la sicurezza interna. Al termine degli accertamenti all'interno del territorio, i cittadini di paesi terzi interessati dovrebbero essere sottoposti a una procedura di rimpatrio o, se presentano domanda di protezione internazionale, alla procedura di asilo adeguata. È opportuno evitare per quanto possibile di sottoporre più volte agli accertamenti lo stesso cittadino di paese terzo.

l'autorizzazione all'ingresso sono indicati da un timbro d'ingresso in un documento di viaggio. L'assenza del timbro d'ingresso o l'assenza del documento di viaggio può pertanto essere ritenuta un'indicazione che il titolare non soddisfa le condizioni d'ingresso. Con l'entrata in funzione del sistema di ingressi/uscite, che comporterà la sostituzione dei timbri con la registrazione nel sistema elettronico, tale presunzione diventerà più attendibile. È pertanto opportuno che gli Stati membri procedano agli accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi che si trovano già sul loro territorio e che non sono in grado di dimostrare di aver soddisfatto le condizioni d'ingresso nel territorio degli Stati membri. Gli accertamenti sono necessari per compensare il fatto che presumibilmente, all'arrivo nello spazio Schengen, tali cittadini di paesi terzi sono riusciti a sottrarsi alle verifiche all'ingresso e pertanto non è stato possibile rifiutare loro l'ingresso o indirizzarli alla procedura adeguata dopo gli accertamenti. Gli accertamenti possono anche aiutare ad appurare, mediante la consultazione delle banche dati di cui al presente regolamento, che le persone interessate non rappresentino una minaccia per la sicurezza interna. ***Durante gli accertamenti, tali persone dovrebbero essere trattate come se non fossero entrate nel territorio dello Stato membro, in modo analogo alle persone soggette alla procedura di accertamento alle frontiere esterne.*** Al termine degli accertamenti all'interno del territorio, i cittadini di paesi terzi interessati dovrebbero essere sottoposti a una procedura di rimpatrio o, se presentano domanda di protezione internazionale, alla procedura di asilo adeguata. È opportuno evitare per quanto possibile di sottoporre più volte agli accertamenti lo stesso cittadino di paese terzo.

Or. en

Emendamento 243
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) È opportuno che gli accertamenti siano completati il prima possibile e che non durino più di cinque giorni ***se effettuati alla frontiera esterna o tre giorni se effettuati all'interno del territorio di uno Stato membro. Il termine di cinque giorni dovrebbe essere prorogato solo se si verificano circostanze eccezionali alle frontiere esterne che determinano il superamento delle capacità dello Stato membro di gestire gli accertamenti per motivi che sfuggono al suo controllo, quali le situazioni di crisi di cui all'articolo 1 del regolamento XXX/XXX [regolamento concernente le situazioni di crisi].***	(19) È opportuno che gli accertamenti siano completati il prima possibile e che non durino più di cinque giorni.

Or. en

Emendamento 244
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) È opportuno che gli accertamenti siano completati il prima possibile e che non durino più di cinque giorni ***se effettuati alla frontiera esterna o tre giorni se effettuati all'interno del territorio di uno Stato membro. Il termine di cinque giorni dovrebbe essere prorogato solo se si verificano circostanze eccezionali alle frontiere esterne che determinano il superamento delle capacità dello Stato membro di gestire gli***	(19) È opportuno che gli accertamenti siano completati il prima possibile e che non durino più di cinque giorni.

accertamenti per motivi che sfuggono al suo controllo, quali le situazioni di crisi di cui all'articolo 1 del regolamento XXX/XXX [regolamento concernente le situazioni di crisi].

Or. en

Emendamento 245
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) È opportuno che gli accertamenti siano completati il prima possibile e che non durino più di cinque giorni ***se effettuati alla frontiera esterna o tre giorni se effettuati all'interno del territorio di uno Stato membro***. ***Il termine di cinque giorni dovrebbe essere prorogato solo se si verificano circostanze eccezionali alle frontiere esterne che determinano il superamento delle capacità dello Stato membro di gestire gli accertamenti per motivi che sfuggono al suo controllo, quali le situazioni di crisi di cui all'articolo 1 del regolamento XXX/XXX [regolamento concernente le situazioni di crisi].***	(19) È opportuno che gli accertamenti siano completati il prima possibile e che non durino più di cinque giorni.

Or. en

Emendamento 246
Peter Kofod, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Roman Haider, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Harald Vilimsky, Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) È opportuno che gli accertamenti siano completati il prima possibile e che non durino più di cinque giorni se effettuati alla frontiera esterna o tre giorni se effettuati all'interno del territorio di uno Stato membro. ***Il termine di cinque giorni dovrebbe essere prorogato solo se si verificano*** circostanze eccezionali ***alle frontiere esterne che determinano il superamento delle capacità dello Stato membro di gestire gli accertamenti per motivi che sfuggono al suo controllo, quali le situazioni di crisi di cui all'articolo 1 del regolamento XXX/XXX [regolamento concernente le situazioni di crisi]***.	(19) È opportuno che gli accertamenti siano completati il prima possibile e che non durino più di cinque giorni se effettuati alla frontiera esterna o tre giorni se effettuati all'interno del territorio di uno Stato membro. ***In*** circostanze eccezionali***, tale limite può essere esteso se ciò è necessario per il corretto svolgimento della procedura di accertamento***.

Or. en

Emendamento 247
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) È opportuno che gli accertamenti siano completati il prima possibile e che non durino più di ***cinque giorni se effettuati alla frontiera esterna o tre giorni se effettuati all'interno del territorio di uno Stato membro***. Il termine di ***cinque*** giorni dovrebbe essere prorogato solo se si verificano circostanze eccezionali alle frontiere esterne che determinano il superamento delle capacità dello Stato membro di gestire gli accertamenti per motivi che sfuggono al suo controllo, quali le situazioni di crisi di cui all'articolo 1 del regolamento XXX/XXX [regolamento concernente le situazioni di crisi].	(19) È opportuno che gli accertamenti siano completati il prima possibile e che non durino più di ***14 giorni*** Il termine di ***14*** giorni dovrebbe essere prorogato solo se si verificano circostanze eccezionali alle frontiere esterne***, come quelle*** che determinano il superamento delle capacità dello Stato membro di gestire gli accertamenti per motivi che sfuggono al suo controllo, quali le situazioni di crisi di cui all'articolo 1 del regolamento XXX/XXX [regolamento concernente le situazioni di crisi]***, o qualora sia impossibile concludere la procedura di accertamento o di determinazione della sicurezza, della vulnerabilità e dell'età entro tale termine***.

Or. en

Emendamento 248
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) È opportuno che gli Stati membri individuino, tenendo conto della geografia e delle infrastrutture esistenti, luoghi adeguati per gli accertamenti alla frontiera esterna o nelle sue vicinanze, così che i cittadini di paesi terzi fermati e coloro che si presentano ai valichi di frontiera possano essere sottoposti rapidamente agli accertamenti. Le attività legate agli accertamenti possono essere espletate nei punti di crisi (hotspot) di cui all'articolo 2, punto 23, del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio[23].	***soppresso***

[23] Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

Or. en

Emendamento 249
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) È opportuno che gli Stati membri individuino, tenendo conto della geografia	***soppresso***

e delle infrastrutture esistenti, luoghi adeguati per gli accertamenti alla frontiera esterna o nelle sue vicinanze, così che i cittadini di paesi terzi fermati e coloro che si presentano ai valichi di frontiera possano essere sottoposti rapidamente agli accertamenti. Le attività legate agli accertamenti possono essere espletate nei punti di crisi (hotspot) di cui all'articolo 2, punto 23, del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio[23].

[23] Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

Or. en

Emendamento 250
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) È opportuno che gli Stati membri individuino, tenendo conto della geografia e delle infrastrutture esistenti, luoghi adeguati per gli accertamenti alla frontiera esterna o nelle sue vicinanze, così che i cittadini di paesi terzi fermati e coloro che si presentano ai valichi di frontiera possano essere sottoposti rapidamente agli accertamenti. ***Le attività legate agli*** accertamenti ***possono essere espletate nei punti di crisi (hotspot) di cui all'articolo 2, punto 23, del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio[23]***.	(20) È opportuno che gli Stati membri individuino, tenendo conto della geografia e delle infrastrutture esistenti, luoghi adeguati per gli accertamenti***, inclusi quelli*** alla frontiera esterna o nelle sue vicinanze, così che i cittadini di paesi terzi fermati e coloro che si presentano ai valichi di frontiera possano essere sottoposti rapidamente agli accertamenti. ***Gli Stati membri garantiscono che durante gli*** accertamenti ***siano applicate le pertinenti condizioni di accoglienza stabilite dalla direttiva (UE)XXX/XXX [rifusione della direttiva sulle condizioni di accoglienza]. I minori, le famiglie e altri gruppi vulnerabili dovrebbero essere trattati in***

	via prioritaria e indirizzati ad alloggi adeguati subito dopo il loro arrivo.
23 Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).	

Or. en

Emendamento 251
Peter Kofod, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Roman Haider, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Harald Vilimsky, Annalisa Tardino, Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) È opportuno che gli Stati membri individuino, tenendo conto della geografia e delle infrastrutture esistenti, luoghi adeguati per gli accertamenti alla frontiera esterna o nelle sue vicinanze, così che i cittadini di paesi terzi fermati e coloro che si presentano ai valichi di frontiera possano essere sottoposti rapidamente agli accertamenti. Le attività legate agli accertamenti possono essere espletate nei punti di crisi (hotspot) di cui all'articolo 2, punto 23, del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio[23].	(20) È opportuno che gli Stati membri individuino, tenendo conto della geografia e delle infrastrutture esistenti, luoghi adeguati per gli accertamenti alla frontiera esterna o nelle sue ***immediate*** vicinanze, così che i cittadini di paesi terzi fermati e coloro che si presentano ai valichi di frontiera possano essere sottoposti rapidamente agli accertamenti. ***In ogni caso, le persone soggette alla procedura di accertamento non sono trattate come se si trovassero nel territorio di uno Stato membro.*** Le attività legate agli accertamenti possono essere espletate nei punti di crisi (hotspot) di cui all'articolo 2, punto 23, del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio[23].
[23] Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).	[23] Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

Emendamento 252
Charlie Weimers, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Per conseguire gli obiettivi degli accertamenti è opportuno assicurare una stretta cooperazione tra le autorità nazionali competenti di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2016/399, le autorità di cui all'articolo 5 del [regolamento sulla procedura di asilo] e le autorità preposte alle procedure di rimpatrio conformi alla direttiva 2008/115/CE. È opportuno che siano strettamente coinvolte negli accertamenti anche le autorità per la tutela dei minori laddove necessario affinché l'interesse superiore del minore sia tenuto in debita considerazione durante il processo. È opportuno consentire agli Stati membri di avvalersi del sostegno delle agenzie competenti, in particolare l'Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea e l'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo], nei limiti dei loro mandati. È opportuno che gli Stati membri coinvolgano i relatori nazionali sulla tratta di esseri umani qualora dagli accertamenti emergano fatti pertinenti, in linea con la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[24].	***soppresso***
[24] Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).	

Emendamento 253
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Per conseguire gli obiettivi degli accertamenti è opportuno assicurare una stretta cooperazione tra le autorità nazionali competenti di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2016/399***,*** le autorità di cui all'articolo 5 del [regolamento sulla procedura di asilo] ***e le autorità preposte alle procedure di rimpatrio conformi alla direttiva 2008/115/CE***. È opportuno che siano strettamente coinvolte negli accertamenti anche le autorità per la tutela dei minori ***laddove necessario*** affinché l'interesse superiore del minore sia tenuto in debita considerazione durante il processo. È opportuno consentire agli Stati membri di avvalersi del sostegno delle agenzie competenti, in particolare l'Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea e l'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo], nei limiti dei loro mandati. È opportuno che gli Stati membri coinvolgano i relatori nazionali sulla tratta di esseri umani qualora dagli accertamenti emergano fatti pertinenti, in linea con la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[24].	(21) Per conseguire gli obiettivi degli accertamenti***, in particolare il riconoscimento di vulnerabilità,*** è opportuno assicurare una stretta cooperazione tra le autorità nazionali competenti di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2016/399 ***e*** le autorità di cui all'articolo 5 del [regolamento sulla procedura di asilo]. È opportuno che siano strettamente coinvolte negli accertamenti anche le autorità per la tutela dei minori affinché l'interesse superiore del minore sia tenuto in debita considerazione durante il processo***. Un rappresentante dovrebbe essere nominato per rappresentare e assistere il minore non accompagnato durante gli accertamenti. Tale rappresentante dovrebbe coincidere, se del caso, con il rappresentante da nominare a norma dell'articolo 23 della direttiva 2013/33/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza]. Gli Stati membri dovrebbero cercare di cooperare con il meccanismo di monitoraggio stabilito dall'articolo 7 per garantire che tutte le azioni e le procedure siano conformi al rispetto dei diritti fondamentali. Oltre che al meccanismo di monitoraggio, le ONG e le organizzazioni della società civile specializzate nella tutela dei minori dovrebbero avere accesso anche al monitoraggio delle procedure di identificazione, verifica e valutazione dell'età***. È opportuno consentire agli Stati membri di avvalersi del sostegno delle agenzie competenti, in particolare l'Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea e l'[Agenzia

	dell'Unione europea per l'asilo], nei limiti dei loro mandati. ***I compiti, le funzioni e le attività svolte dalle pertinenti agenzie dell'UE a sostegno degli Stati membri ai sensi del presente regolamento dovrebbero rientrare nell'ambito del meccanismo di monitoraggio indipendente che ciascuno Stato membro è tenuto a istituire ai sensi del presente regolamento.*** È opportuno che gli Stati membri ***adottino anche misure volte a identificare quanto prima le potenziali vittime della tratta degli esseri umani per prevenirne l'espansione, forniscano protezione a tali persone e*** coinvolgano i relatori nazionali sulla tratta di esseri umani qualora dagli accertamenti emergano fatti pertinenti, in linea con la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[24].
[24] Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).	[24] Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
	Or. en

Emendamento 254
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Per conseguire gli obiettivi degli accertamenti è opportuno assicurare una stretta cooperazione tra le autorità nazionali competenti di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2016/399, le autorità di cui all'articolo 5 del [regolamento sulla procedura di asilo] e le autorità preposte alle procedure di rimpatrio conformi alla	(21) Per conseguire gli obiettivi degli accertamenti è opportuno assicurare una stretta cooperazione tra le autorità nazionali competenti di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2016/399, le autorità di cui all'articolo 5 del ***regolamento (UE) XXXX/XXXX*** [regolamento sulla procedura di asilo] e le autorità preposte

direttiva 2008/115/CE. È opportuno che siano strettamente coinvolte negli accertamenti anche le autorità per la tutela dei minori laddove necessario affinché l'interesse superiore del minore sia tenuto in debita considerazione durante il processo. È opportuno consentire agli Stati membri di avvalersi del sostegno delle agenzie competenti, in particolare l'Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea e l'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo], nei limiti dei loro mandati. È opportuno che gli Stati membri coinvolgano i relatori nazionali sulla tratta di esseri umani qualora dagli accertamenti emergano fatti pertinenti, in linea con la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[24].

[24] Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

alle procedure di rimpatrio conformi alla direttiva 2008/115/CE. È opportuno che siano strettamente coinvolte negli accertamenti anche le autorità per la tutela dei minori laddove necessario affinché l'interesse superiore del minore sia tenuto in debita considerazione durante il processo. È opportuno consentire agli Stati membri di avvalersi del sostegno delle agenzie competenti, in particolare l'Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea e l'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo], nei limiti dei loro mandati. ***I compiti, le funzioni e le attività svolte dalle pertinenti agenzie dell'UE a sostegno degli Stati membri ai sensi del presente regolamento dovrebbero rientrare nell'ambito del meccanismo di monitoraggio indipendente che deve essere istituito da ciascuno Stato membro ai sensi del presente regolamento.*** È opportuno che gli Stati membri coinvolgano i relatori nazionali sulla tratta di esseri umani qualora dagli accertamenti emergano fatti pertinenti, in linea con la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[24].

[24] Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

Or. en

Emendamento 255
Peter Kofod, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Tom Vandendriessche, Harald Vilimsky, Charlie Weimers, Nicolaus Fest

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*

(21) Per conseguire gli obiettivi degli accertamenti è opportuno assicurare una stretta cooperazione tra le autorità nazionali competenti di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2016/399, le autorità di cui all'articolo 5 del [regolamento sulla procedura di asilo] e le autorità preposte alle procedure di rimpatrio conformi alla direttiva 2008/115/CE. ***È opportuno che siano strettamente*** coinvolte negli accertamenti anche le autorità per la tutela dei minori laddove necessario ***affinché l'interesse superiore del minore sia tenuto in debita considerazione durante il processo***. È opportuno consentire agli Stati membri di avvalersi del sostegno delle agenzie competenti, in particolare l'Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea e l'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo], nei limiti dei loro mandati. È opportuno che gli Stati membri coinvolgano i relatori nazionali sulla tratta di esseri umani qualora dagli accertamenti emergano fatti pertinenti, in linea con la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[24].	(21) Per conseguire gli obiettivi degli accertamenti è opportuno assicurare una stretta cooperazione tra le autorità nazionali competenti di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2016/399, le autorità di cui all'articolo 5 del [regolamento sulla procedura di asilo] e le autorità preposte alle procedure di rimpatrio conformi alla direttiva 2008/115/CE. ***Possono essere*** coinvolte negli accertamenti anche le autorità per la tutela dei minori laddove necessario. È opportuno consentire agli Stati membri di avvalersi del sostegno delle agenzie competenti, in particolare l'Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea e l'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo], nei limiti dei loro mandati. È opportuno che gli Stati membri coinvolgano i relatori nazionali sulla tratta di esseri umani qualora dagli accertamenti emergano fatti pertinenti, in linea con la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[24].
[24] Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).	[24] Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

Or. en

Emendamento 256
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Per conseguire gli obiettivi degli	(21) Per conseguire gli obiettivi degli

accertamenti è opportuno assicurare una stretta cooperazione tra le autorità nazionali competenti di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2016/399, le autorità di cui all'articolo 5 del [regolamento sulla procedura di asilo] e le autorità preposte alle procedure di rimpatrio conformi alla direttiva 2008/115/CE. È opportuno che siano strettamente coinvolte negli accertamenti anche le autorità per la tutela dei minori ***laddove necessario*** affinché l'interesse superiore del minore sia tenuto in debita considerazione durante il processo. È opportuno consentire agli Stati membri di avvalersi del sostegno delle agenzie competenti, in particolare l'Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea e l'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo], nei limiti dei loro mandati. È opportuno che gli Stati membri coinvolgano i relatori nazionali sulla tratta di esseri umani qualora dagli accertamenti emergano fatti pertinenti, in linea con la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[24].	accertamenti è opportuno assicurare una stretta cooperazione tra le autorità nazionali competenti di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2016/399, le autorità di cui all'articolo 5 del [regolamento sulla procedura di asilo] e le autorità preposte alle procedure di rimpatrio conformi alla direttiva 2008/115/CE. È opportuno che***, quando sono interessati minori o persone che dichiarano di essere minori,*** siano strettamente coinvolte negli accertamenti anche le autorità per la tutela dei minori affinché l'interesse superiore del minore sia tenuto in debita considerazione durante il processo. È opportuno consentire agli Stati membri di avvalersi del sostegno delle agenzie competenti, in particolare l'Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea e l'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo], nei limiti dei loro mandati. È opportuno che gli Stati membri coinvolgano i relatori nazionali sulla tratta di esseri umani qualora dagli accertamenti emergano fatti pertinenti, in linea con la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[24].
[24] Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).	[24] Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

Or. en

Emendamento 257
Peter Kofod, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Roman Haider, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Harald Vilimsky

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) È opportuno che nell'effettuare gli	***soppresso***

accertamenti le autorità competenti si conformino alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e garantiscano il rispetto della dignità umana, senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. È opportuno prestare particolare attenzione all'interesse superiore del minore.

Or. en

Emendamento 258
Charlie Weimers, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) ***È opportuno che*** nell'effettuare gli accertamenti le autorità competenti ***si conformino alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e garantiscano il rispetto della*** dignità umana***, senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. È opportuno prestare particolare attenzione all'interesse superiore del minore.***	(22) Nell'effettuare gli accertamenti le autorità competenti ***sono tenute a conformarsi al diritto nazionale e a qualsiasi disposizione pertinente negli accordi bilaterali, multilaterali o dell'UE con gli i paesi terzi partner che ospitano centri di accoglienza, nonché a garantire che la procedura rispetti la*** dignità umana.

Or. en

Emendamento 259
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) È opportuno che nell'effettuare gli accertamenti le autorità competenti si conformino alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e garantiscano il rispetto della dignità umana, senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la disabilità, l'età ***o*** l'orientamento sessuale***. È opportuno prestare particolare attenzione all'interesse*** superiore del minore.	(22) È opportuno che nell'effettuare gli accertamenti le autorità competenti si conformino alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e garantiscano il rispetto della dignità umana, senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la disabilità, l'età***,*** l'orientamento sessuale ***o l'identità di genere. L'interesse*** superiore del minore ***dovrebbe sempre costituire la considerazione preminente in qualsiasi decisione che riguardi minori***. ***Poiché la detenzione amministrativa di minori a fini migratori non è mai nell'interesse superiore del minore, i minori non accompagnati e i minori al seguito della famiglia non devono mai essere detenuti.***

Or. en

Emendamento 260
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) È opportuno che nell'effettuare gli accertamenti le autorità competenti si	(22) È opportuno che nell'effettuare gli accertamenti le autorità competenti si

conformino alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e garantiscano il rispetto della dignità umana, senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. ***È opportuno prestare particolare attenzione all'interesse*** superiore del minore.	conformino alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e garantiscano il rispetto della dignità umana, senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. ***L'interesse*** superiore del minore ***dovrebbe costituire la considerazione preminente nell'attuazione del presente regolamento***.
	Or. en

Emendamento 261
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) È opportuno che nell'effettuare gli accertamenti le autorità competenti si conformino alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e garantiscano il rispetto della dignità umana, senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. ***È opportuno prestare particolare attenzione all'interesse*** superiore del minore.	(22) È opportuno che nell'effettuare gli accertamenti le autorità competenti si conformino alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e garantiscano il rispetto della dignità umana, senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. ***L'interesse*** superiore del minore ***dovrebbe costituire una considerazione preminente nell'attuazione del presente regolamento***.
	Or. en

Emendamento 262
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) È opportuno che nell'effettuare gli accertamenti le autorità competenti si conformino alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e garantiscano il rispetto della dignità umana, senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. È opportuno ***prestare particolare attenzione all'interesse*** superiore del minore.	(22) È opportuno che nell'effettuare gli accertamenti le autorità competenti si conformino alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e garantiscano il rispetto della dignità umana, senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. È opportuno ***tenere conto dell'interesse*** superiore del minore.

Or. fr

Emendamento 263
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Per garantire il rispetto del diritto dell'UE e del diritto internazionale, ivi compresa la Carta dei diritti fondamentali, durante gli accertamenti, è opportuno che ciascuno Stato membro istituisca un meccanismo di monitoraggio e predisponga misure adeguate per salvaguardarne l'indipendenza. È opportuno che il meccanismo di monitoraggio si applichi in particolare al rispetto dei diritti fondamentali in relazione agli accertamenti, nonché al	***soppresso***

rispetto delle norme nazionali che disciplinano il trattenimento e al rispetto del principio di non respingimento di cui all'articolo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/399. È opportuno che l'Agenzia per i diritti fondamentali elabori orientamenti generali per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento indipendente del meccanismo di monitoraggio. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter chiedere all'Agenzia per i diritti fondamentali di aiutarli a sviluppare il meccanismo di monitoraggio nazionale. Dovrebbero altresì poter chiedere consulenza all'Agenzia per i diritti fondamentali per quanto concerne la definizione della metodologia di monitoraggio applicata dal meccanismo e le misure di formazione del caso. Gli Stati membri dovrebbero anche poter invitare le organizzazioni e gli organismi nazionali, internazionali e non governativi competenti a partecipare al monitoraggio. È opportuno che il meccanismo di monitoraggio indipendente lasci impregiudicato il monitoraggio dei diritti fondamentali da parte degli osservatori dei diritti fondamentali dell'Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea previsto dal regolamento (UE) 2019/1896. È opportuno che gli Stati membri indaghino sui casi di presunta violazione dei diritti fondamentali durante gli accertamenti, segnatamente provvedendo affinché le denunce siano trattate in modo rapido e adeguato.

Or. fr

Emendamento 264
Peter Kofod, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Roman Haider, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Harald Vilimsky, Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Per garantire il rispetto del diritto dell'UE e del diritto internazionale, ivi compresa la Carta dei diritti fondamentali, durante gli accertamenti, è opportuno che ciascuno Stato membro istituisca un meccanismo di monitoraggio e predisponga misure adeguate per salvaguardarne l'indipendenza. È opportuno che il meccanismo di monitoraggio si applichi in particolare al rispetto dei diritti fondamentali in relazione agli accertamenti, nonché al rispetto delle norme nazionali che disciplinano il trattenimento e al rispetto del principio di non respingimento di cui all'articolo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/399. È opportuno che l'Agenzia per i diritti fondamentali elabori orientamenti generali per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento indipendente del meccanismo di monitoraggio. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter chiedere all'Agenzia per i diritti fondamentali di aiutarli a sviluppare il meccanismo di monitoraggio nazionale. Dovrebbero altresì poter chiedere consulenza all'Agenzia per i diritti fondamentali per quanto concerne la definizione della metodologia di monitoraggio applicata dal meccanismo e le misure di formazione del caso. Gli Stati membri dovrebbero anche poter invitare le organizzazioni e gli organismi nazionali, internazionali e non governativi competenti a partecipare al monitoraggio. È opportuno che il meccanismo di monitoraggio indipendente lasci impregiudicato il monitoraggio dei diritti fondamentali da parte degli osservatori dei diritti fondamentali dell'Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea previsto dal regolamento (UE) 2019/1896. È opportuno che gli Stati membri indaghino sui casi di presunta violazione dei diritti fondamentali durante gli accertamenti, segnatamente provvedendo affinché le	***soppresso***

denunce siano trattate in modo rapido e adeguato.

Or. en

Emendamento 265
Charlie Weimers, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Per garantire il rispetto del diritto dell'UE e del diritto internazionale, ivi compresa la Carta dei diritti fondamentali, durante gli accertamenti, è opportuno che ciascuno Stato membro istituisca un meccanismo di monitoraggio e predisponga misure adeguate per salvaguardarne l'indipendenza. È opportuno che il meccanismo di monitoraggio si applichi in particolare al rispetto dei diritti fondamentali in relazione agli accertamenti, nonché al rispetto delle norme nazionali che disciplinano il trattenimento e al rispetto del principio di non respingimento di cui all'articolo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/399. ***È opportuno che l'Agenzia per i diritti fondamentali elabori orientamenti generali per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento indipendente del meccanismo di monitoraggio. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter chiedere all'Agenzia per i diritti fondamentali di aiutarli a sviluppare il meccanismo di monitoraggio nazionale. Dovrebbero altresì poter chiedere consulenza all'Agenzia per i diritti fondamentali per quanto concerne la definizione della metodologia di monitoraggio applicata dal meccanismo e le misure di formazione del caso. Gli Stati membri dovrebbero anche poter invitare le organizzazioni e gli organismi nazionali, internazionali e non governativi competenti a partecipare al***	(23) Per garantire il rispetto del diritto dell'UE e del diritto internazionale, ivi compresa la Carta dei diritti fondamentali, durante gli accertamenti, è opportuno che ciascuno Stato membro istituisca un meccanismo di monitoraggio e predisponga misure adeguate per salvaguardarne l'indipendenza. È opportuno che il meccanismo di monitoraggio si applichi in particolare al rispetto dei diritti fondamentali in relazione agli accertamenti, nonché al rispetto delle norme nazionali che disciplinano il trattenimento e al rispetto del principio di non respingimento di cui all'articolo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/399.

monitoraggio. È opportuno che il meccanismo di monitoraggio indipendente lasci impregiudicato il monitoraggio dei diritti fondamentali da parte degli osservatori dei diritti fondamentali dell'Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea previsto dal regolamento (UE) 2019/1896. È opportuno che gli Stati membri indaghino sui casi di presunta violazione dei diritti fondamentali durante gli accertamenti, segnatamente provvedendo affinché le denunce siano trattate in modo rapido e adeguato.

Or. en

Emendamento 266
Charlie Weimers, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Per garantire il rispetto del diritto ***dell'UE e del diritto internazionale, ivi compresa la Carta dei diritti fondamentali,*** durante gli accertamenti, è opportuno che ciascuno Stato membro ***istituisca*** un meccanismo di monitoraggio ***e predisponga*** misure adeguate per salvaguardarne l'indipendenza. È opportuno che il meccanismo di monitoraggio si applichi in particolare ***al rispetto dei diritti fondamentali in relazione agli accertamenti***, nonché al rispetto delle norme nazionali ***che disciplinano il trattenimento e al rispetto del principio di non respingimento di cui all'articolo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/399***. ***È opportuno che*** l'Agenzia per i diritti fondamentali ***elabori orientamenti generali per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento indipendente del meccanismo di monitoraggio. Gli Stati membri***	(23) Per garantire il rispetto del diritto ***nazionale e degli accordi coi paesi terzi partner*** durante gli accertamenti, è opportuno che ciascuno Stato membro ***predisponga*** un meccanismo di monitoraggio ***dell'efficienza dei rimpatri e dei trasferimenti verso i centri di accoglienza dei paesi terzi partner e*** misure adeguate per salvaguardarne l'indipendenza. È opportuno che il meccanismo di monitoraggio si applichi in particolare ***all'efficienza delle verifiche, ai trasferimenti verso i centri di accoglienza dei paesi terzi partner e ai rinvii nell'ultimo paese di transito sicuro o nel porto di partenza o rimpatri nel paese di origine a seguito di un soccorso in mare***, nonché al rispetto delle norme nazionali ***e degli accordi coi paesi terzi partner***. L'Agenzia per i diritti fondamentali ***non agisce mai in modo da interferire con le autorità nazionali*** durante ***la procedura di***

dovrebbero inoltre poter chiedere all'Agenzia per i diritti fondamentali di aiutarli a sviluppare il meccanismo di monitoraggio nazionale. Dovrebbero altresì poter chiedere consulenza all'Agenzia per i diritti fondamentali per quanto concerne la definizione della metodologia di monitoraggio applicata dal meccanismo e le misure di formazione del caso. Gli Stati membri dovrebbero anche poter invitare le organizzazioni e gli organismi nazionali, internazionali e non governativi competenti a partecipare al monitoraggio. È opportuno che il meccanismo di monitoraggio indipendente lasci impregiudicato il monitoraggio dei diritti fondamentali da parte degli osservatori dei diritti fondamentali dell'Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea previsto dal regolamento (UE) 2019/1896. È opportuno che gli Stati membri indaghino sui casi di presunta violazione dei diritti fondamentali durante ***gli accertamenti, segnatamente provvedendo affinché le denunce siano trattate in modo rapido e adeguato***.

accertamento, i trasferimenti verso paesi terzi partner o l'accompagnamento di navi che trasportano migranti verso il porto di partenza, anziché verso l'Europa, per farli sbarcare.

Or. en

Emendamento 267
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Per garantire il rispetto del diritto dell'UE e del diritto internazionale, ivi compresa la Carta dei diritti fondamentali, ***durante gli accertamenti, è opportuno che ciascuno Stato membro istituisca un meccanismo di monitoraggio e predisponga misure adeguate per salvaguardarne l'indipendenza. È opportuno che il meccanismo di***	(23) Per garantire il rispetto del diritto dell'UE e del diritto internazionale, ivi compresa la Carta dei diritti fondamentali, è opportuno che gli Stati membri indaghino sui casi di presunta violazione dei diritti fondamentali durante gli accertamenti, segnatamente provvedendo affinché le denunce siano trattate in modo rapido e

monitoraggio si applichi in particolare al rispetto dei diritti fondamentali in relazione agli accertamenti, nonché al rispetto delle norme nazionali che disciplinano il trattenimento e al rispetto del principio di non respingimento di cui all'articolo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/399. È opportuno che l'Agenzia per i diritti fondamentali elabori orientamenti generali per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento indipendente del meccanismo di monitoraggio. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter chiedere all'Agenzia per i diritti fondamentali di aiutarli a sviluppare il meccanismo di monitoraggio nazionale. Dovrebbero altresì poter chiedere consulenza all'Agenzia per i diritti fondamentali per quanto concerne la definizione della metodologia di monitoraggio applicata dal meccanismo e le misure di formazione del caso. Gli Stati membri dovrebbero anche poter invitare le organizzazioni e gli organismi nazionali, internazionali e non governativi competenti a partecipare al monitoraggio. È opportuno che il meccanismo di monitoraggio indipendente lasci impregiudicato il monitoraggio dei diritti fondamentali da parte degli osservatori dei diritti fondamentali dell'Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea previsto dal regolamento (UE) 2019/1896. È opportuno che gli Stati membri indaghino sui casi di presunta violazione dei diritti fondamentali durante gli accertamenti, segnatamente provvedendo affinché le denunce siano trattate in modo rapido e adeguato.

adeguato.

Or. en

Emendamento 268
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Per garantire il rispetto del diritto dell'UE e del diritto internazionale, ivi compresa la Carta dei diritti fondamentali, ***durante gli accertamenti,*** è opportuno che ciascuno Stato membro istituisca un meccanismo di monitoraggio e predisponga misure adeguate per salvaguardarne l'indipendenza. È opportuno che il meccanismo di monitoraggio ***si applichi*** in particolare ***al*** rispetto dei diritti fondamentali in relazione agli accertamenti, nonché ***al rispetto delle norme*** nazionali ***che disciplinano il trattenimento e al rispetto del principio di non respingimento di cui all'articolo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/399***. È opportuno che l'Agenzia per i diritti fondamentali elabori orientamenti ***generali*** per quanto riguarda ***l'istituzione e*** il funzionamento indipendente del meccanismo di monitoraggio. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter chiedere all'Agenzia per i diritti fondamentali di aiutarli a sviluppare il meccanismo di monitoraggio nazionale. Dovrebbero altresì poter chiedere consulenza all'Agenzia per i diritti fondamentali per quanto concerne la definizione della metodologia di monitoraggio applicata dal meccanismo e le misure di formazione del caso. Gli Stati membri dovrebbero anche poter invitare le organizzazioni e gli organismi nazionali, internazionali e non governativi competenti a partecipare al monitoraggio. È opportuno che il meccanismo di monitoraggio indipendente ***lasci impregiudicato il monitoraggio*** dei diritti fondamentali ***da parte degli osservatori dei diritti fondamentali dell'Agenzia della*** guardia di frontiera e costiera europea ***previsto dal*** regolamento (UE) ***2019/1896***. È opportuno che gli Stati membri indaghino ***sui*** casi di presunta violazione dei diritti fondamentali durante ***gli accertamenti***, segnatamente provvedendo affinché le denunce siano trattate in modo rapido ***e*** adeguato.	(23) Per garantire il rispetto del diritto dell'UE e del diritto internazionale, ivi compresa la Carta dei diritti fondamentali, è opportuno che ciascuno Stato membro istituisca un meccanismo di monitoraggio e predisponga misure adeguate per salvaguardarne l'indipendenza. È opportuno che il meccanismo di monitoraggio in particolare ***effettui un monitoraggio continuo di tutte le attività di gestione e sorveglianza delle frontiere svolte dalle autorità nazionali o dalle pertinenti agenzie dell'UE nei suoi territori, del rispetto del principio di non respingimento, del*** rispetto dei diritti fondamentali in relazione agli accertamenti, nonché ***delle procedure di asilo e di rimpatrio. Il meccanismo di monitoraggio indipendente formula raccomandazioni per gli Stati membri e le agenzie dell'UE e riferisce pubblicamente con cadenza annuale in merito alle conclusioni tratte, alle raccomandazioni emesse e alle misure adottate al fine di attuare tali raccomandazioni. Per svolgere i propri compiti in modo efficace, il meccanismo di monitoraggio dovrebbe avere libero accesso a qualsiasi luogo o documento che ritenga rilevante per l'adempimento del proprio mandato ed essere in grado di effettuare visite periodiche sia annunciate che senza preavviso. Gli Stati membri dovrebbero predisporre misure adeguate per salvaguardare l'indipendenza del meccanismo, anche assicurando che le organizzazioni*** nazionali ***di difesa dei diritti umani, i difensori civici, le organizzazioni non governative indipendenti e le organizzazioni della società civile, nonché le organizzazioni internazionali facciano parte del sistema di monitoraggio***. È opportuno che l'Agenzia per i diritti fondamentali elabori orientamenti per quanto riguarda ***l'attuazione del quadro di cui all'articolo***

7, che comprende salvaguardie per garantire il funzionamento indipendente del meccanismo di monitoraggio. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter chiedere all'Agenzia per i diritti fondamentali di aiutarli a sviluppare il meccanismo di monitoraggio nazionale. Dovrebbero altresì poter chiedere consulenza all'Agenzia per i diritti fondamentali per quanto concerne la definizione della metodologia di monitoraggio applicata dal meccanismo e le misure di formazione del caso. Gli Stati membri dovrebbero anche poter invitare le organizzazioni e gli organismi nazionali, internazionali e non governativi competenti a partecipare al monitoraggio. È opportuno che il meccanismo di monitoraggio indipendente ***agisca in sinergia e lasci impregiudicati gli altri strumenti di monitoraggio*** dei diritti fondamentali ***dell'UE, come, in particolare, quelli previsti dagli articoli 109, 110 e 111 del regolamento (UE) 2019/1896 (regolamento sulla*** guardia di frontiera e costiera europea ***), il meccanismo di monitoraggio ai fini del monitoraggio dell'applicazione operativa e tecnica del sistema europeo comune di asilo (CEAS) di cui all'articolo 14 del*** regolamento (UE) ***XXXX/XXXX [regolamento sull'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] e del regolamento (UE) XXXX/XXXX [regolamento sul meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen]***. È opportuno che gli Stati membri indaghino ***su tutti i*** casi di presunta violazione dei diritti fondamentali durante ***le procedure di accertamento, asilo e rimpatrio***, segnatamente provvedendo affinché le denunce siano trattate in modo ***rapido ed efficace, in grado di portare all'identificazione e al sanzionamento*** adeguato ***dei responsabili***.

Or. en

Emendamento 269

Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Per garantire il rispetto del diritto dell'UE e del diritto internazionale, ivi compresa la Carta dei diritti fondamentali, ***durante gli accertamenti,*** è opportuno che ciascuno Stato membro istituisca un meccanismo di monitoraggio e predisponga misure adeguate per salvaguardarne l'indipendenza. È opportuno che il meccanismo di monitoraggio si applichi in particolare al rispetto dei diritti fondamentali in relazione agli accertamenti, nonché al rispetto delle norme nazionali che disciplinano il trattenimento e al rispetto del principio di non respingimento di cui all'articolo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/399. È opportuno che l'Agenzia per i diritti fondamentali elabori orientamenti generali per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento indipendente del meccanismo di monitoraggio. Gli Stati membri dovrebbero inoltre ***poter*** chiedere all'Agenzia per i diritti fondamentali di aiutarli a sviluppare ***il*** meccanismo di monitoraggio nazionale. Dovrebbero altresì poter chiedere consulenza all'Agenzia per i diritti fondamentali per quanto concerne la definizione della metodologia di monitoraggio applicata dal meccanismo e le misure di formazione del caso. ***Gli Stati membri dovrebbero anche poter invitare*** le organizzazioni e gli organismi nazionali, internazionali e non governativi competenti ***a*** partecipare ***al*** monitoraggio. È opportuno che il meccanismo di monitoraggio indipendente lasci impregiudicato il monitoraggio dei diritti fondamentali da parte degli osservatori dei diritti fondamentali dell'Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea previsto dal	(23) Per garantire il rispetto del diritto dell'UE e del diritto internazionale, ivi compresa la Carta dei diritti fondamentali, ***in tutte le operazioni che si svolgono alle frontiere esterne e in tutte le procedure adottate in materia di migrazione,*** è opportuno che ciascuno Stato membro istituisca un meccanismo di monitoraggio e predisponga misure adeguate per salvaguardarne l'indipendenza. È opportuno che il meccanismo di monitoraggio si applichi in particolare al rispetto dei diritti fondamentali in relazione ***alla sorveglianza di frontiera,*** agli accertamenti***, alle procedure di asilo e rimpatrio***, nonché al rispetto delle norme nazionali che disciplinano il trattenimento e al rispetto del principio di non respingimento di cui all'articolo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/399. È opportuno che l'Agenzia per i diritti fondamentali elabori orientamenti generali per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento indipendente del meccanismo di monitoraggio. Gli Stati membri dovrebbero inoltre ***essere incoraggiati a*** chiedere all'Agenzia per i diritti fondamentali di aiutarli a sviluppare ***un*** meccanismo di monitoraggio nazionale ***indipendente***. Dovrebbero altresì poter chiedere consulenza all'Agenzia per i diritti fondamentali per quanto concerne la definizione della metodologia di monitoraggio applicata dal meccanismo e le misure di formazione del caso. Le organizzazioni e gli organismi nazionali, internazionali e non governativi ***indipendenti*** competenti***, le organizzazioni della società civile e i difensori dei diritti umani dovrebbero*** partecipare ***alla***

regolamento (UE) 2019/1896**.** È opportuno che gli Stati membri indaghino sui casi di presunta violazione dei diritti fondamentali ***durante gli accertamenti***, segnatamente provvedendo affinché le denunce siano trattate in modo rapido e adeguato.	***realizzazione, alla gestione e al funzionamento del meccanismo di*** monitoraggio ***e ricevere adeguata protezione durante lo svolgimento delle proprie attività***. È opportuno che il meccanismo di monitoraggio indipendente lasci impregiudicato il monitoraggio dei diritti fondamentali da parte degli osservatori dei diritti fondamentali dell'Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea previsto dal regolamento (UE) 2019/1896***, il meccanismo ai fini del monitoraggio dell'applicazione operativa e tecnica del sistema europeo comune di asilo (CEAS) di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) XXXX/XXXX [regolamento sull'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] nonché l'eventuale monitoraggio effettuato dagli organismi di monitoraggio nazionali o internazionali esistenti. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità nazionali indipendenti coinvolte nel meccanismo di monitoraggio e il meccanismo stesso possano svolgere correttamente il proprio lavoro, anche fornendo loro l'accesso a siti o documenti, conducendo indagini e redigendo relazioni.*** È opportuno che gli Stati membri indaghino sui casi di presunta violazione dei diritti fondamentali, segnatamente provvedendo affinché le denunce siano trattate in modo rapido e adeguato***, anche prevedendo sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive e procedure che, in caso di violazione della legge, comportino l'identificazione e il sanzionamento dei responsabili***.
	Or. en

Emendamento 270
Tomas Tobé, Lena Düpont, Karlo Ressler, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Per garantire il rispetto del diritto dell'UE e del diritto internazionale, ivi compresa la Carta dei diritti fondamentali, durante gli accertamenti, è opportuno che ciascuno Stato membro istituisca un meccanismo di monitoraggio e predisponga misure adeguate per salvaguardarne l'indipendenza. È opportuno che il meccanismo di monitoraggio si applichi in particolare al rispetto dei diritti fondamentali in relazione agli accertamenti, nonché al rispetto delle norme nazionali che disciplinano il trattenimento e al rispetto del principio di non respingimento di cui all'articolo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/399. È opportuno che l'Agenzia per i diritti fondamentali elabori orientamenti generali per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento indipendente del meccanismo di monitoraggio. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter chiedere all'Agenzia per i diritti fondamentali di aiutarli a sviluppare il meccanismo di monitoraggio nazionale. Dovrebbero altresì poter chiedere consulenza all'Agenzia per i diritti fondamentali per quanto concerne la definizione della metodologia di monitoraggio applicata dal meccanismo e le misure di formazione del caso. Gli Stati membri dovrebbero anche poter invitare le organizzazioni e gli organismi nazionali, internazionali e non governativi competenti a partecipare al monitoraggio. È opportuno che il meccanismo di monitoraggio indipendente lasci impregiudicato il monitoraggio dei diritti fondamentali da parte degli osservatori dei diritti fondamentali dell'Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea previsto dal regolamento (UE) 2019/1896. È opportuno che gli Stati membri indaghino sui casi di presunta violazione dei diritti fondamentali durante gli accertamenti, segnatamente provvedendo affinché le denunce siano trattate in modo rapido e adeguato.	(23) Per garantire il rispetto del diritto dell'UE e del diritto internazionale, ivi compresa la Carta dei diritti fondamentali, durante gli accertamenti, è opportuno che ciascuno Stato membro istituisca un meccanismo di monitoraggio***, o ne designi uno esistente,*** e predisponga misure adeguate per salvaguardarne l'indipendenza. È opportuno che il meccanismo di monitoraggio***, integri il monitoraggio effettuato dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e*** si applichi in particolare al rispetto dei diritti fondamentali in relazione agli accertamenti, nonché al rispetto delle norme nazionali che disciplinano il trattenimento e al rispetto del principio di non respingimento di cui all'articolo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/399. È opportuno che l'Agenzia per i diritti fondamentali elabori orientamenti generali per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento indipendente del meccanismo di monitoraggio. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter chiedere all'Agenzia per i diritti fondamentali di aiutarli a sviluppare il meccanismo di monitoraggio nazionale. Dovrebbero altresì poter chiedere consulenza all'Agenzia per i diritti fondamentali per quanto concerne la definizione della metodologia di monitoraggio applicata dal meccanismo e le misure di formazione del caso. Gli Stati membri dovrebbero anche poter invitare le organizzazioni e gli organismi nazionali, internazionali e non governativi competenti a partecipare al monitoraggio. È opportuno che il meccanismo di monitoraggio indipendente lasci impregiudicato il monitoraggio dei diritti fondamentali da parte degli osservatori dei diritti fondamentali dell'Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea previsto dal regolamento (UE) 2019/1896. È opportuno che gli Stati membri indaghino sui casi di presunta violazione dei diritti fondamentali durante gli accertamenti, segnatamente

provvedendo affinché le denunce siano trattate in modo rapido e adeguato.

Or. en

Emendamento 271
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Per garantire il rispetto del diritto dell'UE e del diritto internazionale, ivi compresa la Carta dei diritti fondamentali, ***durante gli accertamenti, è opportuno che*** ciascuno Stato membro ***istituisca*** un meccanismo di monitoraggio ***e predisponga*** misure adeguate per salvaguardarne l'indipendenza. È opportuno che il meccanismo di monitoraggio si applichi in particolare al rispetto dei diritti fondamentali ***in relazione agli accertamenti, nonché al rispetto delle norme nazionali che disciplinano il*** trattenimento e al rispetto del principio di non respingimento di cui all'articolo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/399. ***È opportuno che*** l'Agenzia per i diritti fondamentali ***elabori*** orientamenti generali per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento indipendente del meccanismo di monitoraggio. Gli Stati membri ***dovrebbero*** inoltre ***poter*** chiedere all'Agenzia per i diritti fondamentali di aiutarli a sviluppare il meccanismo di monitoraggio nazionale. Dovrebbero altresì poter chiedere consulenza all'Agenzia per i diritti fondamentali per quanto concerne la definizione della metodologia di monitoraggio applicata dal meccanismo e le misure di formazione del caso. ***Gli Stati membri dovrebbero anche poter invitare*** le organizzazioni e gli organismi nazionali,	(23) Per garantire il rispetto del diritto dell'UE e del diritto internazionale, ivi compresa la Carta dei diritti fondamentali, ciascuno Stato membro ***istituisce*** un meccanismo di monitoraggio ***nel corso delle attività di sorveglianza di frontiera, degli accertamenti, di tutte le procedure di asilo e di rimpatrio, nonché nelle situazioni di crisi relative alla migrazione e all'asilo. Ciascuno Stato membro predispone*** misure adeguate per salvaguardarne l'indipendenza ***e l'efficacia, avvia indagini laddove necessario ed elabora misure disciplinari e dissuasive***. È opportuno che il meccanismo di monitoraggio si applichi in particolare al rispetto dei diritti fondamentali***, anche nel ricorso al*** trattenimento***,*** e al rispetto del principio di non respingimento di cui all'articolo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/399. L'Agenzia per i diritti fondamentali ***elabora*** orientamenti generali per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento indipendente del meccanismo di monitoraggio. Gli Stati membri ***possono*** inoltre chiedere all'Agenzia per i diritti fondamentali di aiutarli a sviluppare il meccanismo di monitoraggio nazionale. Dovrebbero altresì poter chiedere consulenza all'Agenzia per i diritti fondamentali per quanto concerne la definizione della metodologia di monitoraggio applicata dal meccanismo e

internazionali e non governativi competenti ***a partecipare*** al monitoraggio. È opportuno che il meccanismo di monitoraggio indipendente lasci impregiudicato il monitoraggio dei diritti fondamentali da parte degli osservatori dei diritti fondamentali dell'Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea previsto dal regolamento (UE) 2019/1896. È opportuno che gli Stati membri indaghino sui casi di presunta violazione dei diritti fondamentali ***durante gli accertamenti***, segnatamente provvedendo affinché le denunce siano trattate in modo rapido e ***adeguato***.

le misure di formazione del caso. Le organizzazioni e gli organismi nazionali, internazionali e non governativi competenti ***partecipano*** al monitoraggio. È opportuno che il meccanismo di monitoraggio indipendente lasci impregiudicato il monitoraggio dei diritti fondamentali da parte degli osservatori dei diritti fondamentali dell'Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea previsto dal regolamento (UE) 2019/1896. È opportuno che gli Stati membri indaghino sui casi di presunta violazione dei diritti fondamentali, segnatamente provvedendo affinché le denunce siano trattate in modo rapido e ***indipendente***.

Or. en

Emendamento 272
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Per garantire il rispetto del diritto dell'UE e del diritto internazionale, ivi compresa la Carta dei diritti fondamentali, durante gli accertamenti, è opportuno che ciascuno Stato membro istituisca un meccanismo di monitoraggio e predisponga misure adeguate per salvaguardarne l'indipendenza. È opportuno che il meccanismo di monitoraggio si applichi in particolare al rispetto dei diritti fondamentali in relazione agli accertamenti, nonché al rispetto delle norme nazionali che disciplinano il trattenimento e al rispetto del principio di non respingimento di cui all'articolo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/399. È opportuno che l'Agenzia per i diritti fondamentali elabori orientamenti generali per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento indipendente del	(23) Per garantire il rispetto del diritto dell'UE e del diritto internazionale, ivi compresa la Carta dei diritti fondamentali, durante gli accertamenti, è opportuno che ciascuno Stato membro istituisca un meccanismo di monitoraggio e predisponga misure adeguate per salvaguardarne l'indipendenza. È opportuno che il meccanismo di monitoraggio si applichi in particolare al rispetto dei diritti fondamentali in relazione agli accertamenti, nonché al rispetto delle norme nazionali che disciplinano il trattenimento e al rispetto del principio di non respingimento di cui all'articolo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/399. È opportuno che l'Agenzia per i diritti fondamentali elabori orientamenti generali per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento indipendente del

meccanismo di monitoraggio. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter chiedere all'Agenzia per i diritti fondamentali di aiutarli a sviluppare il meccanismo di monitoraggio nazionale. Dovrebbero altresì poter chiedere consulenza all'Agenzia per i diritti fondamentali per quanto concerne la definizione della metodologia di monitoraggio applicata dal meccanismo e le misure di formazione del caso. Gli Stati membri dovrebbero anche poter invitare le organizzazioni e gli organismi nazionali, internazionali e non governativi competenti ***a partecipare*** al monitoraggio. È opportuno che il meccanismo di monitoraggio indipendente lasci impregiudicato il monitoraggio dei diritti fondamentali da parte degli osservatori dei diritti fondamentali dell'Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea previsto dal regolamento (UE) 2019/1896. È opportuno che gli Stati membri indaghino sui casi di presunta violazione dei diritti fondamentali durante gli accertamenti, segnatamente provvedendo affinché le denunce siano trattate in modo rapido e adeguato.	meccanismo di monitoraggio. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter chiedere all'Agenzia per i diritti fondamentali di aiutarli a sviluppare il meccanismo di monitoraggio nazionale. Dovrebbero altresì poter chiedere consulenza all'Agenzia per i diritti fondamentali per quanto concerne la definizione della metodologia di monitoraggio applicata dal meccanismo e le misure di formazione del caso. Gli Stati membri dovrebbero anche poter invitare le organizzazioni e gli organismi nazionali, internazionali e non governativi competenti ***ad assistere*** al monitoraggio. È opportuno che il meccanismo di monitoraggio indipendente lasci impregiudicato il monitoraggio dei diritti fondamentali da parte degli osservatori dei diritti fondamentali dell'Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea previsto dal regolamento (UE) 2019/1896. È opportuno che gli Stati membri indaghino sui casi di presunta violazione dei diritti fondamentali durante gli accertamenti, segnatamente provvedendo affinché le denunce siano trattate in modo rapido e adeguato.

Or. fr

Emendamento 273
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 bis) I cittadini di paesi terzi dovrebbero poter beneficiare dei più elevati standard di protezione dei dati, in particolare date le loro potenziali vulnerabilità, la sensibilità dei dati raccolti durante gli accertamenti e le potenziali conseguenze delle informazioni

fornite in tale contesto ai fini delle procedure successive. La procedura di accertamento dovrebbe essere sempre in linea con il regolamento (UE) 2016/679, il regolamento 2018/1725 e, se del caso, la direttiva 2018/680, compresi i principi generali di minimizzazione dei dati e limitazione delle finalità. Le autorità nazionali per la protezione dei dati e l'EDPB-GEPD dovrebbero pertanto essere strettamente coinvolti nell'attuazione delle procedure di accertamento e nel meccanismo di monitoraggio di cui all'articolo 7.

Or. en

Emendamento 274
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 bis) I cittadini di paesi terzi dovrebbero poter beneficiare dei più elevati standard di protezione dei dati, in particolare date le loro potenziali vulnerabilità, la sensibilità dei dati raccolti durante gli accertamenti e le potenziali conseguenze delle informazioni fornite in tale contesto ai fini delle procedure successive. La procedura di accertamento dovrebbe essere sempre in linea con il regolamento (UE) 2016/679, il regolamento 2018/1725 e, se del caso, la direttiva 2018/680, compresi i principi generali di minimizzazione dei dati e limitazione delle finalità. Le autorità nazionali per la protezione dei dati e l'EDPB-GEPD dovrebbero pertanto essere strettamente coinvolti nell'attuazione delle procedure di accertamento.

Or. en

Emendamento 275
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 bis) È opportuno che gli Stati membri abbiano facoltà di rifiutare la partecipazione delle organizzazioni non governative alla procedura di accertamento degli immigrati illegali che tentano di entrare nell'Unione europea.

Or. fr

Emendamento 276
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) È opportuno che entro il termine degli accertamenti le autorità preposte agli accertamenti compilino un modulo consuntivo. È opportuno che il modulo sia trasmesso alle autorità che esaminano le domande di protezione internazionale ***o alle autorità competenti per il rimpatrio, a seconda delle autorità cui è indirizzata la persona. Nel primo caso è opportuno che le autorità preposte agli accertamenti indichino anche tutti gli elementi che possano sembrare utili per stabilire se le autorità competenti debbano sottoporre la domanda del*** cittadino di paese terzo interessato ***a una procedura d'esame accelerata o alla*** procedura ***di frontiera***.	(24) È opportuno che entro il termine degli accertamenti le autorità preposte agli accertamenti compilino un modulo consuntivo. È opportuno che il modulo sia trasmesso alle autorità che esaminano le domande di protezione internazionale***. Il modulo, compreso l'allegato, dovrebbe riportare un termine di conservazione limitato e chiaramente definito, basato sul principio secondo il quale i dati che non sono più necessari in relazione alle finalità per le quali sono raccolti o trattati dovrebbero essere cancellati. Prima che il modulo consuntivo sia trasmesso alle autorità competenti, il*** cittadino di paese terzo interessato ***dovrebbe ottenere una copia di tale modulo e tutte le informazioni che lo riguardano. Inoltre, è***

opportuno che la copia del modulo sia redatta in una lingua comprensibile al cittadino di paese terzo e dovrebbe contenere tutte le informazioni utili affinché l'interessato possa esercitare i propri diritti di rettifica o integrazione dei dati o informazioni forniti durante la procedura ***di accertamento***.

Or. en

Emendamento 277
Peter Kofod, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Roman Haider, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Harald Vilimsky

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) È opportuno che entro il termine degli accertamenti le autorità preposte agli accertamenti compilino un modulo consuntivo. È opportuno che il modulo sia trasmesso alle autorità che esaminano le domande di protezione internazionale o alle autorità competenti per il rimpatrio, a seconda delle autorità cui è indirizzata la persona. ***Nel primo caso è opportuno che le autorità preposte agli accertamenti indichino anche tutti gli elementi che possano sembrare utili per stabilire se le autorità competenti debbano sottoporre la domanda del cittadino di paese terzo interessato a una procedura d'esame accelerata o alla procedura di frontiera.***	(24) È opportuno che entro il termine degli accertamenti le autorità preposte agli accertamenti compilino un modulo consuntivo. È opportuno che il modulo sia trasmesso alle autorità che esaminano le domande di protezione internazionale o alle autorità competenti per il rimpatrio, a seconda delle autorità cui è indirizzata la persona.

Or. en

Emendamento 278
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) È opportuno che entro il termine degli accertamenti le autorità preposte agli accertamenti compilino un modulo consuntivo. È opportuno che il modulo sia trasmesso alle autorità che esaminano le domande di protezione internazionale ***o*** alle autorità competenti per il rimpatrio, a seconda delle autorità cui è indirizzata la persona. ***Nel primo caso è opportuno che le autorità preposte agli*** accertamenti ***indichino anche tutti gli elementi che possano sembrare utili per stabilire se le autorità competenti debbano sottoporre la domanda del cittadino di paese terzo interessato a una procedura d'esame accelerata o alla procedura di frontiera***.	(24) È opportuno che entro il termine degli accertamenti le autorità preposte agli accertamenti compilino un modulo consuntivo. È opportuno che il modulo sia trasmesso alle autorità che esaminano le domande di protezione internazionale***,*** alle autorità competenti per il rimpatrio ***o per il respingimento***, a seconda delle autorità cui è indirizzata la persona. ***Ciò dovrebbe lasciare impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di autorizzare cittadini di paesi terzi a entrare e/o a rimanere nel territorio per altri motivi ai sensi del diritto nazionale, unionale o internazionale. Gli Stati membri garantiscono che tutti i cittadini di paesi terzi sottoposti agli*** accertamenti ***siano debitamente informati da personale qualificato e formato in merito ai loro diritti e alla possibilità di presentare domanda di protezione internazionale***.

Or. en

Emendamento 279
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) È opportuno che entro il termine degli accertamenti le autorità preposte agli accertamenti compilino un modulo consuntivo. È opportuno che il modulo sia trasmesso alle autorità che esaminano le domande di protezione internazionale o alle autorità competenti per il rimpatrio, a seconda delle autorità cui è indirizzata la persona. ***Nel primo caso è opportuno che le*** autorità preposte agli accertamenti ***indichino anche tutti gli elementi che possano sembrare utili per stabilire se le***	(24) È opportuno che entro il termine degli accertamenti le autorità preposte agli accertamenti compilino un modulo consuntivo. È opportuno che il modulo sia trasmesso alle autorità che esaminano le domande di protezione internazionale o alle autorità competenti per il rimpatrio, a seconda delle autorità cui è indirizzata la persona. ***Al fine di garantire il rispetto, in particolare, del diritto all'informazione, all'accesso ai dati personali e alla loro rettifica e a un ricorso effettivo, prima di***

autorità competenti debbano sottoporre la domanda del cittadino di paese terzo interessato a una procedura d'esame accelerata o alla procedura ***di frontiera***.	***essere trasmesso alle autorità che esaminano le domande di protezione internazionale o alle autorità competenti per il rimpatrio, il modulo consuntivo dovrebbe essere consegnato al cittadino di paese terzo interessato e includere eventuali osservazioni o obiezioni sollevate dall'interessato nonché le ragioni di diritto e di fatto che spieghino la scelta compiuta dalle*** le autorità preposte agli accertamenti ***di indirizzarlo*** alla procedura ***specifica selezionata***.

Or. en

Emendamento 280
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) È opportuno che entro il termine degli accertamenti le autorità preposte agli accertamenti compilino un modulo ***consuntivo***. È opportuno che il modulo sia trasmesso alle autorità che esaminano le domande di protezione internazionale o alle autorità competenti per il rimpatrio, a seconda delle autorità cui è indirizzata la persona. Nel primo caso è opportuno che le autorità preposte agli accertamenti indichino anche tutti gli elementi che possano sembrare utili per stabilire se le autorità competenti debbano sottoporre la domanda del cittadino di paese terzo interessato a una procedura d'esame accelerata o alla procedura di frontiera.	(24) È opportuno che entro il termine degli accertamenti le autorità preposte agli accertamenti compilino un modulo ***di accertamento***. È opportuno che il modulo sia trasmesso alle autorità che esaminano le domande di protezione internazionale o alle autorità competenti per il rimpatrio, a seconda delle autorità cui è indirizzata la persona. Nel primo caso è opportuno che le autorità preposte agli accertamenti indichino anche tutti gli elementi che possano sembrare utili per stabilire se le autorità competenti debbano sottoporre la domanda del cittadino di paese terzo interessato a una procedura d'esame accelerata o alla procedura di frontiera.

Or. en

Emendamento 281
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(24 bis) Il presente regolamento non dovrebbe impedire agli Stati membri di decidere, in qualsiasi momento, di concedere autonomamente un permesso di soggiorno o altra autorizzazione che offra il diritto di soggiorno per motivi caritatevoli, umanitari o di altro tipo a un cittadino di paese terzo che entra o soggiorna in modo irregolare nel proprio territorio. In tali casi non è opportuno emettere una decisione di rimpatrio. Qualora sia già stata emessa, la decisione di rimpatrio è revocata o sospesa per il periodo di validità del titolo di soggiorno o di un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare.

Or. en

Emendamento 282
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(24 bis) Gli Stati membri dovrebbero garantire che la procedura consuntiva sia accompagnata da garanzie procedurali formali. Tutti i cittadini di paesi terzi dovrebbero avere la possibilità di contestare le informazioni registrate nel modulo consuntivo e poter accedere a un ricorso effettivo in merito all'esito degli accertamenti.

Or. en

Emendamento 283
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(24 bis) Al fine di garantire un procedimento equo, è opportuno che i cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti abbiano il diritto di sapere esattamente quali informazioni su di loro sono registrate. Dovrebbero inoltre avere il diritto di rettificare o integrare i dati o le informazioni forniti durante la procedura di accertamento.

Or. en

Emendamento 284
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) È opportuno che le autorità competenti trasmettano all'Eurodac i dati biometrici rilevati durante gli accertamenti, unitamente ai dati di cui agli articoli [12, 13, 14 e 14 bis] del regolamento Eurodac, entro i termini previsti da tale regolamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 285
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) È opportuno che le autorità competenti trasmettano all'Eurodac i dati biometrici rilevati durante gli accertamenti, unitamente ai dati di cui agli articoli [12, 13, 14 e 14 bis] del regolamento Eurodac, entro i termini previsti da tale regolamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 286
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) È opportuno che tutte le persone sottoposte agli accertamenti ***alle frontiere esterne*** siano oggetto di una visita medica ***preliminare volta*** a individuare le persone bisognose di cure ***immediate*** o per le quali sono necessarie altre misure, ad esempio l'isolamento per motivi di salute pubblica. ***È opportuno prendere in considerazione*** le esigenze specifiche dei minori e delle persone vulnerabili***. Se manifestamente superflua, in particolare perché le condizioni generali della persona appaiono molto buone, la visita non dovrebbe essere effettuata e la persona in questione ne dovrebbe essere informata***. È opportuno che la visita medica preliminare sia eseguita dalle autorità sanitarie dello Stato membro interessato. ***Nel caso dei*** cittadini di paesi terzi ***fermati all'interno del territorio, la visita medica preliminare dovrebbe essere effettuata se ritenuta necessaria a prima vista***.	(26) È opportuno che tutte le persone sottoposte agli accertamenti siano oggetto di una visita medica ***e di controlli delle vulnerabilità preliminari, volti*** a individuare le persone ***che siano in una situazione vulnerabile o che abbiano esigenze di accoglienza particolari, incluse quelle*** bisognose di cure ***mediche*** o per le quali sono necessarie altre misure, ad esempio l'isolamento per motivi di salute pubblica. Le esigenze specifiche dei minori e delle persone vulnerabili ***costituiscono una considerazione preminente***. È opportuno che la visita medica preliminare sia eseguita dalle autorità sanitarie dello Stato membro interessato ***per mezzo di personale medico qualificato***. ***Gli Stati membri dovrebbero garantire la presenza di personale adeguato, dal punto di vista sia del numero dei medici sia della loro formazione specifica, in particolare dal momento che potrebbero trovarsi di fronte***

a bambini e persone vittime di vari eventi traumatici. I controlli preliminari dello stato di salute e delle vulnerabilità che non siano stati completati durante le operazioni di accertamento dovrebbero essere tempestivamente ripresi nell'opportuna procedura successiva a cui saranno indirizzati i cittadini di paesi terzi ***interessati, fatti salvi i controlli delle vulnerabilità obbligatori che devono essere effettuati nell'ambito delle procedure di cui al regolamento (UE) XX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] o alla direttiva 2008/115 (direttiva rimpatri)***.

Or. en

Emendamento 287
Peter Kofod, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Roman Haider, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Harald Vilimsky, Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) È opportuno che tutte le persone sottoposte agli accertamenti alle frontiere esterne siano oggetto di una visita medica preliminare volta a individuare le persone bisognose di cure immediate o per le quali sono necessarie altre misure, ad esempio l'isolamento per motivi di salute pubblica. È opportuno prendere in considerazione le esigenze specifiche dei minori e delle persone vulnerabili. ***Se manifestamente superflua, in particolare perché le condizioni generali della persona appaiono molto buone, la visita non dovrebbe essere effettuata e la persona in questione ne dovrebbe essere informata.*** È opportuno che la visita medica preliminare sia eseguita dalle autorità sanitarie dello Stato membro interessato. ***Nel caso dei cittadini di paesi terzi fermati all'interno del territorio, la visita medica preliminare***	(26) È opportuno che tutte le persone sottoposte agli accertamenti alle frontiere esterne siano oggetto di una visita medica preliminare volta a individuare le persone bisognose di cure immediate o per le quali sono necessarie altre misure, ad esempio l'isolamento per motivi di salute pubblica. È opportuno prendere in considerazione le esigenze specifiche dei minori e delle persone vulnerabili. È opportuno che la visita medica preliminare sia eseguita dalle autorità sanitarie dello Stato membro interessato.

dovrebbe essere effettuata se ritenuta necessaria a prima vista.

Or. en

Emendamento 288
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) È opportuno che tutte le persone sottoposte agli accertamenti ***alle frontiere esterne*** siano oggetto di ***una visita medica preliminare volta*** a individuare le persone bisognose di cure ***immediate*** o per le quali sono necessarie altre misure, ad esempio l'isolamento per motivi di salute pubblica. ***È opportuno prendere in considerazione*** le esigenze specifiche dei minori e delle persone vulnerabili***. Se manifestamente superflua, in particolare perché le condizioni generali della persona appaiono molto buone, la visita non dovrebbe essere effettuata e la persona in questione ne dovrebbe essere informata***. È opportuno che la visita medica preliminare sia eseguita ***dalle*** autorità sanitarie dello Stato membro interessato. ***Nel caso dei*** cittadini di paesi terzi ***fermati all'interno del territorio, la visita medica preliminare dovrebbe essere effettuata se ritenuta necessaria a prima vista***.	(26) È opportuno che tutte le persone sottoposte agli accertamenti siano oggetto di ***controlli preliminari dello stato di salute e delle vulnerabilità, volti*** a individuare le persone ***che siano in una situazione vulnerabile,*** bisognose di cure ***mediche, che abbiano esigenze di accoglienza o procedurali particolari,*** o per le quali sono necessarie altre misure, ad esempio l'isolamento per motivi di salute pubblica. Le esigenze specifiche dei minori e delle persone vulnerabili ***costituiscono una considerazione preminente***. È opportuno che la visita medica preliminare sia eseguita ***da professionisti qualificati del settore medico delle*** autorità sanitarie dello Stato membro interessato. ***I controlli preliminari dello stato di salute e delle vulnerabilità che non siano stati completati durante le operazioni di accertamento dovrebbero essere tempestivamente ripresi nell'opportuna procedura successiva a cui saranno indirizzati i*** cittadini di paesi terzi ***interessati, fatti salvi i controlli delle vulnerabilità obbligatori che devono essere effettuati nell'ambito delle procedure di cui al regolamento (UE) XX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] o alla direttiva 2008/115 (direttiva rimpatri)***.

Or. en

Emendamento 289
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) È opportuno che tutte le persone sottoposte agli accertamenti ***alle frontiere esterne*** siano oggetto di una visita medica preliminare volta a individuare le persone bisognose di cure immediate o per le quali sono necessarie altre misure, ad esempio l'isolamento per motivi di salute pubblica. È opportuno prendere in considerazione le esigenze specifiche dei minori e delle persone vulnerabili. ***Se manifestamente superflua, in particolare perché le condizioni generali della persona appaiono molto buone, la visita non dovrebbe essere effettuata e la persona in questione ne dovrebbe essere informata.*** È opportuno che la visita medica preliminare sia eseguita dalle autorità sanitarie dello Stato membro interessato. ***Nel caso dei cittadini di paesi terzi fermati all'interno del territorio, la visita medica preliminare dovrebbe essere effettuata se ritenuta necessaria a prima vista.***	(26) È opportuno che tutte le persone sottoposte agli accertamenti siano oggetto di una visita medica preliminare volta a individuare le persone bisognose di cure immediate o per le quali sono necessarie altre misure, ad esempio l'isolamento per motivi di salute pubblica. È opportuno prendere in considerazione le esigenze specifiche dei minori e delle persone vulnerabili. È opportuno che la visita medica preliminare sia eseguita dalle autorità sanitarie ***qualificate*** dello Stato membro interessato.

Or. en

Emendamento 290
Tomas Tobé, Lena Düpont, Karlo Ressler, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) È opportuno che tutte le persone sottoposte agli accertamenti alle frontiere	(26) È opportuno che tutte le persone sottoposte agli accertamenti alle frontiere

esterne siano oggetto di una visita medica preliminare volta a individuare le persone bisognose di cure immediate o per le quali sono necessarie altre misure, ad esempio l'isolamento per motivi di salute pubblica. È opportuno prendere in considerazione le esigenze specifiche dei minori e delle persone vulnerabili. Se manifestamente superflua, in particolare perché le condizioni generali della persona appaiono molto buone, la visita non dovrebbe essere effettuata e la persona in questione ne dovrebbe essere informata. ***È opportuno che la visita medica preliminare sia eseguita dalle autorità sanitarie dello Stato membro interessato.*** Nel caso dei cittadini di paesi terzi fermati all'interno del territorio, la visita medica preliminare dovrebbe essere effettuata se ritenuta necessaria a prima vista.	esterne siano oggetto di una visita medica preliminare, ***effettuata dalle autorità competenti degli Stati membri,*** volta a individuare le persone bisognose di cure immediate o per le quali sono necessarie altre misure, ad esempio l'isolamento per motivi di salute pubblica. È opportuno prendere in considerazione le esigenze specifiche dei minori e delle persone vulnerabili. Se manifestamente superflua, in particolare perché le condizioni generali della persona appaiono molto buone, la visita non dovrebbe essere effettuata e la persona in questione ne dovrebbe essere informata. Nel caso dei cittadini di paesi terzi fermati all'interno del territorio, la visita medica preliminare dovrebbe essere effettuata se ritenuta necessaria a prima vista.

Or. en

Emendamento 291
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(26 bis) I cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti sono oggetto di un controllo preliminare delle vulnerabilità al fine di individuare eventuali vulnerabilità o esigenze procedurali e di accoglienza particolari ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 13, della direttiva (UE) XXX/XXX [direttiva sulle condizioni di accoglienza]. Il controllo preliminare delle vulnerabilità dovrebbe lasciare impregiudicata una valutazione completa delle vulnerabilità nell'ambito della procedura successiva a norma dell'articolo 21 di tale direttiva.

Or. en

Emendamento 292
Tomas Tobé, Lena Düpont, Karlo Ressler, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(26 bis) Se ritenuto necessario sulla base del controllo preliminare dello stato di salute e di circostanze individuali, i cittadini di paesi terzi dovrebbero avere diritto a una visita medica preliminare. È opportuno che la visita medica preliminare sia eseguita dalle autorità sanitarie dello Stato membro interessato.

Or. en

Emendamento 293
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(26 bis) È opportuno proporre alle persone soggette agli accertamenti che si dichiarano minorenni di sottoporsi a test di valutazione dell'età ossea al fine di confermarne la minore età e respingere le domande di riconoscimento dello status di minore più manifestamente infondate.

Or. fr

Motivazione

Il riconoscimento o meno della condizione di minore nella fase iniziale, già nel corso della procedura di accertamento, può velocizzare tutte le procedure successive (asilo, rimpatrio ecc.).

Emendamento 294
Peter Kofod, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Roman Haider, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Harald Vilimsky, Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Durante gli accertamenti è opportuno garantire a tutte le persone interessate condizioni di vita conformi alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'accesso a prestazioni sanitarie d'urgenza e al trattamento essenziale delle malattie. È opportuno riservare un'attenzione particolare alle persone vulnerabili quali le donne incinte, gli anziani, le famiglie monoparentali, le persone affette da disabilità fisiche o mentali immediatamente identificabili, le persone che hanno evidentemente subito traumi psicologici o fisici e i minori non accompagnati. Nel caso dei minori, in particolare, è opportuno che le informazioni siano fornite in maniera adatta ai minori stessi e alla loro età. È opportuno che tutte le autorità che partecipano ai compiti inerenti agli accertamenti rispettino la dignità umana e la vita privata e si astengano da azioni o condotte discriminatorie.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 295
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Durante gli accertamenti è opportuno garantire a tutte le persone interessate condizioni di vita conformi alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'accesso a prestazioni sanitarie d'urgenza e al trattamento essenziale delle malattie. È opportuno riservare un'attenzione particolare alle persone vulnerabili quali le donne incinte, gli anziani, le famiglie monoparentali, le persone affette da disabilità fisiche o mentali ***immediatamente identificabili***, le persone che hanno ***evidentemente*** subito traumi psicologici o fisici ***e i minori non accompagnati***. Nel caso dei minori, in particolare, è opportuno che le informazioni siano fornite in maniera adatta ai minori stessi e alla loro età. È opportuno che tutte le autorità che partecipano ai compiti inerenti agli accertamenti rispettino la dignità umana e la vita privata e si astengano da azioni o condotte discriminatorie.	(27) Durante gli accertamenti è opportuno garantire a tutte le persone interessate condizioni di vita conformi alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'accesso a prestazioni sanitarie d'urgenza e al trattamento essenziale delle malattie. ***Fatto salvo l'articolo 14 sul respingimento, quale definito nel regolamento (UE) 2016/399, durante gli accertamenti si applicano tutte le disposizioni pertinenti del regolamento (UE) XXXX/XXXX [regolamento sulla procedura di asilo] e della direttiva 2013/33/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza].*** È opportuno riservare un'attenzione particolare alle persone vulnerabili quali ***i minori, i minori non accompagnati,*** le donne incinte, gli anziani, le famiglie monoparentali, le persone affette da disabilità fisiche o mentali***, le persone vittime della tratta umana, di torture e di trattamenti inumani e degradanti, di violenza sessuale o basata sul genere***, le persone che hanno subito traumi psicologici o fisici***, le persone che mostrano i sintomi del disturbo da stress post-traumatico e gli apolidi***. Nel caso dei minori, in particolare, è opportuno che le informazioni siano fornite in maniera adatta ai minori stessi e alla loro età ***e che, ove necessario, sia nominato un rappresentante***. È opportuno che tutte le autorità che partecipano ai compiti inerenti agli accertamenti rispettino la dignità umana e la vita privata e si astengano da azioni o condotte discriminatorie. ***È opportuno applicare sempre il principio del "beneficio del dubbio" a favore del minore quando l'età di una persona non è chiara o è contestata e quando non esiste una documentazione di supporto che provi la sua età. Le procedure di valutazione dell'età dovrebbero essere avviate solo quando vi è un ragionevole dubbio che la persona non sia un minore e dovrebbero privilegiare una presunzione di minore***

età, rispettare l'interesse superiore del minore e ricorrere principalmente a procedure diverse da quelle mediche. In nessun caso le procedure di valutazione dell'età dovrebbero utilizzare la svestizione forzata o l'esame dei genitali dell'interessato.

Or. en

Emendamento 296
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Durante gli accertamenti è opportuno garantire a tutte le persone interessate condizioni di vita conformi alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'accesso a prestazioni sanitarie d'urgenza e al trattamento essenziale delle malattie. È opportuno riservare un'attenzione particolare alle persone ***vulnerabili*** quali ***le donne incinte***, ***gli anziani, le famiglie monoparentali, le persone affette da disabilità fisiche o mentali immediatamente identificabili, le persone che hanno evidentemente subito traumi psicologici o fisici e*** i minori non accompagnati. Nel caso dei minori, in particolare, è opportuno che le informazioni siano fornite in maniera adatta ai minori stessi e alla loro età. È opportuno che tutte le autorità che partecipano ai compiti inerenti agli accertamenti rispettino la dignità umana e la vita privata e si astengano da azioni o condotte discriminatorie.	(27) Durante gli accertamenti è opportuno garantire a tutte le persone interessate condizioni di vita conformi ***alle norme e alle disposizioni della direttiva (UE) XXXX/XXXX [direttiva sulle condizioni di accoglienza] e*** alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'accesso a prestazioni sanitarie d'urgenza e al trattamento essenziale delle malattie. È opportuno riservare un'attenzione particolare alle persone ***che sono in una situazione vulnerabile*** quali ***i minori***, i minori non accompagnati***, i disabili, gli anziani, le donne in gravidanza, le famiglie monoparentali con figli minori, le vittime della tratta degli esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali e le persone che hanno subìto torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, quali le vittime di mutilazioni genitali femminili***. Nel caso dei minori, in particolare, è opportuno che le informazioni siano fornite ***da personale adeguatamente formato*** in maniera adatta ai minori stessi e alla loro età***. È opportuno applicare sempre il principio del "beneficio del dubbio" a favore del minore quando l'età di una persona non è***

chiara o è contestata e quando non esiste una documentazione di supporto che provi la sua età.. È opportuno che tutte le autorità che partecipano ai compiti inerenti agli accertamenti rispettino la dignità umana e la vita privata e si astengano da azioni o condotte discriminatorie.

Or. en

Emendamento 297
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Durante gli accertamenti ***è opportuno garantire*** a tutte le persone interessate condizioni di vita conformi alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'accesso a prestazioni sanitarie d'urgenza e al trattamento essenziale delle malattie. È opportuno riservare un'attenzione particolare alle persone vulnerabili quali ***le donne incinte, gli anziani, le famiglie monoparentali, le persone affette da disabilità fisiche o mentali immediatamente identificabili, le persone che hanno evidentemente subito traumi psicologici o fisici e i minori non accompagnati***. Nel caso dei minori, in particolare, è opportuno che le informazioni siano fornite in maniera adatta ai minori stessi e alla loro età. È opportuno che tutte le autorità che partecipano ai compiti inerenti agli accertamenti rispettino la dignità umana e la vita privata e si astengano da azioni o condotte discriminatorie.	(27) Durante gli accertamenti ***sono garantite*** a tutte le persone interessate condizioni di vita conformi alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e ***si applicano le stesse condizioni di accoglienza stabilite dalla direttiva XXX/XXX/UE [rifusione della direttiva sulle condizioni di accoglienza], compreso*** l'accesso a prestazioni sanitarie d'urgenza e al trattamento essenziale delle malattie. È opportuno riservare un'attenzione particolare alle persone vulnerabili quali ***quelle elencate all'articolo 20 della direttiva (UE) XXX/XXX [direttiva sulle condizioni di accoglienza]***. Nel caso dei minori, in particolare, è opportuno che le informazioni siano fornite in maniera adatta ai minori stessi e alla loro età. È opportuno che tutte le autorità che partecipano ai compiti inerenti agli accertamenti rispettino la dignità umana e la vita privata e si astengano da azioni o condotte discriminatorie.

Or. en

Emendamento 298
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Durante gli accertamenti è opportuno garantire a tutte le persone interessate condizioni di vita conformi alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'accesso a prestazioni sanitarie d'urgenza e al trattamento essenziale delle malattie. È opportuno riservare un'attenzione particolare alle persone vulnerabili quali le donne incinte, gli anziani, le famiglie monoparentali, le persone affette da disabilità fisiche o mentali immediatamente identificabili, le persone che hanno evidentemente subito traumi psicologici o fisici e i minori non accompagnati. Nel caso dei minori, in particolare, è opportuno che le informazioni siano fornite in maniera adatta ai minori stessi e alla loro età. ***È opportuno che*** tutte le autorità che partecipano ai compiti inerenti agli accertamenti ***rispettino*** la dignità umana e la vita privata e si ***astengano*** da azioni o condotte discriminatorie.	(27) Durante gli accertamenti è opportuno garantire a tutte le persone interessate condizioni di vita conformi alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'accesso a prestazioni sanitarie d'urgenza e al trattamento essenziale delle malattie. È opportuno riservare un'attenzione particolare alle persone vulnerabili quali le donne incinte, gli anziani, le famiglie monoparentali, le persone affette da disabilità fisiche o mentali immediatamente identificabili, le persone che hanno evidentemente subito traumi psicologici o fisici e i minori non accompagnati. Nel caso dei minori, in particolare, è opportuno che le informazioni siano fornite in maniera adatta ai minori stessi e alla loro età. Tutte le autorità che partecipano ai compiti inerenti agli accertamenti ***rispettano*** la dignità umana e la vita privata e si ***astengono*** da azioni o condotte discriminatorie.

Or. en

Emendamento 299
Tomas Tobé, Lena Düpont, Karlo Ressler, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Poiché i cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti potrebbero non avere con sé i documenti di identità e i documenti di viaggio richiesti per	(28) Poiché i cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti potrebbero non ***possedere o non*** avere con sé i documenti di identità e i documenti di viaggio richiesti

attraversare legalmente la frontiera esterna, è opportuno che ***gli*** accertamenti ***prevedano*** una procedura di identificazione.	per attraversare legalmente la frontiera esterna, è opportuno che ***nell'ambito degli*** accertamenti ***sia effettuata*** una procedura di identificazione.

Or. en

Emendamento 300
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Poiché i cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti potrebbero non avere con sé i documenti di identità e i documenti di viaggio richiesti per attraversare legalmente la frontiera esterna, è opportuno che ***gli*** accertamenti ***prevedano*** una procedura di identificazione.	(28) Poiché i cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti potrebbero non avere con sé i documenti di identità e i documenti di viaggio richiesti per attraversare legalmente la frontiera esterna, è opportuno che ***nell'ambito degli*** accertamenti ***sia effettuata*** una procedura di identificazione.

Or. en

Emendamento 301
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Poiché i cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti potrebbero non avere con sé i documenti di identità e i documenti di viaggio richiesti per attraversare legalmente la frontiera esterna, è opportuno che gli accertamenti ***prevedano*** una procedura di identificazione.	(28) Poiché i cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti potrebbero non avere con sé i documenti di identità e i documenti di viaggio richiesti per attraversare legalmente la frontiera esterna, è opportuno che gli accertamenti ***siano effettuati nell'ambito di*** una procedura di identificazione.

Or. en

Emendamento 302
Peter Kofod, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Roman Haider, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Harald Vilimsky, Annalisa Tardino, Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Poiché i cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti potrebbero non avere con sé i documenti di identità e i documenti di viaggio richiesti per attraversare legalmente la frontiera esterna, è opportuno che gli accertamenti prevedano una procedura di identificazione.	(28) Poiché i cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti potrebbero non avere con sé ***o non rivelare di avere con sé*** i documenti di identità e i documenti di viaggio richiesti per attraversare legalmente la frontiera esterna, è opportuno che gli accertamenti prevedano una procedura di identificazione.

Or. en

Emendamento 303
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) L'archivio comune di dati di identità (CIR) è stato istituito dal regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio ("regolamento sull'interoperabilità")[25] per agevolare e aiutare nella corretta identificazione delle persone registrate nel sistema di ingressi/uscite (EES), nel sistema di informazione visti (VIS), nel sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), nell'Eurodac e nel sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di paesi terzi (ECRIS-	(29) L'archivio comune di dati di identità (CIR) è stato istituito dal regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio ("regolamento sull'interoperabilità")[25] per agevolare e aiutare nella corretta identificazione delle persone registrate nel sistema di ingressi/uscite (EES), nel sistema di informazione visti (VIS), nel sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), nell'Eurodac e nel sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di paesi terzi (ECRIS-

TCN), comprese le persone ignote che non sono in grado di dimostrare la propria identità. A tal fine il CIR contiene solo i dati di identità, i dati del documento di viaggio e i dati biometrici presenti nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nell'Eurodac e nell'ECRIS-TCN, separati per logica. Il CIR conserva solo i dati personali strettamente necessari per svolgere una verifica di identità accurata. I dati personali che vi sono registrati sono conservati per un arco di tempo non superiore a quanto strettamente necessario per il conseguimento delle finalità dei sistemi sottostanti e ***dovrebbero essere*** cancellati in modo automatico e concomitante alla loro cancellazione dai sistemi sottostanti. ***Il ricorso al CIR permette un'identificazione attendibile ed esaustiva delle persone grazie alla possibilità di consultare simultaneamente, in modo rapido e affidabile, tutti i dati di identità presenti nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nell'Eurodac e nell'ECRIS-TCN, garantendo al contempo la massima protezione dei dati ed evitando trattamenti inutili o la duplicazione dei dati.***

[25] Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).

TCN), comprese le persone ignote che non sono in grado di dimostrare la propria identità. A tal fine il CIR contiene solo i dati di identità, i dati del documento di viaggio e i dati biometrici presenti nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nell'Eurodac e nell'ECRIS-TCN, separati per logica. Il CIR conserva solo i dati personali strettamente necessari per svolgere una verifica di identità accurata. I dati personali che vi sono registrati sono conservati per un arco di tempo non superiore a quanto strettamente necessario per il conseguimento delle finalità dei sistemi sottostanti e ***sono*** cancellati in modo automatico e concomitante alla loro cancellazione dai sistemi sottostanti.

[25] Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).

Or. en

Emendamento 304
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel

Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) L'archivio comune di dati di identità (CIR) è stato istituito dal regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio ("regolamento sull'interoperabilità")[25] per agevolare e aiutare nella corretta identificazione delle persone registrate nel sistema di ingressi/uscite (EES), nel sistema di informazione visti (VIS), nel sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), nell'Eurodac e nel sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN), comprese le persone ignote che non sono in grado di dimostrare la propria identità. A tal fine il CIR contiene solo i dati di identità, i dati del documento di viaggio e i dati biometrici presenti nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nell'Eurodac e nell'ECRIS-TCN, separati per logica. Il CIR conserva solo i dati personali strettamente necessari per svolgere una verifica di identità accurata. I dati personali che vi sono registrati sono conservati per un arco di tempo non superiore a quanto strettamente necessario per il conseguimento delle finalità dei sistemi sottostanti e dovrebbero essere cancellati in modo automatico e concomitante alla loro cancellazione dai sistemi sottostanti. Il ricorso al CIR permette un'identificazione attendibile ed esaustiva delle persone grazie alla possibilità di consultare simultaneamente, in modo rapido e affidabile, tutti i dati di identità presenti nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nell'Eurodac e nell'ECRIS-TCN, garantendo al contempo la massima protezione dei dati ed evitando trattamenti inutili o la duplicazione dei dati.	(29) L'archivio comune di dati di identità (CIR) è stato istituito dal regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio ("regolamento sull'interoperabilità")[25] per agevolare e aiutare nella corretta identificazione delle persone registrate nel sistema di ingressi/uscite (EES), nel sistema di informazione visti (VIS), nel sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), nell'Eurodac e nel sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN), comprese le persone ignote che non sono in grado di dimostrare la propria identità. A tal fine il CIR contiene solo i dati di identità, i dati del documento di viaggio e i dati biometrici presenti nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nell'Eurodac e nell'ECRIS-TCN, separati per logica. Il CIR conserva solo i dati personali strettamente necessari per svolgere una verifica di identità accurata. I dati personali che vi sono registrati sono conservati per un arco di tempo non superiore a quanto strettamente necessario per il conseguimento delle finalità dei sistemi sottostanti e dovrebbero essere cancellati in modo automatico e concomitante alla loro cancellazione dai sistemi sottostanti. Il ricorso al CIR permette un'identificazione attendibile ed esaustiva delle persone grazie alla possibilità di consultare simultaneamente, in modo rapido e affidabile, tutti i dati di identità presenti nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nell'Eurodac e nell'ECRIS-TCN, garantendo al contempo la massima protezione dei dati ed evitando trattamenti inutili o la duplicazione dei dati. ***Ai fini***

degli accertamenti e in linea con i principi di necessità e proporzionalità, quando s'interroga il CIR è opportuno verificare solo l'EES, il VIS e l'Eurodac.

[25] Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).

[25] Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).

Or. en

Emendamento 305
Peter Kofod, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Roman Haider, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Harald Vilimsky, Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) L'archivio comune di dati di identità (CIR) è stato istituito dal regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio ("regolamento sull'interoperabilità")[25] per agevolare e aiutare nella corretta identificazione delle persone registrate nel sistema di ingressi/uscite (EES), nel sistema di informazione visti (VIS), nel sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), nell'Eurodac e nel sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN), comprese le persone ignote che non sono in grado di dimostrare la propria	(29) L'archivio comune di dati di identità (CIR) è stato istituito dal regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio ("regolamento sull'interoperabilità")[25] per agevolare e aiutare nella corretta identificazione delle persone registrate nel sistema di ingressi/uscite (EES), nel sistema di informazione visti (VIS), nel sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), nell'Eurodac e nel sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN), comprese le persone ignote che non sono in grado di dimostrare la propria

identità. A tal fine il CIR contiene solo i dati di identità, i dati del documento di viaggio e i dati biometrici presenti nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nell'Eurodac e nell'ECRIS-TCN, separati per logica. Il CIR conserva solo i dati personali strettamente necessari per svolgere una verifica di identità accurata. I dati personali che vi sono registrati sono conservati per ***un arco di*** tempo ***non superiore a quanto strettamente*** necessario ***per il*** conseguimento delle finalità dei sistemi sottostanti e dovrebbero essere cancellati in modo automatico e concomitante alla loro cancellazione dai sistemi sottostanti. Il ricorso al CIR permette un'identificazione attendibile ed esaustiva delle persone grazie alla possibilità di consultare simultaneamente, in modo rapido e affidabile, tutti i dati di identità presenti nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nell'Eurodac e nell'ECRIS-TCN, garantendo al contempo la massima protezione dei dati ed evitando trattamenti inutili o la duplicazione dei dati.

[25] Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).

identità. A tal fine il CIR contiene solo i dati di identità, i dati del documento di viaggio e i dati biometrici presenti nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nell'Eurodac e nell'ECRIS-TCN, separati per logica. Il CIR conserva solo i dati personali strettamente necessari per svolgere una verifica di identità accurata. I dati personali che vi sono registrati sono conservati per ***il*** tempo necessario ***al*** conseguimento delle finalità dei sistemi sottostanti e dovrebbero essere cancellati in modo automatico e concomitante alla loro cancellazione dai sistemi sottostanti. Il ricorso al CIR permette un'identificazione attendibile ed esaustiva delle persone grazie alla possibilità di consultare simultaneamente, in modo rapido e affidabile, tutti i dati di identità presenti nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nell'Eurodac e nell'ECRIS-TCN, garantendo al contempo la massima protezione dei dati ed evitando trattamenti inutili o la duplicazione dei dati.

[25] Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).

Or. en

Emendamento 306
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) L'archivio comune di dati di identità (CIR) è stato istituito dal regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio ("regolamento sull'interoperabilità")[25] per agevolare e aiutare nella corretta identificazione delle persone registrate nel sistema di ingressi/uscite (EES), nel sistema di informazione visti (VIS), nel sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), nell'Eurodac e nel sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN), comprese le persone ignote che non sono in grado di dimostrare la propria identità. A tal fine il CIR contiene solo i dati di identità, i dati del documento di viaggio e i dati biometrici presenti nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nell'Eurodac e nell'ECRIS-TCN, separati per logica. Il CIR conserva solo i dati personali strettamente necessari per svolgere una verifica di identità accurata. I dati personali che vi sono registrati sono conservati per un arco di tempo non superiore a quanto strettamente necessario per il conseguimento delle finalità dei sistemi sottostanti e ***dovrebbero essere*** cancellati in modo automatico e concomitante alla loro cancellazione dai sistemi sottostanti. Il ricorso al CIR permette un'identificazione attendibile ed esaustiva delle persone grazie alla possibilità di consultare simultaneamente, in modo rapido e affidabile, tutti i dati di identità presenti nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nell'Eurodac e nell'ECRIS-TCN, garantendo al contempo la massima protezione dei dati ed evitando trattamenti inutili o la duplicazione dei dati.	(29) L'archivio comune di dati di identità (CIR) è stato istituito dal regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio ("regolamento sull'interoperabilità")[25] per agevolare e aiutare nella corretta identificazione delle persone registrate nel sistema di ingressi/uscite (EES), nel sistema di informazione visti (VIS), nel sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), nell'Eurodac e nel sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN), comprese le persone ignote che non sono in grado di dimostrare la propria identità. A tal fine il CIR contiene solo i dati di identità, i dati del documento di viaggio e i dati biometrici presenti nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nell'Eurodac e nell'ECRIS-TCN, separati per logica. Il CIR conserva solo i dati personali strettamente necessari per svolgere una verifica di identità accurata. I dati personali che vi sono registrati sono conservati per un arco di tempo non superiore a quanto strettamente necessario per il conseguimento delle finalità dei sistemi sottostanti e ***sono*** cancellati in modo automatico e concomitante alla loro cancellazione dai sistemi sottostanti. Il ricorso al CIR permette un'identificazione attendibile ed esaustiva delle persone grazie alla possibilità di consultare simultaneamente, in modo rapido e affidabile, tutti i dati di identità presenti nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nell'Eurodac e nell'ECRIS-TCN, garantendo al contempo la massima protezione dei dati ed evitando trattamenti inutili o la duplicazione dei dati.
[25] Regolamento (UE) 2019/817 del	[25] Regolamento (UE) 2019/817 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).	Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).

Or. en

Emendamento 307
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Per stabilire l'identità di una persona sottoposta agli accertamenti, è opportuno avviare una verifica nel CIR in sua presenza durante gli accertamenti. Nel corso della verifica è opportuno che i dati biometrici della persona siano confrontati con i dati contenuti nel CIR. Se non possono essere usati i dati biometrici dell'interessato o se l'interrogazione con tali dati non dà esito, l'interrogazione può essere effettuata con i dati di identità combinati con i dati del documento di viaggio, ove disponibili. ***Nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità,*** se dall'interrogazione risulta che nel CIR sono conservati dati dell'interessato, è opportuno che le autorità dello Stato membro vi abbiano accesso per consultare i dati di identità, i dati del documento di viaggio e i dati biometrici dell'interessato, ***senza che il CIR fornisca alcuna indicazione sul sistema di informazione dell'UE cui tali*** dati ***appartengono***.	(30) Per stabilire l'identità di una persona sottoposta agli accertamenti, è opportuno avviare una verifica nel CIR in sua presenza durante gli accertamenti. Nel corso della verifica è opportuno che i dati biometrici della persona siano confrontati con i dati contenuti nel CIR. Se non possono essere usati i dati biometrici dell'interessato o se l'interrogazione con tali dati non dà esito, l'interrogazione può essere effettuata con i dati di identità combinati con i dati del documento di viaggio, ove disponibili. Se dall'interrogazione risulta che nel CIR sono conservati dati dell'interessato, è opportuno che le autorità dello Stato membro vi abbiano accesso per consultare i dati di identità, i dati del documento di viaggio e i dati biometrici dell'interessato, ***nonché la fonte da cui provengono tali*** dati.

Motivazione

Considerando che uno degli obiettivi degli accertamenti è determinare se l'ingresso della persona rappresenti o meno una minaccia per l'Unione, la conoscenza della fonte dei dati di identità può costituire un'informazione pertinente.

Emendamento 308
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Per ***stabilire*** l'identità di una persona sottoposta agli accertamenti, è opportuno avviare una ***verifica nel*** CIR in sua presenza durante gli accertamenti. Nel corso della ***verifica*** è opportuno che i dati biometrici della persona siano confrontati con i dati contenuti nel CIR. Se non possono essere usati i dati biometrici dell'interessato o se l'interrogazione con tali dati non dà esito, l'interrogazione può essere effettuata con i dati di identità combinati con i dati del documento di viaggio, ove disponibili. Nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità, se dall'interrogazione risulta che nel CIR sono conservati dati dell'interessato, è opportuno che le autorità dello Stato membro vi abbiano accesso per consultare i dati di identità, i dati del documento di viaggio e i dati biometrici dell'interessato, senza che il CIR fornisca alcuna indicazione sul sistema di informazione dell'UE cui tali dati appartengono.	(30) Per ***verificare*** l'identità di una persona sottoposta agli accertamenti, è opportuno avviare una ***consultazione del*** CIR in sua presenza durante gli accertamenti. Nel corso della ***consultazione*** è opportuno che i dati biometrici della persona siano confrontati con i dati contenuti nel CIR. Se non possono essere usati i dati biometrici dell'interessato o se l'interrogazione con tali dati non dà esito, l'interrogazione può essere effettuata con i dati di identità combinati con i dati del documento di viaggio, ove disponibili. Nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità, se dall'interrogazione risulta che nel CIR sono conservati dati dell'interessato, è opportuno che le autorità dello Stato membro vi abbiano accesso per consultare i dati di identità, i dati del documento di viaggio e i dati biometrici dell'interessato, senza che il CIR fornisca alcuna indicazione sul sistema di informazione dell'UE cui tali dati appartengono. ***È opportuno che l'accesso al CIR da parte delle autorità competenti degli Stati membri sia limitato conformemente alla misura in cui i dati siano necessari all'assolvimento dei loro compiti in linea con detti scopi e sia proporzionato agli obiettivi perseguiti.***

Or. en

Emendamento 309
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Per stabilire l'identità di una persona sottoposta agli accertamenti, è opportuno avviare una verifica nel CIR in sua presenza durante gli accertamenti. Nel corso della verifica è opportuno che i dati biometrici della persona siano confrontati con i dati contenuti nel CIR. Se non possono essere usati i dati biometrici dell'interessato o se l'interrogazione con tali dati non dà esito, l'interrogazione può essere effettuata con i dati di identità combinati con i dati del documento di viaggio, ove disponibili. Nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità, se dall'interrogazione risulta che nel CIR sono conservati dati dell'interessato, è opportuno che le autorità dello Stato membro vi abbiano accesso per consultare i dati di identità, i dati del documento di viaggio e i dati biometrici dell'interessato, senza che il CIR fornisca alcuna indicazione sul sistema di informazione dell'UE cui tali dati appartengono.	(30) Per stabilire l'identità di una persona sottoposta agli accertamenti, è opportuno avviare una verifica nel CIR in sua presenza durante gli accertamenti. Nel corso della verifica è opportuno che i dati biometrici della persona siano confrontati con i dati contenuti nel CIR. Se non possono essere usati i dati biometrici dell'interessato o se l'interrogazione con tali dati non dà esito, l'interrogazione può essere effettuata con i dati di identità combinati con i dati del documento di viaggio, ove disponibili. Nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità, se dall'interrogazione risulta che nel CIR sono conservati dati dell'interessato, è opportuno che le autorità dello Stato membro vi abbiano accesso per consultare i dati di identità, i dati del documento di viaggio e i dati biometrici dell'interessato, senza che il CIR fornisca alcuna indicazione sul sistema di informazione dell'UE cui tali dati appartengono. ***È opportuno che l'accesso al CIR da parte delle autorità competenti degli Stati membri sia limitato conformemente alla misura dello stretto necessario all'assolvimento dei loro compiti specifici in linea con detti scopi e sia proporzionato agli obiettivi perseguiti.***

Or. en

Emendamento 310

Tineke Strik

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) ***Poiché il regolamento (UE) 2019/817 limita l'uso del CIR a fini di identificazione ai casi in cui ciò agevola e aiuta la corretta identificazione delle persone registrate nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nell'Eurodac e nell'ECRIS-TCN nel contesto dei controlli di polizia nel territorio degli Stati membri, detto*** regolamento deve essere modificato per includere ***tra le finalità d'uso*** del CIR l'identificazione delle persone durante gli accertamenti istituiti dal presente regolamento.	(31) ***Il*** regolamento ***(UE) 2019/817*** deve essere modificato per includere ***l'uso*** del CIR ***per*** l'identificazione delle persone durante gli accertamenti istituiti dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 311
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) ***Poiché*** il regolamento (UE) 2019/817 ***limita l'uso del CIR a fini di identificazione ai casi in cui ciò agevola e aiuta la corretta identificazione delle persone registrate nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nell'Eurodac e nell'ECRIS-TCN nel contesto dei controlli di polizia nel territorio degli Stati membri, detto regolamento*** deve essere modificato per includere tra le finalità d'uso del CIR l'identificazione delle persone durante gli accertamenti istituiti dal presente regolamento.	(31) Il regolamento (UE) 2019/817 deve essere modificato per includere tra le finalità d'uso del CIR l'identificazione delle persone durante gli accertamenti ***quali*** istituiti dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 312
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Dal momento che molte persone sottoposte agli accertamenti potrebbero non avere con sé alcun documento di viaggio, è opportuno che le autorità che eseguono gli accertamenti abbiano accesso a qualsiasi altro documento utile in possesso degli interessati nei casi in cui i loro dati biometrici non siano utilizzabili o non abbiano riscontri nel CIR. È inoltre opportuno che le autorità possano usare i dati desunti da tali documenti, diversi dai dati biometrici, per effettuare verifiche nelle banche dati pertinenti.	(32) Dal momento che molte persone sottoposte agli accertamenti potrebbero non avere con sé alcun documento di viaggio, è opportuno che le autorità che eseguono gli accertamenti abbiano accesso a qualsiasi altro documento utile in possesso degli interessati nei casi in cui i loro dati biometrici non siano utilizzabili o non abbiano riscontri nel CIR. È inoltre opportuno che le autorità possano usare i dati desunti da tali documenti, diversi dai dati biometrici, per effettuare verifiche nelle banche dati pertinenti***, pur nel pieno rispetto del regolamento generale sulla protezione dei dati***.

Or. en

Emendamento 313
Peter Kofod, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Roman Haider, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Harald Vilimsky, Annalisa Tardino, Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Dal momento che molte persone sottoposte agli accertamenti potrebbero non avere con sé alcun documento di viaggio, è opportuno che le autorità che eseguono gli accertamenti abbiano accesso a qualsiasi altro documento utile in	(32) Dal momento che molte persone sottoposte agli accertamenti potrebbero non avere con sé ***o non rivelare di possedere*** alcun documento di viaggio, è opportuno che le autorità che eseguono gli accertamenti abbiano accesso a qualsiasi

possesso degli interessati nei casi in cui i loro dati biometrici non siano utilizzabili o non abbiano riscontri nel CIR. È inoltre opportuno che le autorità possano usare i dati desunti da tali documenti, diversi dai dati biometrici, per effettuare verifiche nelle banche dati pertinenti.

altro documento utile in possesso degli interessati nei casi in cui i loro dati biometrici non siano utilizzabili o non abbiano riscontri nel CIR. È inoltre opportuno che le autorità possano usare i dati desunti da tali documenti, diversi dai dati biometrici, per effettuare verifiche nelle banche dati pertinenti.

Or. en

Emendamento 314
Tomas Tobé, Lena Düpont, Karlo Ressler, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(32 bis) Conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale, le autorità competenti dovrebbero poter effettuare perquisizioni di proprietà private, oggetti personali e dispositivi elettronici al fine di trovare documenti di identificazione o di viaggio per stabilire l'identità di un cittadino di paese terzo.

Or. en

Emendamento 315
Peter Kofod, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Roman Haider, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Harald Vilimsky, Annalisa Tardino, Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) L'identificazione delle persone durante le verifiche di frontiera presso i valichi di frontiera e la consultazione delle banche dati nel contesto della sorveglianza di frontiera o dei controlli di polizia nella	(33) L'identificazione delle persone durante le verifiche di frontiera presso i valichi di frontiera e la consultazione delle banche dati nel contesto della sorveglianza di frontiera o dei controlli di polizia nella

zona di frontiera esterna a opera delle autorità che hanno indirizzato le persone interessate agli accertamenti dovrebbero essere considerate parte degli accertamenti ***e non dovrebbero essere ripetute, a meno che sussistano circostanze giustificative particolari***.	zona di frontiera esterna a opera delle autorità che hanno indirizzato le persone interessate agli accertamenti dovrebbero essere considerate parte degli accertamenti.

Or. en

Emendamento 316
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) L'identificazione delle persone durante le verifiche di frontiera presso i valichi di frontiera e la consultazione delle banche dati nel contesto della sorveglianza di frontiera o dei controlli di polizia nella zona di frontiera esterna a opera delle autorità che hanno indirizzato le persone interessate agli accertamenti dovrebbero essere considerate parte degli accertamenti e non dovrebbero essere ripetute***, a meno che sussistano circostanze giustificative particolari***.	(33) L'identificazione delle persone durante le verifiche di frontiera presso i valichi di frontiera e la consultazione delle banche dati nel contesto della sorveglianza di frontiera o dei controlli di polizia nella zona di frontiera esterna a opera delle autorità che hanno indirizzato le persone interessate agli accertamenti dovrebbero essere considerate parte degli accertamenti e non dovrebbero essere ripetute***. La raccolta dei dati personali, in particolare il rilevamento dei dati biometrici, conformemente agli articoli 10, 13 e 14 bis del regolamento (UE) XXXX/XXXX [regolamento Eurodac], dovrebbe aver luogo solo una volta nell'ambito degli accertamenti***.

Or. en

Emendamento 317
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) L'identificazione delle persone durante le verifiche di frontiera presso i valichi di frontiera e la consultazione delle banche dati nel contesto della sorveglianza di frontiera o dei controlli di polizia nella zona di frontiera esterna a opera delle autorità che hanno indirizzato le persone interessate agli accertamenti dovrebbero essere considerate parte degli accertamenti e non dovrebbero essere ripetute***, a meno che sussistano circostanze giustificative particolari***.	(33) L'identificazione delle persone durante le verifiche di frontiera presso i valichi di frontiera e la consultazione delle banche dati nel contesto della sorveglianza di frontiera o dei controlli di polizia nella zona di frontiera esterna a opera delle autorità che hanno indirizzato le persone interessate agli accertamenti dovrebbero essere considerate parte degli accertamenti e non dovrebbero essere ripetute***. La raccolta dei dati personali, in particolare il rilevamento dei dati biometrici, conformemente agli articoli 10, 13 e 14 bis del regolamento (UE) XXXX/XXXX [regolamento Eurodac], dovrebbe aver luogo solo una volta nell'ambito degli accertamenti***.

Or. en

Emendamento 318
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) L'identificazione delle persone durante le verifiche di frontiera presso i valichi di frontiera e la consultazione delle banche dati nel contesto della sorveglianza di frontiera o dei controlli di polizia nella zona di frontiera esterna a opera delle autorità che hanno indirizzato le persone interessate agli accertamenti dovrebbero essere considerate parte degli accertamenti e non dovrebbero essere ripetute, a meno che sussistano circostanze ***giustificative particolari***.	(33) L'identificazione delle persone durante le verifiche di frontiera presso i valichi di frontiera e la consultazione delle banche dati nel contesto della sorveglianza di frontiera o dei controlli di polizia nella zona di frontiera esterna a opera delle autorità che hanno indirizzato le persone interessate agli accertamenti dovrebbero essere considerate parte degli accertamenti e non dovrebbero essere ripetute, a meno che sussistano circostanze ***straordinarie che giustifichino debitamente tale ripetizione***.

Or. en

Emendamento 319
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dell'articolo 11, paragrafo 5, e dell'articolo 12, paragrafo 5, del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[26]. Per l'adozione degli atti di esecuzione pertinenti è opportuno far ricorso alla procedura d'esame.	***soppresso***

[26] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. en

Emendamento 320
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al	***soppresso***

fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dell'articolo 11, paragrafo 5, e dell'articolo 12, paragrafo 5, del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[26]. Per l'adozione degli atti di esecuzione pertinenti è opportuno far ricorso alla procedura d'esame.

[26] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. en

Emendamento 321
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) ***È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione*** al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dell'articolo 11, paragrafo 5, e dell'articolo 12, paragrafo 5, del presente regolamento***. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate*** conformemente ***al regolamento (UE) n. 182/2011 del*** Parlamento europeo e ***del*** Consiglio[26]***. Per l'adozione degli atti di esecuzione pertinenti è opportuno far ricorso alla procedura d'esame***.	(34) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dell'articolo 11, paragrafo 5, e dell'articolo 12, paragrafo 5, del presente regolamento***, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti*** conformemente ***all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo:***
	- alla procedura e alle condizioni specifiche per il recupero dei dati, il loro trattamento e il loro uso a norma

dell'articolo 11, paragrafo 5,

- alla procedura di cooperazione tra le autorità preposte agli accertamenti, gli uffici centrali nazionali di Interpol, l'unità nazionale Europol e le autorità centrali dell'ECRIS-TCN, rispettivamente, per determinare il rischio per la sicurezza interna a norma dell'articolo 12, paragrafo 5. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e ***il*** Consiglio ***ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.***

26 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. en

Emendamento 322
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento

Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) È opportuno che gli accertamenti valutino anche se l'ingresso nell'Unione dei cittadini di paesi terzi possa rappresentare una minaccia per la sicurezza interna o l'ordine pubblico.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 323
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) È opportuno che gli accertamenti valutino anche se l'ingresso nell'Unione dei cittadini di paesi terzi possa rappresentare una minaccia per la sicurezza interna ***o l'ordine pubblico***.	(35) È opportuno che gli accertamenti valutino anche se l'ingresso nell'Unione dei cittadini di paesi terzi possa rappresentare una minaccia per la sicurezza interna.

Or. en

Emendamento 324
Peter Kofod, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Roman Haider, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Harald Vilimsky, Annalisa Tardino, Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) È opportuno che gli accertamenti valutino ***anche*** se l'ingresso nell'Unione dei cittadini di paesi terzi possa rappresentare una minaccia per la sicurezza interna o l'ordine pubblico.	(35) È opportuno che gli accertamenti valutino ***principalmente*** se l'ingresso nell'Unione dei cittadini di paesi terzi possa rappresentare una minaccia per la sicurezza interna o l'ordine pubblico.

Or. en

Emendamento 325
Charlie Weimers, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) ***È opportuno che*** gli accertamenti ***valutino*** anche se l'ingresso nell'Unione dei cittadini di paesi terzi possa rappresentare una minaccia per la sicurezza interna o l'ordine pubblico.	(35) Gli accertamenti ***valutano*** anche se l'ingresso nell'Unione dei cittadini di paesi terzi possa rappresentare una minaccia per la sicurezza interna o l'ordine pubblico.

Or. en

Emendamento 326
Tomas Tobé, Lena Düpont, Karlo Ressler, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) È opportuno che gli accertamenti valutino anche se l'ingresso nell'Unione dei cittadini di paesi terzi possa rappresentare una minaccia per la sicurezza interna o l'ordine pubblico.	(35) È opportuno che gli accertamenti valutino anche se l'ingresso nell'Unione dei cittadini di paesi terzi possa rappresentare una minaccia per la sicurezza interna ***o nazionale*** o l'ordine pubblico.

Or. en

Emendamento 327
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) Poiché gli accertamenti riguardano le persone presenti alla frontiera esterna che ***non soddisfano*** le condizioni d'ingresso, ***o sbarcate a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso***, è opportuno che i controlli di sicurezza nel quadro di tali accertamenti siano ***almeno*** di livello analogo a quelli effettuati sui cittadini di paesi terzi che hanno presentato precedentemente una domanda di autorizzazione all'ingresso nell'Unione per un soggiorno di breve durata, siano essi soggetti o meno all'obbligo del visto.	(36) Poiché gli accertamenti riguardano le persone presenti alla frontiera esterna che ***possono non soddisfare*** le condizioni d'ingresso, ***fermo restando il diritto a chiedere protezione internazionale***, è opportuno che i controlli di sicurezza nel quadro di tali accertamenti siano di livello analogo a quelli effettuati sui cittadini di paesi terzi che hanno presentato precedentemente una domanda di autorizzazione all'ingresso nell'Unione per un soggiorno di breve durata, siano essi soggetti o meno all'obbligo del visto***, purché rispettino i principi di necessità e proporzionalità***. ***A tale proposito, le persone sottoposte agli accertamenti dovrebbero inoltre godere degli stessi diritti in relazione alla protezione dei loro dati di quelli dei cittadini di paesi terzi che presentano preventivamente una domanda di autorizzazione all'ingresso nell'Unione.***

Or. en

Emendamento 328
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) ***Poiché gli accertamenti riguardano le persone presenti alla frontiera esterna che non soddisfano le condizioni d'ingresso, o sbarcate a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso,*** è opportuno che i controlli di sicurezza nel quadro di tali accertamenti ***siano almeno di*** livello ***analogo a*** quelli effettuati sui cittadini di paesi terzi che hanno presentato precedentemente una domanda di autorizzazione all'ingresso nell'Unione per un soggiorno di breve durata, siano essi	(36) È opportuno che i controlli di sicurezza nel quadro di tali accertamenti ***non si spingano oltre il*** livello ***di*** quelli effettuati sui cittadini di paesi terzi che hanno presentato precedentemente una domanda di autorizzazione all'ingresso nell'Unione per un soggiorno di breve durata, siano essi soggetti o meno all'obbligo del visto.

soggetti o meno all'obbligo del visto.

Or. en

Emendamento 329
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) Poiché gli accertamenti riguardano le persone presenti alla frontiera esterna che non soddisfano le condizioni d'ingresso***, o sbarcate a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso***, è opportuno che i controlli di sicurezza nel quadro di tali accertamenti siano almeno di livello analogo a quelli effettuati sui cittadini di paesi terzi che hanno presentato precedentemente una domanda di autorizzazione all'ingresso nell'Unione per un soggiorno di breve durata, siano essi soggetti o meno all'obbligo del visto.	(36) Poiché gli accertamenti riguardano le persone presenti alla frontiera esterna che non soddisfano le condizioni d'ingresso, è opportuno che i controlli di sicurezza nel quadro di tali accertamenti siano almeno di livello analogo a quelli effettuati sui cittadini di paesi terzi che hanno presentato precedentemente una domanda di autorizzazione all'ingresso nell'Unione per un soggiorno di breve durata, siano essi soggetti o meno all'obbligo del visto.

Or. en

Emendamento 330
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) Per i cittadini di paesi terzi che, in virtù della loro nazionalità, sono esenti dall'obbligo del visto a norma del regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio[27], il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio[28] ("regolamento ETIAS") prevede l'obbligo di presentare domanda di autorizzazione ai	(37) Per i cittadini di paesi terzi che, in virtù della loro nazionalità, sono esenti dall'obbligo del visto a norma del regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio[27], il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio[28] ("regolamento ETIAS") prevede l'obbligo di presentare domanda di autorizzazione ai

viaggi prima di recarsi nell'UE per un soggiorno di breve durata. Prima che il richiedente riceva l'autorizzazione ai viaggi, ***i dati personali che ha presentato sono*** oggetto di controlli di sicurezza ***in varie banche dati dell'UE – il sistema di informazione visti (VIS), il sistema d'informazione Schengen (SIS), il sistema di ingressi/uscite (EES), il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), i dati Europol trattati ai fini di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del*** regolamento ***(UE) 2016/794,[29] l'ECRIS-TCN[30] – nonché nelle banche dati Interpol sui documenti di viaggio rubati o smarriti (SLTD) e sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN)***.

viaggi prima di recarsi nell'UE per un soggiorno di breve durata. Prima che il richiedente riceva l'autorizzazione ai viaggi, ***è*** oggetto di controlli di sicurezza ***conformemente a tale*** regolamento.

[27] Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39).

[28] Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).

[29] Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

[27] Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39).

[28] Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).

30 Regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare e sostenere il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 1).

Or. en

Emendamento 331
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) In applicazione dei regolamenti (CE) n. 810/2009 e (CE) n. 767/2008, prima del rilascio del visto i cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto a norma del regolamento (UE) 2018/1806 sono oggetto di controlli di sicurezza ***nelle stesse banche dati consultate per i cittadini di paesi terzi esenti da tale obbligo***.	(38) In applicazione dei regolamenti (CE) n. 810/2009 e (CE) n. 767/2008, prima del rilascio del visto i cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto a norma del regolamento (UE) 2018/1806 sono oggetto di controlli di sicurezza.

Or. en

Emendamento 332
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) Dal ragionamento esposto al considerando 36 consegue che per le persone sottoposte agli accertamenti è	***soppresso***

opportuno effettuare verifiche automatizzate a fini di sicurezza negli stessi sistemi consultati per chi presenta domanda di visto o domanda di autorizzazione ai viaggi nel sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi: VIS, EES, ETIAS, SIS, ECRIS-TCN, Europol e le banche dati Interpol SLTD e TDAWN. È opportuno che le persone sottoposte agli accertamenti siano anche oggetto di ricerche nell'ECRIS-TCN, per quanto riguarda le persone condannate per reati di terrorismo e altri reati gravi, nei dati Europol di cui al considerando 37 e nelle banche dati Interpol SLTD e TDAWN.

Or. en

Emendamento 333
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) ***Dal ragionamento esposto al considerando 36 consegue che*** per le persone sottoposte agli accertamenti è opportuno effettuare verifiche automatizzate a fini di sicurezza ***negli stessi sistemi consultati per chi presenta domanda di visto o domanda di autorizzazione ai viaggi nel sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi: VIS, EES, ETIAS, SIS, ECRIS-TCN***, Europol e le banche dati Interpol SLTD ***e TDAWN***. ***È opportuno che le persone sottoposte agli accertamenti siano anche oggetto di ricerche nell'ECRIS-TCN, per quanto riguarda le persone condannate per reati di terrorismo e altri reati gravi, nei dati Europol di cui al considerando 37 e nelle banche dati***	(39) Per le persone sottoposte agli accertamenti è opportuno effettuare verifiche automatizzate a fini di sicurezza ***nel VIS, nell'EES e nel SIS***, Europol e le banche dati Interpol SLTD.

Interpol SLTD e TDAWN.

Or. en

Emendamento 334
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) È opportuno che tali ricerche siano svolte in modo tale da garantire che ***dalle banche dati siano estratti*** solo i dati indispensabili ai fini dei controlli di sicurezza***. Nel caso delle persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale presso un valico di frontiera, è opportuno che ai fini del controllo di sicurezza nel quadro degli accertamenti si consultino le banche dati che non erano state consultate durante le verifiche di frontiera alla frontiera esterna, evitando così*** consultazioni ripetute.	(40) È opportuno che tali ricerche siano svolte in modo tale da garantire che ***siano consultati*** solo i dati indispensabili ai fini dei controlli di sicurezza ***e non siano consentite le*** consultazioni ripetute.

Or. en

Emendamento 335
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) È opportuno che tali ricerche siano svolte in modo tale da garantire che ***dalle banche dati siano estratti*** solo i dati indispensabili ai fini dei controlli di sicurezza***. Nel caso delle persone che hanno presentato domanda di protezione***	(40) È opportuno che tali ricerche siano svolte in modo tale da garantire che ***siano consultati*** solo i dati indispensabili ai fini dei controlli di sicurezza ***e siano prevenute ed evitate le*** consultazioni ripetute.

internazionale presso un valico di frontiera, è opportuno che ai fini del controllo di sicurezza nel quadro degli accertamenti si consultino le banche dati che non erano state consultate durante le verifiche di frontiera alla frontiera esterna, evitando così consultazioni ripetute.

Or. en

Emendamento 336
Peter Kofod, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Roman Haider, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Harald Vilimsky, Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
(41) Ove giustificato ai fini del controllo di sicurezza, gli accertamenti possono includere la verifica degli oggetti in possesso dei cittadini di paesi terzi, conformemente al diritto nazionale. È opportuno che tutte le misure applicate in questo contesto siano proporzionate e rispettino la dignità umana delle persone sottoposte agli accertamenti. ***È opportuno che le autorità coinvolte garantiscano il rispetto dei diritti fondamentali degli interessati, segnatamente il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà di espressione.***	(41) Ove giustificato ai fini del controllo di sicurezza, gli accertamenti possono includere la verifica degli oggetti in possesso dei cittadini di paesi terzi, conformemente al diritto nazionale. È opportuno che tutte le misure applicate in questo contesto siano proporzionate e rispettino la dignità umana delle persone sottoposte agli accertamenti.

Or. en

Emendamento 337
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
(41) Ove giustificato ai fini del controllo di sicurezza, gli accertamenti possono includere la verifica degli oggetti in possesso dei cittadini di paesi terzi, conformemente al diritto nazionale. È opportuno che tutte le misure applicate in questo contesto siano proporzionate e rispettino la dignità umana delle persone sottoposte agli accertamenti. È opportuno che le autorità coinvolte garantiscano il rispetto dei diritti fondamentali degli interessati, segnatamente il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà di espressione.	(41) Ove giustificato ai fini del controllo di sicurezza, gli accertamenti possono includere la verifica degli oggetti in possesso dei cittadini di paesi terzi, conformemente al diritto nazionale***. In ogni caso, la verifica degli oggetti e, più in generale, gli accertamenti non dovrebbero comprendere l'accesso a dispositivi elettronici in possesso dei cittadini di paesi terzi né l'accesso alle loro comunicazioni private o ai loro profili sui media sociali***. È opportuno che tutte le misure applicate in questo contesto siano proporzionate e rispettino la dignità umana delle persone sottoposte agli accertamenti. È opportuno che le autorità coinvolte garantiscano il rispetto dei diritti fondamentali degli interessati, segnatamente il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà di espressione.

Or. en

Emendamento 338
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
(41) Ove giustificato ai fini del controllo di sicurezza, gli accertamenti possono includere la verifica degli oggetti in possesso dei cittadini di paesi terzi, conformemente al diritto nazionale. È opportuno che tutte le misure applicate in questo contesto siano proporzionate e rispettino la dignità umana delle persone sottoposte agli accertamenti. È opportuno che le autorità coinvolte garantiscano il rispetto dei diritti fondamentali degli interessati, segnatamente il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà di espressione.	(41) Ove giustificato ai fini del controllo di sicurezza, gli accertamenti possono includere la verifica degli oggetti in possesso dei cittadini di paesi terzi, conformemente al diritto nazionale. È opportuno che tutte le misure applicate in questo contesto siano proporzionate e rispettino la dignità umana delle persone sottoposte agli accertamenti. È opportuno che le autorità coinvolte garantiscano il rispetto dei diritti fondamentali degli interessati, segnatamente il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà di espressione. ***In ogni caso, la verifica degli***

oggetti e, più in generale, gli accertamenti non dovrebbero comprendere l'accesso a dispositivi elettronici in possesso dei cittadini di paesi terzi né l'accesso alle loro comunicazioni private o ai loro profili sui media sociali.

Or. en

Emendamento 339
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
(41) Ove giustificato ai fini del controllo di sicurezza, gli accertamenti possono includere la verifica degli oggetti in possesso dei cittadini di paesi terzi, conformemente al diritto nazionale. È opportuno che tutte le misure applicate in questo contesto siano proporzionate e rispettino la dignità umana delle persone sottoposte agli accertamenti. È opportuno che le autorità coinvolte garantiscano il rispetto dei diritti fondamentali degli interessati, segnatamente il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà di espressione.	(41) Ove giustificato ai fini del controllo di sicurezza, gli accertamenti possono includere la verifica degli oggetti in possesso dei cittadini di paesi terzi, conformemente al diritto nazionale ***e al regolamento generale sulla protezione dei dati***. È opportuno che tutte le misure applicate in questo contesto siano proporzionate e rispettino la dignità umana delle persone sottoposte agli accertamenti. È opportuno che le autorità coinvolte garantiscano il rispetto dei diritti fondamentali degli interessati, segnatamente il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà di espressione***, nonché salvaguardie specifiche per i minori, qualora siano coinvolti***.

Or. en

Emendamento 340
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
(42) Considerato che l'accesso all'EES, all'ETIAS, al VIS e all'ECRIS-TCN è indispensabile affinché le autorità designate possano effettuare gli accertamenti atti a stabilire se la persona possa rappresentare una minaccia per la sicurezza interna o l'ordine pubblico, è opportuno modificare i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/816, rispettivamente, per fornire tale diritto di accesso supplementare, che al momento i regolamenti non contemplano. Per motivi di geometria variabile è opportuno che il regolamento (UE) 2019/816 sia modificato con un regolamento a parte.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 341
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
(42) Considerato che l'accesso all'EES, all'ETIAS, al VIS e all'ECRIS-TCN è indispensabile affinché le autorità designate possano effettuare gli accertamenti atti a stabilire se la persona possa rappresentare una minaccia per la sicurezza interna o l'ordine pubblico, è opportuno modificare i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/816, rispettivamente, per fornire tale diritto di accesso supplementare, che al momento i regolamenti non contemplano. Per motivi di geometria variabile è opportuno che il regolamento (UE) 2019/816 sia modificato con un regolamento a parte.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 342
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
(42) Considerato che l'accesso all'EES, all'ETIAS, al VIS e all'ECRIS-TCN è indispensabile affinché le autorità designate possano effettuare gli accertamenti atti a stabilire se la persona possa rappresentare una minaccia per la sicurezza interna ***o l'ordine pubblico***, è opportuno modificare i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/816, rispettivamente, per fornire tale diritto di accesso supplementare, che al momento i regolamenti non contemplano. Per motivi di geometria variabile è opportuno che il regolamento (UE) 2019/816 sia modificato con un regolamento a parte.	(42) Considerato che l'accesso all'EES, all'ETIAS, al VIS e all'ECRIS-TCN è indispensabile affinché le autorità designate possano effettuare gli accertamenti atti a stabilire se la persona possa rappresentare una minaccia per la sicurezza interna, è opportuno modificare i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/816, rispettivamente, per fornire tale diritto di accesso supplementare, che al momento i regolamenti non contemplano. Per motivi di geometria variabile è opportuno che il regolamento (UE) 2019/816 sia modificato con un regolamento a parte.

Or. en

Emendamento 343
Tomas Tobé, Lena Düpont, Karlo Ressler, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
(42) Considerato che l'accesso all'EES, all'ETIAS, al VIS e all'ECRIS-TCN è indispensabile affinché le autorità designate possano effettuare gli accertamenti atti a stabilire se la persona possa rappresentare una minaccia per la	(42) Considerato che l'accesso all'EES, all'ETIAS, al VIS e all'ECRIS-TCN è indispensabile affinché le autorità designate possano effettuare gli accertamenti atti a stabilire se la persona possa rappresentare una minaccia per la

sicurezza interna o l'ordine pubblico, è opportuno modificare i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/816, rispettivamente, per fornire tale diritto di accesso supplementare, che al momento i regolamenti non contemplano. Per motivi di geometria variabile è opportuno che il regolamento (UE) 2019/816 sia modificato con un regolamento a parte.	sicurezza interna ***o nazionale*** o l'ordine pubblico, è opportuno modificare i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/816, rispettivamente, per fornire tale diritto di accesso supplementare, che al momento i regolamenti non contemplano. Per motivi di geometria variabile è opportuno che il regolamento (UE) 2019/816 sia modificato con un regolamento a parte.

Or. en

Emendamento 344
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) È opportuno avvalersi del portale di ricerca europeo (ESP) istituito dal regolamento (UE) 2019/817 per interrogare ***le banche dati europee – EES, ETIAS, VIS e ECRIS-TCN –*** ai fini dell'identificazione o dei controlli di sicurezza, a seconda dei casi.	(43) È opportuno avvalersi del portale di ricerca europeo (ESP) istituito dal regolamento (UE) 2019/817 per interrogare ***l'EES e il VIS*** ai fini dell'identificazione o dei controlli di sicurezza, a seconda dei casi.

Or. en

Emendamento 345
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) È opportuno avvalersi del portale di ricerca europeo (ESP) istituito dal regolamento (UE) 2019/817 per	(43) È opportuno avvalersi del portale di ricerca europeo (ESP) istituito dal regolamento (UE) 2019/817 per ***effettuare***

interrogare le banche dati europee – EES, ETIAS, VIS e ECRIS-TCN – ai fini dell'identificazione o dei controlli di sicurezza, a seconda dei casi.	***ricerche*** ai fini dell'identificazione o dei controlli di sicurezza, a seconda dei casi.

Or. en

Emendamento 346
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione	*Emendamento*
(44) ***Poiché l'attuazione efficace degli accertamenti dipende dalla corretta identificazione delle persone interessate e dei loro precedenti,*** la consultazione delle banche dati europee ***a*** tale scopo ***è giustificata dagli stessi obiettivi per i quali ciascuna di queste banche dati è stata istituita, vale a dire la gestione efficace delle frontiere esterne dell'Unione, la sicurezza interna dell'Unione e l'attuazione efficace delle politiche dell'Unione in materia di asilo e di rimpatrio***.	(44) La consultazione delle banche dati europee ***ai fini dell'identificazione e dei controlli di sicurezza dovrebbe essere limitata alla misura strettamente necessaria a raggiungere*** tale scopo.

Or. en

Emendamento 347
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione	*Emendamento*
(44) ***Poiché l'attuazione efficace degli accertamenti dipende dalla corretta identificazione delle persone interessate e dei loro precedenti,*** la consultazione delle	(44) La consultazione delle banche dati europee ***ai fini dell'identificazione e dei controlli di sicurezza durante gli accertamenti può essere giustificata nella***

banche dati europee ***a*** tale scopo ***è giustificata dagli stessi*** obiettivi per i quali ciascuna di queste banche dati è stata istituita***, vale a dire la gestione efficace delle frontiere esterne dell'Unione, la sicurezza interna dell'Unione e l'attuazione efficace delle politiche dell'Unione in materia di asilo e di rimpatrio***.	***misura strettamente necessaria al conseguimento di*** tale scopo ***e in conformità degli*** obiettivi per i quali ciascuna di queste banche dati è stata istituita.

Or. en

Emendamento 348
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione	*Emendamento*
(45) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, segnatamente ***il rafforzamento del controllo*** delle persone che si accingono a entrare nello spazio Schengen ***e il loro indirizzamento*** alle procedure adeguate, non ***possono*** essere ***conseguiti*** dai singoli Stati membri, occorre istituire norme comuni a livello dell'Unione. L'Unione può quindi intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.	(45) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, segnatamente ***l'indirizzamento*** delle persone che si accingono a entrare nello spazio Schengen alle procedure adeguate, ***l'identificazione preliminare delle persone che sono in una situazione vulnerabile e bisognose di cure mediche, nonché di quelle che rappresentano una minaccia per la sicurezza interna. Poiché ciò*** non ***può*** essere ***conseguito*** dai singoli Stati membri, occorre istituire norme comuni a livello dell'Unione. L'Unione può quindi intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Or. en

Emendamento 349
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione	*Emendamento*
(45) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, segnatamente ***il rafforzamento del controllo*** delle persone che ***si accingono a entrare*** nello spazio Schengen ***e il loro indirizzamento alle procedure adeguate***, non possono essere conseguiti dai singoli Stati membri, occorre istituire norme comuni a livello dell'Unione. L'Unione può quindi intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.	(45) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, segnatamente ***l'identificazione*** delle persone che ***entrano*** nello spazio Schengen, non possono essere conseguiti dai singoli Stati membri, occorre istituire norme comuni a livello dell'Unione. L'Unione può quindi intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Or. en

Emendamento 350
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione	*Emendamento*
(45) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, segnatamente ***il rafforzamento del controllo*** delle persone che ***si accingono a entrare*** nello spazio Schengen e il loro indirizzamento alle procedure adeguate, non possono essere conseguiti dai singoli Stati membri, occorre istituire norme comuni a livello dell'Unione. L'Unione può quindi	(45) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, segnatamente ***l'identificazione*** delle persone che ***entrano*** nello spazio Schengen e il loro indirizzamento alle procedure adeguate, non possono essere conseguiti dai singoli Stati membri, occorre istituire norme comuni a livello dell'Unione. L'Unione può quindi intervenire in base al principio di

intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.	sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Or. en

Emendamento 351
Tomas Tobé, Lena Düpont, Karlo Ressler, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione	*Emendamento*
(45) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, segnatamente il rafforzamento del controllo delle persone che ***si accingono a*** entrare nello spazio Schengen e il loro indirizzamento alle procedure adeguate, non possono essere conseguiti dai singoli Stati membri, occorre istituire norme comuni a livello dell'Unione. L'Unione può quindi intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.	(45) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, segnatamente il rafforzamento del controllo delle persone che ***chiedono di*** entrare nello spazio Schengen e il loro indirizzamento alle procedure adeguate, non possono essere conseguiti dai singoli Stati membri, occorre istituire norme comuni a livello dell'Unione. L'Unione può quindi intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Or. en

Emendamento 352
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di regolamento
Articolo 1 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Oggetto ***e ambito di applicazione***	Oggetto

Or. it

Emendamento 353
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Oggetto ***e ambito di applicazione***	Oggetto

Or. en

Emendamento 354
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento istituisce accertamenti alle frontiere esterne degli Stati membri nei confronti di tutti i cittadini di paesi terzi che hanno attraversato la frontiera esterna in modo non autorizzato, di coloro che hanno presentato domanda di protezione internazionale durante le verifiche di frontiera senza soddisfare le condizioni d'ingresso e di coloro che sono sbarcati a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso, prima che siano indirizzati alle procedure adeguate.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 355

Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento istituisce accertamenti alle frontiere esterne degli Stati membri nei confronti di tutti i cittadini di paesi terzi che ***hanno attraversato la*** frontiera esterna ***in modo non autorizzato, di coloro che hanno presentato domanda di protezione internazionale durante le verifiche di frontiera senza soddisfare le condizioni d'ingresso e di coloro che sono sbarcati a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso, prima che siano indirizzati alle procedure adeguate***.	Il presente regolamento istituisce ***una procedura per*** accertamenti alle frontiere esterne degli Stati membri nei confronti di tutti i cittadini di paesi terzi che ***sono presenti sul territorio degli Stati membri e non sono stati sottoposti alle verifiche alla*** frontiera esterna ***degli Stati membri***.

Or. it

Emendamento 356
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento istituisce ***accertamenti alle frontiere esterne degli Stati membri*** nei confronti ***di tutti i*** cittadini di paesi terzi che hanno attraversato la frontiera esterna in modo ***non autorizzato***, di coloro che hanno presentato domanda di protezione internazionale durante le verifiche di frontiera senza soddisfare le condizioni d'ingresso e di coloro che sono sbarcati a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso***, prima che siano indirizzati alle procedure adeguate***.	Il presente regolamento istituisce ***una procedura di accertamento*** nei confronti ***dei*** cittadini di paesi terzi che hanno attraversato la frontiera esterna in modo ***irregolare***, di coloro che hanno presentato domanda di protezione internazionale durante le verifiche di frontiera senza soddisfare le condizioni d'ingresso e di coloro che sono sbarcati a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso.

Or. en

Emendamento 357
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento istituisce ***accertamenti alle frontiere esterne degli Stati membri*** nei confronti di tutti i cittadini di paesi terzi che hanno attraversato la frontiera esterna in modo ***non autorizzato***, di coloro che hanno presentato domanda di protezione internazionale durante le verifiche di frontiera senza soddisfare le condizioni d'ingresso e di coloro che sono sbarcati a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso, ***prima che siano indirizzati*** alle procedure adeguate.	Il presente regolamento istituisce ***una procedura di accertamento*** nei confronti di tutti i cittadini di paesi terzi che hanno attraversato la frontiera esterna in modo ***irregolare***, di coloro che hanno presentato domanda di protezione internazionale durante le verifiche di frontiera senza soddisfare le condizioni d'ingresso e di coloro che sono sbarcati a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso***„ al fine di indirizzarli*** alle procedure adeguate.

Or. en

Emendamento 358
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento istituisce accertamenti alle frontiere esterne degli Stati membri nei confronti di tutti i cittadini di paesi terzi che hanno attraversato la frontiera esterna in modo non autorizzato**,** di coloro che hanno presentato domanda di protezione internazionale durante le verifiche di frontiera senza soddisfare le condizioni d'ingresso ***e di coloro che sono sbarcati a seguito di un'operazione di ricerca e***	Il presente regolamento istituisce accertamenti alle frontiere esterne degli Stati membri nei confronti di tutti i cittadini di paesi terzi che hanno attraversato la frontiera esterna in modo non autorizzato ***e*** di coloro che hanno presentato domanda di protezione internazionale durante le verifiche di frontiera senza soddisfare le condizioni d'ingresso, prima che siano indirizzati alle procedure adeguate.

soccorso, prima che siano indirizzati alle procedure adeguate.

Or. en

Emendamento 359
Peter Kofod, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Roman Haider, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Harald Vilimsky, Annalisa Tardino, Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento istituisce accertamenti alle frontiere esterne degli Stati membri nei confronti di tutti i cittadini di paesi terzi che hanno attraversato la frontiera esterna in modo non autorizzato, di coloro che hanno presentato domanda di protezione internazionale durante le verifiche di frontiera senza soddisfare le condizioni d'ingresso e di coloro che sono sbarcati a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso, prima che siano indirizzati alle procedure adeguate.	Il presente regolamento istituisce accertamenti alle frontiere esterne degli Stati membri nei confronti di tutti i cittadini di paesi terzi che hanno attraversato ***illegalmente*** la frontiera esterna in modo non autorizzato, di coloro che hanno presentato domanda di protezione internazionale durante le verifiche di frontiera senza soddisfare le condizioni d'ingresso e di coloro che sono sbarcati a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso, prima che siano indirizzati alle procedure adeguate.

Or. en

Emendamento 360
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il presente regolamento mira a rafforzare il controllo delle frontiere esterne nei casi in cui, nonostante l'attuazione di misure di sorveglianza di frontiera, si verifichino attraversamenti non autorizzati della frontiera da parte di cittadini di paesi terzi

	che non soddisfano le condizioni d'ingresso stabilite dall'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399.

Or. en

Motivazione

L'emendamento integra il codice frontiere Schengen relativo al controllo delle frontiere per quanto riguarda i casi di attraversamento non autorizzato delle frontiere esterne.

Emendamento 361
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il presente regolamento dovrebbe mirare a prevenire il riversarsi di ondate di migranti sull'Europa.

Or. fr

Emendamento 362
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Scopo degli accertamenti è rafforzare il controllo delle persone che si accingono a entrare nello spazio Schengen e indirizzarle alle procedure adeguate.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 363
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Scopo degli accertamenti è rafforzare il controllo delle persone che si accingono a entrare nello spazio Schengen e indirizzarle alle procedure adeguate.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 364
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Scopo degli accertamenti è rafforzare il controllo delle persone che si accingono a entrare nello spazio Schengen e indirizzarle alle procedure adeguate.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 365
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Scopo degli accertamenti è ***rafforzare il controllo*** delle persone che si accingono a entrare nello spazio Schengen ***e indirizzarle*** alle procedure adeguate.	Scopo degli accertamenti è ***l'indirizzamento*** delle persone che si accingono a entrare nello spazio Schengen alle procedure adeguate***, l'identificazione preliminare delle persone che sono in una situazione vulnerabile e bisognose di cure mediche, nonché di quelle che***

	rappresentano una minaccia per la sicurezza interna.

Or. en

Emendamento 366
Tomas Tobé, Lena Düpont, Karlo Ressler, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Scopo degli accertamenti è rafforzare il controllo delle persone che si accingono a entrare nello spazio Schengen e indirizzarle alle procedure adeguate.	Scopo degli accertamenti è rafforzare ***la frontiera esterna e*** il controllo delle persone che si accingono a entrare nello spazio Schengen e indirizzarle alle procedure adeguate.

Or. en

Emendamento 367
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il presente regolamento istituisce gli accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi, che si trovano all'interno del territorio degli Stati membri e non sono stati sottoposti a controlli di frontiera alle frontiere esterne degli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Gli accertamenti si applicano alle persone che si trovano già nel territorio.

Emendamento 368
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli accertamenti mirano a identificare tutti i cittadini di paesi terzi che ne sono oggetto e verificare ***che non rappresentino una minaccia per la sicurezza interna consultando le*** banche dati pertinenti. ***Se del caso,*** gli accertamenti ***comportano*** anche un controllo dello stato di salute ***volto a individuare le*** persone vulnerabili e bisognose di cure sanitarie, nonché quelle che rappresentano una minaccia per la salute pubblica. ***Tali controlli contribuiscono a indirizzarle verso la procedura adeguata.***	Gli accertamenti mirano a ***cercare di*** identificare tutti i cittadini di paesi terzi che ne sono oggetto e verificare ***se sono registrati in una delle*** banche dati pertinenti. Gli accertamenti ***includono*** anche un controllo ***obbligatorio*** dello stato di salute ***e delle vulnerabilità, al fine di poter avviare il processo di individuazione delle*** persone vulnerabili***, che hanno esigenze di accoglienza o procedurali particolari*** e bisognose di cure sanitarie, nonché ***di*** quelle che rappresentano una minaccia per la salute pubblica.

Or. en

Emendamento 369
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli accertamenti mirano a identificare tutti i cittadini di paesi terzi che ne sono oggetto e verificare che non rappresentino una minaccia per la sicurezza interna ***consultando le banche dati pertinenti***. ***Se del caso,*** gli accertamenti comportano anche un controllo dello stato di salute volto a individuare le persone ***vulnerabili e*** bisognose di cure sanitarie, nonché quelle che rappresentano una minaccia per la salute pubblica. ***Tali controlli contribuiscono a indirizzarle verso la procedura adeguata.***	Gli accertamenti mirano a identificare tutti i cittadini di paesi terzi che ne sono oggetto e verificare che non rappresentino una minaccia per la sicurezza interna. Gli accertamenti comportano anche un controllo ***obbligatorio*** dello stato di salute volto a individuare le persone ***che si trovano in una situazione vulnerabile, con esigenze di accoglienza o procedurali particolari e*** bisognose di cure sanitarie, nonché quelle che rappresentano una minaccia per la salute pubblica.

Or. en

Emendamento 370
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli accertamenti mirano a identificare tutti i cittadini di paesi terzi che ne sono oggetto e verificare che non rappresentino ***una minaccia*** per la sicurezza ***interna*** consultando le banche dati pertinenti. Se del caso, gli accertamenti comportano anche un controllo dello stato di salute volto a individuare le persone ***vulnerabili e*** bisognose di cure sanitarie***, nonché*** quelle che rappresentano una minaccia per la salute pubblica. Tali controlli contribuiscono a indirizzarle verso la procedura adeguata.	Gli accertamenti mirano a identificare tutti i cittadini di paesi terzi che ne sono oggetto e verificare che non rappresentino ***un rischio*** per la sicurezza consultando le banche dati pertinenti. Se del caso, gli accertamenti comportano anche un controllo dello stato di salute volto a individuare le persone bisognose di cure sanitarie ***immediate e*** quelle che rappresentano una minaccia per la salute pubblica***, nonché controlli delle vulnerabilità per individuare le persone vulnerabili***. Tali controlli contribuiscono a indirizzarle verso la procedura adeguata.

Or. en

Emendamento 371
Peter Kofod, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Roman Haider, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Harald Vilimsky, Annalisa Tardino, Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli accertamenti mirano a identificare tutti i cittadini di paesi terzi che ne sono oggetto e verificare che non rappresentino una minaccia per la sicurezza interna consultando le banche dati pertinenti. Se del caso, gli accertamenti ***comportano*** anche un controllo dello stato di salute volto a individuare le persone vulnerabili e	Gli accertamenti mirano a identificare tutti i cittadini di paesi terzi che ne sono oggetto e verificare che non rappresentino una minaccia per la sicurezza interna consultando le banche dati pertinenti. Se del caso, gli accertamenti ***comprendono*** anche un controllo dello stato di salute volto a individuare le persone ***che***

bisognose di cure sanitarie***, nonché quelle che rappresentano una minaccia per la salute pubblica***. Tali controlli contribuiscono a indirizzarle verso la procedura adeguata.	***rappresentano una minaccia per la salute pubblica e le persone*** vulnerabili e bisognose di cure sanitarie. Tali controlli contribuiscono a indirizzarle verso la procedura adeguata.

Or. en

Emendamento 372
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli accertamenti mirano a identificare tutti i cittadini di paesi terzi che ne sono oggetto e verificare che non rappresentino ***una minaccia*** per la sicurezza ***interna*** consultando le banche dati pertinenti. Se del caso, gli accertamenti comportano anche un controllo dello stato di salute volto a individuare le persone ***vulnerabili e*** bisognose di cure sanitarie***, nonché*** quelle che rappresentano una minaccia per la salute pubblica. Tali controlli contribuiscono a indirizzarle verso la procedura adeguata.	Gli accertamenti mirano a identificare tutti i cittadini di paesi terzi che ne sono oggetto e verificare che non rappresentino ***un rischio*** per la sicurezza consultando le banche dati pertinenti. Se del caso, gli accertamenti comportano anche un controllo dello stato di salute volto a individuare le persone bisognose di cure sanitarie ***e*** quelle che rappresentano una minaccia per la salute pubblica***, nonché controlli per individuare persone vulnerabili***. Tali controlli contribuiscono a indirizzarle verso la procedura adeguata.

Or. it

Emendamento 373
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli accertamenti mirano a identificare tutti i cittadini di paesi terzi che ne sono oggetto e verificare che non rappresentino una minaccia per la sicurezza interna	Gli accertamenti mirano a identificare tutti i cittadini di paesi terzi che ne sono oggetto e verificare che non rappresentino una minaccia per la sicurezza interna

consultando le banche dati pertinenti. ***Se del caso,*** gli accertamenti comportano anche un controllo dello stato di salute volto a individuare le persone vulnerabili e bisognose di cure sanitarie, nonché quelle che rappresentano una minaccia per la salute pubblica. Tali controlli contribuiscono a indirizzarle verso la procedura adeguata.	consultando le banche dati pertinenti. Gli accertamenti comportano anche un controllo ***preliminare*** dello stato di salute volto a individuare le persone vulnerabili***, quelle con esigenze procedurali o di accoglienza particolari*** e bisognose di cure sanitarie, nonché quelle che rappresentano una minaccia per la salute pubblica. Tali controlli contribuiscono a indirizzarle verso la procedura adeguata.

Or. en

Emendamento 374
Tomas Tobé, Lena Düpont, Karlo Ressler, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli accertamenti mirano a identificare tutti i cittadini di paesi terzi che ne sono oggetto e verificare che non rappresentino una minaccia per la sicurezza interna consultando le banche dati pertinenti. Se del caso, gli accertamenti comportano anche un controllo dello stato di salute volto a individuare le persone vulnerabili e bisognose di cure sanitarie, nonché quelle che rappresentano una minaccia per la salute pubblica. Tali controlli contribuiscono a indirizzarle verso la procedura adeguata.	Gli accertamenti mirano a identificare tutti i cittadini di paesi terzi che ne sono oggetto e verificare che non rappresentino una minaccia per la sicurezza interna ***o nazionale o per l'ordine pubblico*** consultando le banche dati pertinenti. Se del caso, gli accertamenti comportano anche un controllo dello stato di salute volto a individuare le persone vulnerabili e bisognose di cure sanitarie, nonché quelle che rappresentano una minaccia per la salute pubblica. Tali controlli contribuiscono a indirizzarle verso la procedura adeguata.

Or. en

Emendamento 375
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli accertamenti mirano a identificare tutti i cittadini di paesi terzi che ne sono oggetto e verificare che non rappresentino una minaccia per la sicurezza interna consultando le banche dati pertinenti. Se del caso, gli accertamenti comportano anche un controllo dello stato di salute ***volto*** a individuare le persone vulnerabili e bisognose di cure sanitarie, nonché quelle che rappresentano una minaccia per la salute pubblica. Tali controlli contribuiscono a indirizzarle verso la procedura adeguata.	Gli accertamenti mirano a identificare tutti i cittadini di paesi terzi che ne sono oggetto e verificare che non rappresentino una minaccia per la sicurezza interna consultando le banche dati pertinenti. Se del caso, gli accertamenti comportano anche un controllo dello stato di salute ***e visite mediche volti*** a individuare le persone vulnerabili e bisognose di cure sanitarie, nonché quelle che rappresentano una minaccia per la salute pubblica. Tali controlli contribuiscono a indirizzarle verso la procedura adeguata.

Or. fr

Emendamento 376
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli accertamenti sono effettuati anche all'interno del territorio degli Stati membri se non vi sono indicazioni che i cittadini di paesi terzi siano stati sottoposti a controlli alle frontiere esterne.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 377
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*

Gli accertamenti sono effettuati anche all'interno del territorio degli Stati membri se non vi sono indicazioni che i cittadini di paesi terzi siano stati sottoposti a controlli alle frontiere esterne.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 378
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli accertamenti sono effettuati anche all'interno del territorio degli Stati membri se non vi sono indicazioni che i cittadini di paesi terzi siano stati sottoposti a controlli alle frontiere esterne.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 379
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli accertamenti ***sono*** effettuati anche all'interno del territorio degli Stati membri se ***non vi sono indicazioni che*** i cittadini di paesi terzi ***siano*** stati sottoposti a controlli ***alle frontiere esterne***.	Gli accertamenti ***possono essere*** effettuati anche all'interno del territorio degli Stati membri ***anche*** se i cittadini di paesi terzi ***sono*** stati ***già*** sottoposti a controlli.

Or. fr

Emendamento 380
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	In sede di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri agiscono nel pieno rispetto del pertinente diritto unionale, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), del pertinente diritto internazionale, compresa la convenzione relativa allo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 ("convenzione di Ginevra"), degli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non-refoulement (non respingimento), e dei diritti fondamentali. Conformemente ai principi generali del diritto dell'Unione, le decisioni ai sensi del presente regolamento sono adottate su base individuale e sono oggetto di mezzi di ricorso effettivi. L'interesse superiore del minore costituisce una considerazione preminente nell'attuazione del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 381
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	In sede di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri agiscono nel pieno rispetto del pertinente diritto unionale, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), del pertinente diritto internazionale, compresa la convenzione

	relativa allo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 ("convenzione di Ginevra"), degli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non-refoulement (non respingimento), e dei diritti fondamentali. Conformemente ai principi generali del diritto dell'Unione, le decisioni ai sensi del presente regolamento sono adottate su base individuale e sono oggetto di mezzi di ricorso effettivi.

Or. en

Emendamento 382
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. "attraversamento non autorizzato della frontiera esterna": l'attraversamento via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro al di fuori dei valichi di frontiera e degli orari di apertura stabiliti di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/399;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 383
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. "attraversamento non autorizzato	***soppresso***

della frontiera esterna":
l'attraversamento via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro al di fuori dei valichi di frontiera e degli orari di apertura stabiliti di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/399;

Or. en

Emendamento 384
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. "respingimento": ha il significato del termine e comporta gli obblighi di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399 e ai fini del presente regolamento si applica solo ai cittadini di paesi terzi che non sono ancora entrati nel territorio degli Stati membri e si trovano a un valico di frontiera terrestre o aerea ufficiale;

Or. en

Emendamento 385
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. "dati biometrici": i dati relativi alle impronte digitali ai fini del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 386
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. "dati biometrici": i dati relativi alle impronte digitali ai fini del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 387
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. "persone vulnerabili": i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in gravidanza, le famiglie monoparentali con figli minori e le persone che hanno subìto torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo, 9 della direttiva (UE) 2008/115.

Or. en

Emendamento 388
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

5 bis. "test di valutazione dell'età ossea": l'esecuzione di una visita medica che comprende radiografie delle ossa e un confronto con un atlante di anatomia al fine di stabilire la minore o maggiore età di una persona, fatta salva l'applicazione di un margine di errore.

Or. fr

Emendamento 389
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. "apolide": un apolide di cui all'articolo 1 della Convenzione sullo statuto degli apolidi, firmata a New York il 28 settembre 1954;

Or. en

Emendamento 390
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. "apolide": ha il significato attribuitogli nell'articolo 1 della Convenzione di New York del 28 settembre 1954 relativa allo status degli apolidi;

Or. en

Emendamento 391
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 ter. "apolide": un apolide di cui all'articolo 1 della Convenzione sullo statuto degli apolidi, firmata a New York il 28 settembre 1954, nella sua versione originale;

Or. en

Emendamento 392
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 ter. "rappresentante": una persona o un'organizzazione, ivi compresa un'autorità pubblica designata dalle autorità o dagli organismi competenti, in possesso delle competenze e delle qualifiche necessarie, anche per quanto riguarda il trattamento e le esigenze specifiche dei minori, a rappresentare, assistere ed agire a nome di un minore non accompagnato, se del caso, per salvaguardarne l'interesse superiore e il benessere generale, in modo tale che il minore non accompagnato possa godere dei diritti ed adempiere gli obblighi previsti dal presente regolamento;

Or. en

Emendamento 393

Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 ter. "minore non accompagnato": il minore che entra nel territorio di uno Stato membro senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi dello Stato membro interessato, fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine include il minore che venga abbandonato dopo essere entrato nel territorio di uno Stato membro, come definito nella direttiva (UE) XXX/XXX [rifusione della direttiva sulle condizioni di accoglienza];

Or. en

Emendamento 394
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – paragrafo 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 quater. "tutore": la persona o l'organizzazione designata dagli organismi competenti per assistere e rappresentare un minore non accompagnato nelle procedure previste dal presente regolamento, allo scopo di tutelarne l'interesse superiore e il benessere generale e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario, secondo la definizione dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo];

Or. en

Emendamento 395
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – paragrafo 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 quater. "persona con esigenze particolari": una persona che necessita di condizioni o garanzie particolari per godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dal presente regolamento;

Or. en

Emendamento 396
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – paragrafo 5 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 quinquies. "minore": ogni essere umano di età inferiore ai diciotto anni quale definito nella Convenzione sui diritti del fanciullo adottata e aperta alla firma, alla ratifica e all'adesione dalla risoluzione dell'Assemblea generale n. 44/25 del 20 novembre 11989 ed entrata in vigore il 2 settembre 1990;

Or. en

Emendamento 397
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel

Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – paragrafo 5 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 sexies. "persone che si trovano in una situazione vulnerabile": persone che si trovano ad avere una ridotta capacità di resistere, affrontare o riprendersi da forme di violenza, sfruttamento, abuso o violazione dei loro diritti a causa della presenza di fattori e circostanze individuali, comunitari, familiari, strutturali o situazionali che aumentano il loro rischio e la loro esposizione a tale violenza, sfruttamento, abuso o violazione dei diritti, oppure a causa dell'assenza di fattori che le proteggano da tale violenza, sfruttamento, abuso e violazione dei diritti, quali minori, minori non accompagnati, disabili, anziani, donne in gravidanza, famiglie monoparentali con figli minori, lesbiche, gay, bisessuali, trans e intersessuali, persone appartenenti a minoranze religiose, non credenti e persone che hanno subìto torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale e di genere;

Or. en

Emendamento 398
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Accertamenti alla frontiera esterna	***Ambito di applicazione***

Or. en

Emendamento 399
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di regolamento
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Accertamenti alla frontiera esterna	***Ambito di applicazione***

Or. it

Emendamento 400
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Accertamenti ***alla frontiera esterna***	Accertamenti

Or. en

Emendamento 401
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Accertamenti ***alla frontiera esterna***	Accertamenti

Or. en

Emendamento 402
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento si applica a tutti i cittadini di paesi terzi che:	1. Il presente regolamento si applica a tutti i cittadini di paesi terzi***, a prescindere dal fatto che abbiano presentato domanda di protezione internazionale,*** che:

Or. it

Emendamento 403
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento si applica a tutti i cittadini di paesi terzi che:	1. Il presente regolamento si applica a tutti i cittadini di paesi terzi***, a prescindere dal fatto che abbiano presentato domanda di protezione internazionale,*** che:

Or. en

Emendamento 404
Charlie Weimers, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) sono fermati in relazione all'attraversamento non autorizzato via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro***, fatta eccezione per i cittadini di paesi terzi dei quali lo Stato membro non è tenuto a rilevare i dati biometrici conformemente all'articolo 14, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 603/2013 per motivi diversi dall'età; oppure***	(a) sono fermati in relazione all'attraversamento non autorizzato via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro

Or. en

Emendamento 405
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) sono fermati in relazione all'attraversamento ***non autorizzato*** via terra, mare o aria ***della frontiera esterna*** di uno Stato membro, fatta eccezione per i cittadini di paesi terzi dei quali lo Stato membro non è tenuto a rilevare i dati biometrici conformemente all'articolo 14, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 603/2013 per motivi diversi dall'età; oppure	(a) sono fermati in relazione all'attraversamento ***irregolare*** via terra, mare o aria ***delle frontiere esterne*** di uno Stato membro, fatta eccezione per i cittadini di paesi terzi dei quali lo Stato membro non è tenuto a rilevare i dati biometrici conformemente all'articolo 14, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 603/2013 per motivi diversi dall'età; oppure

Or. en

Emendamento 406
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) sono fermati in relazione all'attraversamento ***non autorizzato*** via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro, fatta eccezione per i cittadini di paesi terzi dei quali lo Stato membro non è tenuto a rilevare i dati biometrici conformemente all'articolo 14, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 603/2013 per motivi diversi dall'età; oppure	(a) sono fermati in relazione all'attraversamento ***irregolare*** via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro, fatta eccezione per i cittadini di paesi terzi dei quali lo Stato membro non è tenuto a rilevare i dati biometrici conformemente all'articolo 14, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 603/2013 per motivi diversi dall'età; oppure

Or. en

Emendamento 407
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) sono sbarcati sul territorio di uno Stato membro a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 408
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) sono sbarcati sul territorio di uno Stato membro ***a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso***.	(b) sono sbarcati sul territorio di uno Stato membro ***grazie a un'ONG***.

Or. fr

Emendamento 409
Charlie Weimers, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) sono sbarcati sul territorio di uno Stato membro a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso.	(b) sono sbarcati sul territorio di uno Stato membro a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso ***anziché essere rinviati al porto di partenza***.

Or. en

Emendamento 410
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) sono sbarcati sul territorio di uno Stato membro a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso.	(b) sono sbarcati sul territorio di uno Stato membro a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso ***e che non soddisfano le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399***.

Or. it

Emendamento 411
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) sono sbarcati sul territorio di uno Stato membro a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso.	(b) sono sbarcati sul territorio di uno Stato membro a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso ***e non soddisfano le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399***.

Or. en

Emendamento 412
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le suddette persone sono sottoposte agli accertamenti a prescindere dal fatto che abbiano presentato domanda di	***soppresso***

protezione internazionale.

Or. it

Emendamento 413
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le suddette persone sono sottoposte agli accertamenti a prescindere dal fatto che abbiano presentato domanda di protezione internazionale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 414
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Sono sottoposti agli accertamenti anche tutti i cittadini di paesi terzi che presentano domanda di protezione internazionale presso i valichi di frontiera esterni o nelle zone di transito e che non soddisfano le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399.	***soppresso***

Or. it

Emendamento 415
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Sono sottoposti agli accertamenti anche tutti i cittadini di paesi terzi che presentano domanda di protezione internazionale presso i valichi di frontiera esterni o nelle zone di transito e che non soddisfano le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399.	2. Sono sottoposti agli accertamenti anche tutti i cittadini di paesi terzi che presentano domanda di protezione internazionale presso i valichi di frontiera esterni o ***in qualsiasi altro punto delle frontiere esterne o*** nelle zone di transito e che non soddisfano le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399.

Or. en

Emendamento 416
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli accertamenti ***non pregiudicano l'applicazione dell'articolo*** 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/399***, salvo nel caso in cui il beneficiario di una decisione individuale emessa dallo Stato membro in base all'articolo 6, paragrafo 5, lettera c), di tale regolamento chieda protezione internazionale***.	3. Gli accertamenti ***si applicano anche alle persone interessate dall'articolo*** 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/399.

Or. fr

Emendamento 417
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli accertamenti non pregiudicano	3. Gli accertamenti non pregiudicano

l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/399***, salvo nel caso in cui il beneficiario di una decisione individuale emessa dallo Stato membro in base all'articolo 6, paragrafo 5, lettera c), di tale regolamento chieda protezione internazionale***.	l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/399.

Or. en

Emendamento 418
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Il presente regolamento si applica anche ai cittadini di paesi terzi che soggiornano illegalmente nel territorio di uno Stato membro se non vi sono indicazioni che il loro ingresso attraverso una frontiera esterna sia avvenuto in modo autorizzato e che siano già stati oggetto di accertamento in uno Stato membro.

Or. en

Emendamento 419
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Nel corso degli accertamenti si applicano le disposizioni del regolamento (UE) XXXX/202X [regolamento sulla procedura di asilo] e della direttiva 2013/33/UE [direttiva sulle condizioni di

accoglienza] a tutti i cittadini di paesi terzi fin dal momento in cui manifestano la volontà di presentare domanda di protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 420
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Le autorità preposte all'immigrazione effettuano una ricerca nell'EES ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226 (regolamento EES) al fine di verificare se il cittadino di paese terzo ha varcato la frontiera esterna presso un valico di frontiera ufficiale.

Or. en

Motivazione

Il regolamento EES prevede che le autorità preposte all'immigrazione possano accedere all'EES per verificare se il cittadino di paese terzo soddisfa le condizioni per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato membro.

Emendamento 421
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 4	***soppresso***
Autorizzazione all'ingresso nel territorio di uno Stato membro	

1. Durante gli accertamenti le persone di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, non sono autorizzate a entrare nel territorio di uno Stato membro.	
2. Se durante gli accertamenti risulta evidente che il cittadino di paese terzo interessato soddisfa le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399, gli accertamenti sono interrotti e il cittadino di paese terzo è autorizzato a entrare nel territorio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del medesimo regolamento.	

Or. en

Emendamento 422
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
4 ***Autorizzazione all'ingresso nel territorio di uno Stato membro***	4 ***Obblighi dei cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti***

Or. en

Emendamento 423
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Autorizzazione all'ingresso nel territorio di uno Stato membro	Autorizzazione all'ingresso ***e al soggiorno*** nel territorio di uno Stato membro

Or. en

Emendamento 424
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Durante gli accertamenti le persone di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, non sono autorizzate a entrare nel territorio di uno Stato membro.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 425
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Durante gli*** accertamenti ***le persone*** di cui all'articolo ***3, paragrafi 1 e 2, non sono autorizzate a entrare nel territorio di uno Stato membro***.	1. ***I cittadini di paesi terzi soggetti ad*** accertamenti ***rimangono, per la durata della procedura, a disposizione delle autorità accertanti nei luoghi*** di cui all'articolo ***6, paragrafo 1. Gli Stati membri stabiliscono nelle rispettive legislazioni nazionali disposizioni in tal senso al fine di completare i controlli necessari***.

Or. it

Emendamento 426
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

1. Durante gli accertamenti le persone di cui all'articolo 3***, paragrafi 1 e 2***, non sono autorizzate a entrare nel territorio di uno Stato membro.	1. Durante gli accertamenti le persone di cui all'articolo 3, non sono autorizzate a entrare nel territorio di uno Stato membro.

Or. fr

Emendamento 427
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Durante gli accertamenti le persone di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, ***non*** sono autorizzate a ***entrare*** nel territorio di uno Stato membro.	1. Durante gli accertamenti le persone di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, ***hanno accesso ad alloggi adeguati e servizi appropriati e*** sono autorizzate a ***rimanere*** nel territorio di uno Stato membro.

Or. en

Emendamento 428
Peter Kofod, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Roman Haider, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Harald Vilimsky, Annalisa Tardino, Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Durante gli accertamenti le persone di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, non sono autorizzate a entrare nel territorio di uno Stato membro.	1. Durante gli accertamenti le persone di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, non sono ***in alcun caso*** autorizzate a entrare nel territorio di uno Stato membro.

Or. en

Emendamento 429
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Durante gli accertamenti le persone di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, non sono autorizzate a entrare nel territorio di uno Stato membro.	1. Durante gli accertamenti le persone di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, non sono autorizzate a entrare nel territorio di uno Stato membro. ***Tuttavia, a tali persone dovrebbe essere sempre concesso il diritto di rimanere nel territorio di uno Stato membro durante la procedura di accertamento e di essere trattate nel rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti ai sensi dell'articolo 31 della Convenzione di Ginevra (1951).***

Or. en

Emendamento 430
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Durante gli accertamenti le persone di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, non sono autorizzate a entrare nel territorio di uno Stato membro.	1. Durante gli accertamenti le persone di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, non sono autorizzate a entrare nel territorio di uno Stato membro. ***Di conseguenza, è opportuno che ciò sia applicato alle persone di cui all'articolo 5.***

Or. en

Emendamento 431
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Le persone di cui all'articolo 3, pur restando a disposizione delle autorità preposte agli accertamenti, non sono trattenute per il solo motivo di essere soggette ad accertamenti. Gli Stati membri dovrebbero in primo luogo prendere in considerazione l'adozione di misure volte a limitare la libertà di circolazione di tali persone, come previsto dall'articolo 7 della direttiva XXX/XXX/UE [rifusione della direttiva sulle condizioni di accoglienza], oppure dovrebbero ricorrere a misure alternative al trattenimento. Tali alternative dovrebbero essere disponibili sia di diritto che di fatto a livello nazionale e possono essere previste, in particolare, per i richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, segnatamente i minori, le famiglie o altre persone vulnerabili.
	Lo Stato membro può decidere di trattenere un richiedente solo fino a quando non ne abbia valutato singolarmente il caso e considerato effettivamente le alternative al trattenimento o misure meno coercitive, e per nessun altro motivo se non in conformità alla direttiva (UE) XXX/XXX [rifusione della direttiva sulle condizioni di accoglienza]. Tali decisioni dovrebbero essere soggette a controllo giurisdizionale. Le autorità competenti prendono in considerazione alternative al trattenimento, in particolare per i minori e i richiedenti con vulnerabilità specifiche. Ove possibile, i minori devono essere sistemati in strutture comunitarie non detentive fino alla risoluzione del loro status di immigrazione. I minori non accompagnati e i minori al seguito della famiglia non sono mai trattenuti e sono collocati in appositi contesti di assistenza alternativi nell'ambito del sistema nazionale di protezione dei minori in linea

con il loro interesse superiore e tenendo conto dei loro pareri.

Or. en

Emendamento 432
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. I cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti rimangono, per la durata di tali operazioni, a disposizione delle autorità preposte all'accertamento nei luoghi di cui all'articolo 6, paragrafo 1.
	Gli Stati membri stabiliscono disposizioni in tal senso nelle rispettive legislazioni nazionali, al fine di completare i controlli necessari.

Or. en

Emendamento 433
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Le disposizioni della direttiva (UE) XXXX/XXXX [direttiva sulle condizioni di accoglienza] si applicano alle persone che presentano domanda di protezione internazionale, conformemente all'articolo 16 di tale direttiva, dal momento in cui manifestano la volontà di chiedere la protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 434
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Le persone di cui al paragrafo 1 possono essere trattenute al fine di impedire loro di entrare nel territorio dello Stato membro.

Or. en

Emendamento 435
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se durante gli accertamenti risulta evidente che il cittadino di paese terzo interessato soddisfa le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399, gli accertamenti sono interrotti e il cittadino di paese terzo è autorizzato a entrare nel territorio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del medesimo regolamento.	***soppresso***

Or. it

Emendamento 436
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

2. Se durante gli accertamenti risulta evidente che il cittadino di paese terzo interessato soddisfa le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399, gli accertamenti sono interrotti ***e il cittadino di paese terzo è autorizzato a entrare nel territorio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del medesimo regolamento***.	2. Se durante gli accertamenti risulta evidente che il cittadino di paese terzo interessato soddisfa le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399, gli accertamenti sono interrotti.

Or. en

Emendamento 437
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli accertamenti possono essere interrotti quando il cittadino di paese terzo lascia il territorio degli Stati membri per tornare nel paese di origine, di residenza o in un altro paese terzo a cui l'interessato decide volontariamente di tornare e in cui gli è consentito entrare.

Or. en

Emendamento 438
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. I cittadini di paesi terzi cooperano con le autorità preposte agli accertamenti in tutti gli aspetti della procedura di accertamento di cui all'articolo 6, paragrafo 6, in particolare fornendo:

	a) nome, data di nascita, genere e nazionalità, nonché documenti e informazioni che possano confermare tali dati;
	b) le impronte digitali e l'immagine del volto a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Eurodac);

Or. en

Emendamento 439
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 5	***soppresso***
Accertamenti all'interno del territorio	
Gli Stati membri procedono agli accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi individuati nel loro territorio se non vi sono indicazioni che il loro ingresso attraverso una frontiera esterna sia avvenuto in modo autorizzato.	

Or. en

Emendamento 440
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 5	***soppresso***
Accertamenti all'interno del territorio	
Gli Stati membri procedono agli accertamenti nei confronti dei cittadini di	

paesi terzi individuati nel loro territorio se non vi sono indicazioni che il loro ingresso attraverso una frontiera esterna sia avvenuto in modo autorizzato.

Or. en

Emendamento 441
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 5	***soppresso***
Accertamenti all'interno del territorio	
Gli Stati membri procedono agli accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi individuati nel loro territorio se non vi sono indicazioni che il loro ingresso attraverso una frontiera esterna sia avvenuto in modo autorizzato.	

Or. en

Emendamento 442
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri procedono agli accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi individuati nel loro territorio se non vi sono indicazioni che il loro ingresso attraverso una frontiera esterna sia avvenuto in modo autorizzato.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Inserito all'articolo 3.

Emendamento 443
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri procedono agli accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi individuati nel loro territorio se non vi sono indicazioni che il loro ingresso attraverso una frontiera esterna sia avvenuto in modo autorizzato.	Gli Stati membri procedono agli accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi individuati nel loro territorio se non vi sono indicazioni che il loro ingresso attraverso una frontiera esterna sia avvenuto in modo autorizzato. ***I cittadini di paesi terzi sono trattati come se non fossero entrati nel territorio dello Stato membro e di conseguenza si applica l'articolo 4.***

Or. en

Emendamento 444
Tomas Tobé, Lena Düpont, Karlo Ressler, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il cittadino di paese terzo è tenuto a portare con sé un documento di viaggio munito di timbro d'ingresso ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/399. L'assenza di tale timbro d'ingresso è da considerarsi indicativa dell'ingresso non autorizzato nell'Unione europea del cittadino di paese terzo, al quale si applica quindi la procedura di accertamento.

Or. en